

**Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.**

### **Esiti della pubblica consultazione**

**Roma, 16 ottobre 2006**

Il 4 agosto 2006 l'Autorità ha reso disponibile per la pubblica consultazione sul proprio sito internet la bozza di regolamento recante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice").

Nel termine indicato dall'Autorità per la ricezione di commenti (15 settembre 2006) sono pervenuti contributi da parte di n. 83 soggetti:

- Associazioni di categoria del settore assicurativo: Associazione di Categoria Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (ACB), Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni (AIBA), Associazione Nazionale Agenti Generali INA Assitalia (ANAGINA), Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), Associazione Nazionale Subagenti INA Assitalia (ANSAINA), Comitato Italiano Assicurazione Tutela Legale (di seguito "CIATL"), Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA), Unione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione (UNAPASS).
- Associazioni di categoria dei settori bancario e finanziario: Associazione Bancaria Italiana (ABI), Associazione Italiana Leasing (ASSILEA), Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare (ASSOFIN), Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (ASSORETI), Unione Finanziarie Italiane (UFI).
- Imprese di assicurazione: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Assimoco S.p.A. e Assimoco Vita S.p.A., Centrovita Assicurazioni S.p.A., Divisione Bancassurance del Gruppo Cattolica Assicurazioni (di seguito "DBGCA"), Eurizon Financial Group S.p.A., SLP S.p.A..
- Società agenziali e agenti: Amaltea Assicurazioni S.p.A., Claris Assicurazioni S.r.l., Dal Cin Studio di Assicurazioni S.a.s., OVB Consulenza Patrimoniale S.r.l., Piazza Assicurazioni e Consulenze S.a.s., un Gruppo Agenti Unipol della Sardegna, Angeli Marco (Ascot s.r.l.), Longobardi Catello, Piron Mirko, Saluzzi Antonio, Santini Siro, Schiller Dario;

- Società agenziali operanti tramite Banche di Credito Cooperativo (di seguito "BCC"): A & T s.r.l., Agemoco Brescia s.r.l., Ascot s.r.l., Assi.Cra.Veneto s.r.l., Assicooper Toscana s.r.l., Assicura s.r.l., Consorzio Aassicurativo BCC Lombarde Agecasse, MO.C.R.A. s.r.l.;
- Società di mediazione e broker: Farad International S.A., Re Mauro, Ricci Lotteringi del Riccio Giuliano Ranieri (Previasme S.r.l.);
- Subagenti ed altri soggetti: 30 subagenti INA-ASSITALIA, Artioli Riccardo, Aversa Claudio, Cassone Fabio, Cioppa Pasquale, Piron Leonardo, Trabucco Manuela, Vatta Mario, una società editoriale (Assinform s.r.l.);
- Studi legali: avv. Falletti Giancarlo, avv. Scarna Laurent – Studio legale CRW & Partners, avv. Tagariello Gian Paolo – Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners).

I contributi ricevuti, integralmente disponibili sul sito internet dell'Autorità, sono riassunti nel seguito, riportando per ciascuno di essi le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni e agli spunti offerti, laddove condivisi.

**Nei prossimi giorni sarà resa disponibile la procedura elettronica per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni sostitutive e delle domande di iscrizione al registro; l'indirizzo internet e la data dalla quale la procedura sarà attiva, saranno comunicati sul sito internet dell'Autorità.**

Indipendentemente dall'esito della pubblica consultazione, alcune disposizioni del Regolamento sono state modificate alla luce dell'emanazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

L'ambito di applicazione del presente Regolamento potrà subire variazioni a seguito delle eventuali modifiche che dovessero essere apportate alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ANIA, SNA e UNAPASS rilevano la mancata pubblicazione dei risultati dell'analisi relativa all'impatto delle nuove proposte di regolamentazione (A.I.R.) richiesta dall'art. 191, comma 4, del Codice.

La legge sul risparmio (Legge 262/05), successiva all'approvazione del Codice, ha previsto che le Autorità di vigilanza, nell'emanare atti di natura regolamentare, ne illustrino le conseguenze "sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori". Trattasi di regime normativo diverso da quello previsto per le pubbliche amministrazioni in genere dalla Legge 229/03 (innovata dalla Legge 246/05) cui si richiama all'art. 191 del Codice. Pur in assenza di un quadro di criteri valutativi predefiniti e comuni alla Pubblica Amministrazione ed alle diverse Autorità, l'ISVAP non ha mancato di valutare l'effetto delle innovazioni regolamentari più rilevanti, del quale si è tenuto conto nelle risposte ad alcuni specifici commenti pervenuti.

ANIA ritiene che lo schema di Regolamento in esame talvolta non sia coerente con i dettami di cui all'art. 191 del Codice in ordine ai criteri e principi da rispettare nell'esercizio dell'attività regolamentare, soprattutto in punto di tempi e modalità della pubblica consultazione.

ANSAINA rileva che il potere regolamentare sarebbe stato esercitato dall'ISVAP anche in materie non soggette a necessità ed oltre i limiti previsti dal Codice.

Diversi commentatori osservano che la pubblica consultazione in periodo estivo non ha soddisfatto le esigenze di cui all'art. 191 del Codice.

SNA ritiene che siano stati travalicati in numerosi punti (richiamati più avanti) i poteri e le attribuzioni regolamentari riconosciute all'ISVAP dal Codice, essendo questi, ai sensi dell'art. 191, limitati ad "oggetti specifici" della figura e dell'attività dell'intermediario e ciò in contrasto con gli obblighi imposti all'ISVAP dai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Ritiene inoltre che tutte le disposizioni transitorie risentano di un'impostazione generale del Regolamento che impone oneri ulteriori e ingiustificati rispetto a quanto previsto dal Codice e dalle previgenti disposizioni relative agli intermediari.

Un subagente INA-Assitalia contesta la disciplina recata dal Regolamento che derogherebbe in *peius* la disciplina delle norme primarie contenute nel Codice.

In merito al registro degli intermediari è l'art. 109 del Codice che prevede l'emanazione di uno specifico regolamento dell'ISVAP al pari dell'art. 183 che demanda all'Autorità il compito di determinare le regole di comportamento che gli intermediari sono tenuti ad osservare nei rapporti con la clientela. Oltre a tali norme e alle altre specifiche a cui il Regolamento dà attuazione, il disposto dell'art. 5, comma 2, del Codice attribuisce all'ISVAP un generale potere regolamentare in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, intermediari inclusi.

Riguardo alla tempistica della pubblica consultazione si osserva che il termine assegnato per formulare osservazioni alla bozza di Regolamento è stato determinato dall'esigenza di non procrastinare ulteriormente il recepimento della Direttiva 2002/92/CE, rispettando il termine del 1° gennaio 2007 previsto dal Codice per la istituzione del registro.

ABI rileva:

- che il Regolamento non sembra tenere in considerazione il nuovo impianto normativo di cui alla legge per la tutela del risparmio e al successivo schema di decreto correttivo, dal quale deriverebbe l'affidamento alla CONSOB delle competenze in materia di trasparenza e regole di comportamento nell'offerta di prodotti finanziari di tutti i comparti, incluso quello assicurativo, nonché l'applicazione della disciplina CONSOB, in luogo di quella recata dal Codice e dal Regolamento attuativo, alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari/assicurativi emessi dalle imprese di assicurazione (individuati nei rami III, V e VI);
- che la mancanza di coordinamento tra fonti legislative di rango primario, quali il Codice e la legge sulla tutela del risparmio, rende necessario un intervento di raccordo da parte del legislatore tra il contenuto del T.U.F. e del Codice, nonché un coordinamento tra ISVAP e CONSOB, al fine di evitare che mutamenti della normativa di riferimento costringano gli operatori a rivedere soluzioni organizzative ed implementazioni procedurali appena adattate alla normativa regolamentare.

In considerazione degli impatti negativi che potrebbero derivare, anche a livello di perdita della competitività, per il settore bancario e assicurativo per effetto della mancanza di coordinamento nella produzione normativa e regolamentare, ABI, nel richiamare i principi sanciti dall'art. 191, commi 2 e 3, del Codice, chiede che vengano ripensati i contenuti del Regolamento, i relativi termini di entrata in vigore e che vengano attivate le opportune forme di coordinamento tra Autorità.

Rileva peraltro che il Codice assegna agli intermediari un termine di dodici mesi per l'iscrizione al registro (art. 343, comma 4), ma ciò presuppone che quest'ultimo sia stato istituito e reso operativo mediante apposito Regolamento attuativo da parte dell'Istituto, attività per la quale l'art. 355, comma 2, del Codice assegna all'ISVAP stesso un termine di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Si premette che il Codice prevede che l'istituzione del registro e l'emanazione del complesso delle disposizioni che, tra l'altro, individuano i requisiti per l'iscrizione degli intermediari nel registro stesso e stabiliscono le regole di comportamento, avvengano entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Codice.

Allo stato, la legge sul risparmio non ha abrogato i poteri dell'ISVAP in tema di vigilanza sulla trasparenza dei prodotti c.d. finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, essendosi limitata a raccordarli con quelli già attribuiti alla CONSOB. Ulteriori modifiche che dovessero essere apportate a tale regime, in particolare quelle conseguenti all'entrata in vigore dello schema del decreto legislativo "correttivo" della Legge 262/05, saranno oggetto di valutazione nei limiti in cui incideranno sull'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Quanto al coordinamento con altre Autorità dei mercati finanziari, assolutamente necessario, esso troverà attuazione nelle forme e nei termini di cui all'art. 20 della Legge 262/05.

Riguardo all'ambito di applicazione, si precisa che il presente Regolamento, al momento, comporta l'obbligatoria iscrizione al registro di tutti i soggetti che intermediano contratti assicurativi, inclusi quelli in cui la componente finanziaria è significativa.

ACB ritiene che:

- il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni del registro, previsto anche dal Codice, sarebbe in contrasto con il concetto di intermediario unitario stabilito dalla Direttiva 2002/92/CE, né servirebbe ad accrescere il livello di tutela del consumatore, considerato che ciascun intermediario è già tenuto ad informare il consumatore stesso circa la propria veste di consulente indipendente o di soggetto vincolato da accordi con imprese;
- la soggezione degli intermediari di cui alla sezione B all'obbligo di contribuzione al Fondo di garanzia, che si aggiunge a quello di stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile, costituisca una discriminazione di questi ultimi sia rispetto agli agenti, sia rispetto agli intermediari degli altri Stati europei - risultando l'Italia l'unico Paese che per i broker ha adottato tre su quattro delle forme di garanzia previste dall'art. 4, par. 4, della Direttiva 2002/92/CE - e sarebbe pertanto contraria sia allo spirito della Direttiva stessa sia alle regole dell'Antitrust;
- gli intermediari di cui alla sezione D sarebbero avvantaggiati rispetto alle altre categorie di intermediari iscritti al registro, non essendo per essi previsti requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti per esercitare la loro attività principale e non essendo gli stessi soggetti all'obbligo di copertura assicurativa della responsabilità civile per sé e per i loro collaboratori.

Le osservazioni non riguardano il Regolamento, ma il Codice.

## OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

### **Art. 2 (Definizioni)**

Eurizon Financial Group rileva che dovrebbero essere inserite le definizioni di “responsabile dell’attività di intermediazione” ed “addetto all’attività di intermediazione”, citati dall’art. 5, comma 3, lettera b), in quanto non risulterebbe chiaro se per “responsabili” si intendano anche quei soggetti, ad esempio i legali rappresentanti o gli amministratori di una società, che in virtù della carica ricoperta siano implicitamente responsabili della struttura distributiva che a loro funzionalmente riporti e se per “addetti all’attività di intermediazione” ci si riferisca agli addetti all’interno dei locali dell’intermediario.

Proposta accolta. E’ stata inserita la definizione di “responsabile dell’attività di intermediazione”. Con riferimento alla nozione di “addetto all’attività di intermediazione” si rinvia alle definizioni già formulate alle lettere a) e b) relative rispettivamente agli “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano” e agli “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”.

### **Lettera c)**

ACB osserva che la definizione di “agente” e quella di “mediatore” di cui alla lettera t) indurrebbero a ritenere che anche chi agisce in base a solo mandato senza rappresentanza od altro accordo commerciale con le imprese debba essere iscritto nella sezione A del registro. In merito, ACB ritiene invece che la formulazione della lettera a) dell’art. 109, comma 2, del Codice autorizzerebbe a pensare che l’intermediario di cui alla lettera b) possa legittimamente intrattenere mandati senza rappresentanza od altri tipi di accordi commerciali con le imprese. Impedire ai mediatori di intrattenere tali tipi di rapporti con le imprese significherebbe ridimensionarne la figura rispetto alla Direttiva europea 2002/92/CE e all’attuale situazione di fatto.

Osserva inoltre che la definizione di mediatore di cui alla lettera t) sarebbe in contrasto con la Direttiva europea e con l’art. 106 del Codice, che non prevedono il requisito della presenza di un incarico del cliente come costitutivo della figura più ampia dell’intermediario, nonché con l’art. 118, comma 2, del Codice, che nell’imporre l’obbligo di informare il cliente circa la presenza dell’autorizzazione a riscuotere i premi per conto dell’impresa, presuppone la possibilità della presenza di un accordo contrattuale che leghi il mediatore a quest’ultima.

Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. Si conferma che elemento caratterizzante la figura del mediatore, come espressamente previsto dall’art. 109, comma 2, lettera b), è l’agire su incarico del cliente. Ciò tuttavia non impedisce al mediatore di sottoscrivere accordi con le imprese di assicurazione, ad esempio finalizzati ad ottenere l’autorizzazione all’incasso dei premi con gli effetti liberatori di cui all’art. 118 del Codice, purché dagli stessi non derivi l’assunzione del potere di rappresentare l’impresa.

Eurizon Financial Group osserva che nella definizione di “agenti” rientrerebbero anche i produttori diretti di cui alla sezione C del registro e forse gli intermediari di cui alla sezione D, in qualità di soggetti che agiscono in nome e per conto di un’impresa di assicurazione. Chiede conferma di tale interpretazione e, in caso negativo, propone di riformulare la definizione escludendo espressamente tali soggetti.

Un promotore finanziario chiede se un soggetto iscritto nell’Albo dei promotori finanziari possa essere iscritto nella sezione A del registro in qualità di “intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione” e quindi continuare a svolgere entrambe le attività.

Nella definizione di “agente” – funzionale alla identificazione degli intermediari da iscrivere nella sezione A – non sono inclusi soggetti che trovano già collocazione in diversa sezione del registro, in forza delle loro qualità soggettive individuate in modo specifico dalle lettere c), d) ed e) del comma 2 dell’art. 109 del Codice.

Per la disciplina assicurativa non è cumulabile la qualifica di agente iscritto nella sezione A del registro e di promotore che distribuisce prodotti assicurativi per conto di un soggetto iscritto nella sezione D (situazione che ne determinerebbe l’iscrizione nella sezione E del registro). E’ viceversa consentito continuare a svolgere l’attività di promotore finanziario iscritto nel relativo Albo ed operare in qualità di intermediario assicurativo da iscrivere nelle sezioni A o E, nel rispetto dei requisiti richiesti per l’iscrizione in tali sezioni.

Eurizon Financial Group ritiene che sarebbe opportuno coordinare le definizioni di “attività di intermediazione assicurativa” e di “attività di intermediazione riassicurativa” di cui alle lettere c) ed e) con quanto previsto dall’art. 106 del Codice, sostituendo il riferimento ai “contratti” assicurativi e riassicurativi con quello ai “prodotti” assicurativi e riassicurativi, utilizzato dalla norma primaria.

Proposta non accolta. Il termine “contratti” è quello espressamente utilizzato, oltre che dal Codice civile, dalla Direttiva sull’intermediazione assicurativa nonché quello maggiormente idoneo a qualificare l’accordo negoziale riassicurativo.

### **Lettera d)**

AIBA chiede conferma che non costituisce attività di intermediazione quella del segnalatore, limitata alla presentazione di clienti all’intermediario.

L’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati.

Un broker chiede che nella definizione di “attività di intermediazione assicurativa” venga inclusa anche l’attività di consulenza assicurativa non finalizzata alla presentazione o proposta di contratti assicurativi. Osserva che si tratterebbe di attività correntemente svolta dai *broker* italiani, evidentemente non in forma esclusiva, specialmente quando vengono chiamati ad intervenire su contratti poliennali preesistenti, proponendo suggerimenti o interventi presso l’assicuratore o

l'agente per chiedere migliorie ed integrazioni. Sottolinea che l'esclusione dalla definizione in argomento comporterebbe il rischio di disconoscimento, in caso di errore professionale, sia da parte della compagnia che copre la r.c. professionale del broker, sia da parte del Fondo di garanzia, con nocumento del broker stesso e rischio di danno non risarcito per il cliente assicurato.

Proposta non accolta. L'attività di consulenza nel senso prospettato, anche se finalizzata non a presentare o proporre nuovi contratti alla clientela quanto piuttosto a suggerire integrazioni o modifiche ai contratti già stipulati, rientra comunque nella nozione di attività di intermediazione, in quanto attività di "collaborazione alla gestione ed esecuzione del contratto" (si veda l'art. 106 del Codice).

### **Lettera h)**

ACB osserva che la definizione di "contratti standardizzati" sarebbe troppo generica, poiché sembra ricomprendere la quasi totalità dei prodotti assicurativi di massa (vita e danni) o comunque *retail* e non contiene criteri utili a discriminare le situazioni in cui sarebbe opportuno ricorrere al consiglio di un esperto nell'intermediazione del prodotto stesso.

La definizione riprende quella utilizzata dall'art. 119 del Codice ed è in linea con l'analoga definizione contenuta nel Provvedimento Banca d'Italia del 2 febbraio 1999, il quale, relativamente all'attività bancaria fuori sede da parte di intermediari assicurativi, fa riferimento a prodotti standardizzati, intesi come "prodotti caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili".

### **Lettera j)**

AIBA chiede che vengano ricompresi nella definizione di "corsi in aula" anche i corsi seguiti in videoconferenza, in considerazione del fatto che i corsi impartiti in via telematica presso le Università sono legalmente riconosciuti.

Proposta accolta.

### **Lettera m)**

Un consulente propone di modificare la definizione di "formazione a distanza", in modo tale da ricomprendere anche quella che, attraverso l'utilizzo di una piattaforma WEB, viene erogata da docenti in videoconferenza con la possibilità per i discenti di interagire con i docenti stessi.

Si veda la posizione espressa in relazione alla lettera j).

### **Lettera s)**

ANIA ritiene che, dopo le parole "le dipendenze dell'intermediario" occorrerebbe eliminare la parola "o", che consentirebbe di identificare i locali dell'intermediario in ogni luogo, anche diverso dalle sedi e dalle dipendenze.

ASSILEA rileva che la presenza della disgiuntiva “o” avrebbe esteso il concetto di “locali dell’intermediario” anche ai locali che non costituiscono una dipendenza diretta dell’intermediario medesimo. Se così fosse, tenuto conto che le società di leasing operano “fuori sede” attraverso vari soggetti convenzionati i cui locali si intendono come locali del preponente, l’agente in attività finanziaria dovrebbe iscriversi nella sezione E del registro; i suoi dipendenti che operano esclusivamente all’interno dei suoi locali non sarebbero tenuti all’iscrizione ma ai soli obblighi di formazione.

La disgiuntiva “o” viene eliminata, in quanto trattasi di un refuso.

ANAGINA chiede di rivedere la definizione di “locali dell’intermediario” al fine di chiarire se essa includa solo i locali degli intermediari iscritti nella sezione A o anche quelli degli intermediari iscritti nella sezione E.

Proposta accolta. La definizione viene integrata per chiarire che i locali sono le sedi o le dipendenze in cui operano gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D.

### **Lettera t)**

Un broker chiede che nella definizione venga ricompreso l’istituto del Lloyd’s Coverholder, che consente ai broker italiani di sottoscrivere rischi per conto di assicuratori dei Lloyd’s.

Non si ritiene di modificare la definizione, che è in linea con la nozione contenuta nel Codice. Resta al momento ferma l’operatività consentita alla richiamata figura, in ragione della peculiare struttura ed organizzazione dei Lloyd’s.

### **Art. 3 (Ambito di applicazione)**

ANIA rileva che il comma 2, nel richiamare la disciplina applicabile alle fattispecie ivi contemplate, trascura la Parte II, Titolo I, Capo I, Sezione VI del Regolamento che concerne proprio la disciplina dell’iscrizione nella sezione E. Propone, pertanto, l’inserimento del predetto riferimento.

Relativamente al comma 3, rileva che, ricorrendo entrambe le condizioni ivi previste in caso di stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva, il contraente, esercitando attività di intermediazione assicurativa, dovrebbe essere iscritto in una delle sezioni del registro. Chiede di valutare la compatibilità con l’ordinamento civilistico dell’equiparazione della stipulazione di polizze collettive all’attività intermediativa, nonché la circostanza che l’obbligo di iscrizione nel registro, in taluni casi, potrebbe essere sproporzionato rispetto all’attività esercitata.

Assinform esprime soddisfazione per la regolamentazione dei contratti in forma collettiva, senza la quale gli stessi avrebbero potuto costituire uno strumento per l’aggiramento delle norme previste dal Codice.

ASSILEA, dopo avere richiamato la nozione e le caratteristiche del contratto di locazione finanziaria, rileva che la società di leasing assume il solo rischio di credito, in relazione al quale l’assicurazione sul bene ha carattere strumentale volto a dare

certezza alla “garanzia intrinseca dell’operazione”. Fa presente che nella prassi sussistono due soluzioni: a) l’utilizzatore si impegna ad assicurare il bene presso una compagnia di sua scelta, con clausola di vincolo a favore della concedente; b) in alternativa, molte società di leasing offrono ai propri clienti la possibilità di aderire a polizze collettive o a polizze quadro stipulate con le imprese di assicurazione.

Rileva, inoltre, che al ricorrere delle condizioni indicate nel comma 3, l’offerta di polizze collettive (nelle quali la società di leasing è sia contraente che beneficiario, mentre l’utilizzatore è l’assicurato) sembrerebbe rientrare nell’attività di intermediazione assicurativa. Tuttavia, ciò sembra in contrasto con l’art. 1891 c.c. che, in materia di assicurazione per conto di chi spetta, contempla l’allocazione dell’obbligazione di pagamento in capo all’assicurato. Pertanto, premesso che la formulazione del comma 3 appare generica, chiede se qualora la società di leasing, oltre al premio, chieda al cliente un corrispettivo assoggettato ad IVA per il servizio reso, si tratti di attività intermediativa oppure, considerato il suo stesso interesse primario all’assicurazione del bene, se ciò debba essere escluso.

Con riferimento, invece, alle polizze quadro (in cui la società di leasing è contraente, assicurato e beneficiario), tenuto conto che l’utilizzatore del bene non conclude mai alcun contratto, ma beneficia degli effetti di un contratto stipulato dalla società di leasing, ritiene che non siano presenti gli estremi dello svolgimento di attività intermediativa secondo i canoni comunitari. Chiede conferma di tale interpretazione con riferimento al comma 3. Aggiunge che, in caso contrario, si creerebbero notevoli difficoltà alle società di leasing, che non potrebbero più offrire detto servizio ai propri clienti, atteso che la possibilità di iscrizione nella sezione D del registro è riservata solo agli intermediari di cui all’art. 107 del TUB, in modo contrario allo stesso TUB che, invece, per l’esercizio delle attività finanziarie, prevede la necessità della sola iscrizione nell’elenco generale tenuto dall’UIC e non anche l’iscrizione ex art. 107 TUB. Pertanto, stante il divieto normativo, l’unica soluzione in questi casi sarebbe la possibilità di operare non come intermediari assicurativi, attraverso le polizze quadro. Chiede infine che, anche nell’ipotesi in cui permanga l’equiparazione delle polizze collettive all’intermediazione, si preveda un’espressa esclusione per quelle polizze strumentali ed accessorie ai contratti di leasing.

ASSOFIN, dopo aver esposto le caratteristiche del credito al consumo, rileva che lo schema di Regolamento non ha tenuto conto dei caratteri di standardizzazione ed accessorietà che caratterizzano i contratti assicurativi legati a detta attività, specie con riferimento alle reti distributive, alla formazione, alle regole in materia di comportamento e trasparenza. Peraltro, nelle ipotesi delle garanzie assicurative legate al credito al consumo, la standardizzazione è ulteriormente caratterizzata dalla connessione con il prodotto principale e ciò avrebbe reso imprescindibile una disciplina *ad hoc*. Inoltre, relativamente al comma 3, espone quanto detto anche da ASSILEA circa la contrarietà all’art. 1891 c.c., precisando che il termine polizze collettive comprende fattispecie tra loro differenti, per cui la relativa disciplina andrebbe modulata sulle differenti caratteristiche. Ancor più problematico è ricondurre all’attività di intermediazione la stipula di polizze collettive o coperture assicurative che accedono a finanziamenti da erogarsi mediante cessione di quote dello stipendio, laddove la presenza di una copertura assicurativa a tutela dell’istituto mutuante è resa obbligatoria dalla legge. Ancor più evidente sarebbe la criticità rispetto ai prestiti erogati dall’INPDAP in relazione ai quali, l’Istituto stesso può prestare copertura assicurativa, non potendo, però, immaginarsi l’iscrizione dell’INPDAP nel registro degli intermediari. Inoltre, non è chiaro a quale sezione

dovrebbe iscriversi il soggetto che stipula la polizza collettiva. Propone di riformulare il comma 3, in modo da escludere dall'alveo di disciplina dell'intermediazione le polizze collettive quando queste presentino i requisiti della strumentalità ed accessorietà ad un contratto di finanziamento ovvero ad un bene o nell'ipotesi in cui la copertura assicurativa sia prevista come obbligo di legge.

ANAGINA propone l'esplicita esclusione dall'equiparazione di cui al comma 3 e dal conseguente obbligo di iscrizione, dei soggetti che stipulino occasionalmente polizze collettive nell'ambito di un'attività diversa dall'intermediazione assicurativa.

ACB osserva che il comma 2 dell'articolo dovrebbe prevedere l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro anche per coloro che svolgono occasionalmente l'intermediazione assicurativa su incarico di intermediari di cui alla sezione D, e non solo per quelli che la svolgono su incarico di agenti o mediatori.

UFI chiede di inserire nel comma 3 un'esplicita previsione di non applicabilità del Regolamento alle coperture assicurative, di cui al D.P.R. 180/1950, relative ai finanziamenti "contro cessione del quinto dello stipendio". Ciò in relazione alle caratteristiche di tali coperture, obbligatorie, di contenuto non negoziabile e per le quali la banca e/o l'intermediario finanziario erogante, pur essendo contraente del contratto di assicurazione nonché unico beneficiario dell'eventuale indennizzo, non commercializzerebbe alcun prodotto assicurativo. Fa altresì presente che con riferimento ai prestiti erogati dall'INPDAP, in relazione ai quali quest'ultimo può prestare copertura assicurativa, l'INPDAP stesso non sembra rientrare tra i soggetti chiamati ad iscriversi nel registro degli intermediari.

Le stesse osservazioni sono state presentate da ABI che, in generale, chiede di riformulare il comma 3 nel senso di escludere dall'alveo della disciplina dell'intermediazione le polizze collettive, quando queste presentino i requisiti della strumentalità ed accessorietà ad un contratto di finanziamento ovvero ad un bene o nei casi in cui la copertura assicurativa sia obbligatoria per legge. Sul punto, ABI osserva che:

- il Regolamento non avrebbe tenuto conto del fatto che le polizze in argomento sono connotate da un accentuato livello di standardizzazione ed accessorietà rispetto ad un contratto di finanziamento e che non possono non essere distribuite attraverso reti commerciali dedicate in via largamente prevalente alla vendita di prodotti o servizi non assicurativi, senza che ciò determini la cessazione delle vendite di tali prodotti;
- la disposizione del comma 3 introdurrebbe una presunzione legale in contrasto con l'art. 1891 c.c. laddove prevede che si configuri attività di intermediazione in presenza di due elementi, quali il pagamento del premio a carico dell'assicurato e il pagamento di un compenso al contraente a qualsiasi titolo. Ciò in quanto, dal disposto dell'art. 1891 c.c., da un lato, non sarebbe possibile desumere l'elemento della gratuità quale elemento essenziale del contratto per conto, dall'altro (cfr. art. 1891, comma 4, c.c.), emergerebbe con chiarezza la presunzione opposta, ovvero che elemento tipico di tale contratto sarebbe l'allocazione dell'obbligazione di pagamento a carico dell'assicurato;
- la generale riconduzione delle polizze collettive nell'ambito dell'attività di intermediazione mal si adatta alle diverse fattispecie di polizze di tale tipo, con particolare riferimento a quelle che prevedono coperture assicurative meramente

strumentali a contratti di finanziamento, in quanto svuoterebbe di contenuto il predetto elemento della strumentalità. Tale criticità sarebbe maggiore con riguardo alle coperture assicurative, obbligatorie per legge, che accedono a finanziamenti da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio in considerazione del fatto che l'obbligo di iscrizione al registro e l'applicabilità della disciplina sull'attività di intermediazione per i contraenti di tali polizze comporterebbero la cessazione della vendita di tali prodotti da parte del finanziatore, in caso mancata iscrizione al registro, o l'allungamento dei tempi di erogazione del finanziamento, se non addirittura la mancata concessione dello stesso, ove l'intermediario finanziario dovesse attendere che il cliente che chiede il finanziamento ottenga da soggetti iscritti al registro la relativa copertura assicurativa;

- non risulta chiaro a quale sezione del registro dovrebbe iscriversi il contraente per conto della polizza collettiva che non svolga altra attività di intermediazione. In merito, ABI chiede di riformulare gli artt. 69, comma 1, lett. b) e 70, comma 1, lett. b), con l'aggiunta del riferimento all'esistenza di contratti collettivi.

CENTROVITA ritiene che la previsione del comma 3 non coincida con l'art. 1891 del codice civile, il quale disciplina e tipizza il contratto assicurativo "per conto", prevedendo espressamente aspetti di onerosità (in particolare il comma 4) dello stesso, nonché la qualifica del contraente come parte contrattuale e non come intermediario di interessi altrui. Fatto presente, inoltre, che nelle polizze in questione vi è sempre un interesse del contraente alla copertura assicurativa sia del contraente sia dell'assicurato, chiede la riformulazione del comma, con la dichiarazione della non applicabilità della disciplina della intermediazione assicurativa ai contratti in forma collettiva.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna osserva che nel settore dell'intermediazione opera un numero rilevante di persone che si occupano soltanto di aspetti limitati (incasso quietanze, raccolta documenti e firme su polizze già emesse, raccolta e trasmissione denunce di sinistro, fissazione appuntamenti per l'intermediario), svolgendo un ruolo, fra segnalatore ed esattore, riconducibile al punto 12 delle considerazioni preliminari della Direttiva 2002/92/CE. Ritiene che tali persone, anche considerata la normale saltuarietà del loro lavoro, possano non essere iscritte nella sezione E del registro, rinviando la regolamentazione dei loro rapporti all'autonomia dell'intermediario e/o ad accordi fra l'intermediario e la compagnia. Le stesse considerazioni sono estese alle Organizzazioni che ricevono provvigioni a seguito di Convenzioni di categoria o simili, che si limitano a fornire servizi scontati ai propri iscritti senza partecipare all'intermediazione in senso stretto. Viene proposta, a tal fine, la modifica del comma 5 o l'inserimento di un comma 7 che specifichi meglio le esclusioni segnalate.

Proposte non accolte in quanto un elemento che caratterizza l'attività di intermediazione è la percezione di un compenso da parte del soggetto che la esplica. Le polizze collettive, come utilizzate nella prassi, fuoriescono dal disposto dell'art.1891 c.c., non integrando una tipologia di contratti per conto altrui, ma una vera e propria intermediazione, con obbligo di pagamento del premio a carico del cliente (acquirente del bene o del servizio) e percezione di un compenso da parte del "contraente".

Quanto al richiamo al presunto contrasto con l'art. 1891, comma 4, c.c., il quale ammetterebbe il carattere oneroso delle polizze in questione, si osserva che la norma codicistica si riferisce a polizze stipulate per conto altrui o per conto di chi spetta, in cui il contraente anticipa il premio, con conseguente copertura del rischio e correlato diritto a recuperare la somma anticipata a titolo di premio nonché le eventuali spese dirette, senza prevedere in alcun modo un corrispettivo a favore del contraente.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche per i casi in cui l'obbligo della copertura assicurativa sia imposto dalla legge, rilevando unicamente, ai fini della qualificazione di intermediazione assicurativa, la percezione di un compenso.

D'altro canto, il carattere accessorio o secondario delle coperture in parola rileva ai fini dell'eventuale esclusione dalla disciplina sull'intermediazione assicurativa solo nel concorso con gli altri precisi requisiti previsti dalla normativa comunitaria e dal Codice (si veda l'articolo 107).

Peraltro, volendosi tener conto della necessità di ricondurre gradualmente negli schemi del Regolamento attività che nel tempo si sono consolidate in senso diverso, viene introdotta una norma transitoria che consentirà l'adeguamento delle situazioni in essere.

ANIA, relativamente al comma 4, propone che le norme comportamentali di cui al Titolo II della parte III del Regolamento, applicabili ai dipendenti d'impresa, siano modulate in funzione della tipologia dei contratti di assicurazione intermediati.

Proposta non accolta, per le motivazioni espresse nei riscontri alle osservazioni sub artt. 17 e seguenti.

## **Art. 4 (Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)**

### **Comma 2**

ANIA, con riferimento all'art. 112, comma 5, del Codice, che prevede che in caso di società iscritta nella sezione E, vadano iscritte nel registro anche le persone fisiche addette all'attività di intermediazione senza precisare se si tratti di persone che operano all'interno o all'esterno dei locali della società, rileva che l'art. 4 prevede che nella lettera E vadano iscritti tutti gli addetti all'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, o D.

Ciò tuttavia non sembra coerente né con l'art. 42, che disciplina lo svolgimento dell'attività di intermediazione da parte di addetti "all'interno" dei locali di qualunque intermediario per il quale operano, né con la definizione recata dall'art. 2, comma 1, lettera b).

Il diverso regime cui dovrebbero essere sottoposti i collaboratori "interni" degli intermediari iscritti in sezione E, rispetto ai collaboratori "interni" degli altri intermediari, crea una disparità di trattamento, soprattutto alla luce dell'identità dei requisiti di formazione professionale previsti per tutti i collaboratori, "interni" ed "esterni". Chiede una rivisitazione dell'impostazione seguita e propone di eliminare il periodo "iscritto nella sezione A, B o D" per coerenza con l'art. 2, comma 1, lett. b),

che, nella definizione dei collaboratori operanti all'interno dei locali dell'intermediario, non reca alcuna eccezione per i collaboratori "interni" dei soggetti iscritti in sezione E.

ANAGINA ritiene che nella sezione E dovranno essere iscritti non solo tutti coloro che svolgono attività di intermediazione per gli iscritti alla sezione A al di fuori dei loro locali, ma anche coloro che svolgono attività di intermediazione per gli iscritti nella sezione E (subagenti, produttori) sia all'interno che all'esterno dei locali di questi ultimi. Pertanto, gli unici a non dovere essere iscritti nel registro sarebbero gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa all'interno dei locali in cui opera l'intermediario iscritto alla sezione A. Se questa è l'interpretazione (e ANAGINA ne chiede conferma), non risulterebbe chiaro l'ultimo capoverso del comma 1 dell'art. 42, posto che gli addetti degli intermediari iscritti nella sezione E sono già in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in quanto obbligatoriamente iscritti nella sezione E.

ACB ritiene che la mancata menzione nella sezione E dei dipendenti o dei collaboratori degli intermediari che operano all'interno dei locali non sarebbe coerente con l'art. 109, comma 4, del Codice, che ne prescrive l'iscrizione in tale sezione, né con la formulazione dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Regolamento, da cui pure risulta che tali soggetti devono essere iscritti.

Sulla base delle proposte e delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno chiarire il regime delle iscrizioni nella sezione E ed apportare talune modifiche al regolamento.

Va premesso che, in base al disposto dell'art. 109, comma 2, lettera e), del Codice, l'intermediario a cui fare riferimento per individuare se un'attività è svolta "fuori" o "dentro" i locali è l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Conseguentemente, la sezione E deve accogliere tutti i soggetti che per conto di uno di tali intermediari svolgono, direttamente o indirettamente, attività di intermediazione al di fuori dei locali di questi ultimi. Ad esempio, nella sezione E vanno iscritti sia il subagente di un agente iscritto in A sia i collaboratori del subagente, in quanto entrambi svolgono attività al di fuori dei locali dell'agente.

Al fine di chiarire tale impostazione, vengono riformulate le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) ed s) ed integrato l'art. 42.

Inoltre, vengono modificati l'art. 5, comma 3, lettera b) e l'art. 21 al fine di prevedere espressamente che nella sezione E devono essere iscritti anche i dipendenti ed i collaboratori di un intermediario persona fisica iscritto nella medesima sezione che svolgono attività di intermediazione assicurativa.

### **Comma 3**

ANIA propone di modificare il comma come segue: *"Nel registro è data evidenza degli intermediari temporaneamente non operanti"*, atteso che nella bozza di Regolamento ciò è previsto per agenti e broker persone fisiche, ma non per agenti e broker persone giuridiche e per le altre categorie di intermediari, per i quali pure è prevista la cancellazione dal registro in caso di mancato esercizio dell'attività per oltre tre anni.

Proposta accolta, relativamente all'indicazione della inoperatività per le società iscritte nelle sezioni A e B, in quanto, ai fini della tutela del consumatore, non appare giustificato un trattamento diverso rispetto alle persone fisiche iscritte nelle medesime sezioni. Sia per le persone fisiche che per le società, infatti, l'indicazione di inoperatività è collegata alla insussistenza della copertura assicurativa della responsabilità civile.

L'Autorità ritiene inoltre che, sempre in un'ottica di tutela degli assicurati, sia importante dare evidenza anche dell'inoperatività dei soggetti iscritti nella sezione D, per i quali, non sussistendo in base al Codice l'obbligo di stipulazione della polizza, l'inoperatività risulta collegata all'inesistenza di incarichi o accordi commerciali per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa.

Si ritiene invece che il concetto di inoperatività, come sopra delineato, non si attagli agli intermediari iscritti nelle sezioni C ed E, dal momento che essi agiscono sotto la piena responsabilità di un'impresa o di un intermediario e, per quanto concerne i soggetti di cui alla sezione E, sono anche inclusi nella polizza stipulata dall'intermediario per il quale operano. Inoltre, i soggetti di cui alle sezioni C ed E sono iscritti nel registro esclusivamente in virtù del ruolo assunto rispetto alle imprese o agli intermediari di riferimento. Ne consegue che se viene meno questo ruolo, la loro permanenza nel registro non è più giustificata e l'impresa o l'intermediario che se ne avvale devono chiederne la cancellazione, che sarà disposta dall'ISVAP salvo che i predetti soggetti non collaborino con altri intermediari. Per essi, pertanto, il mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, non potrà protrarsi per il triennio previsto dall'art. 113, comma 1, lettera c) del Codice.

AIBA ritiene che l'espressione "intermediario temporaneamente inattivo", quando riferita al broker, non può non indicare chi ha sostenuto la prova di idoneità per l'iscrizione all'albo o è iscritto all'albo di cui alla legge n. 792/1984 ed esercita la sua attività in nome e per conto di una società iscritta nella sezione B. In merito:

- osserva che ricondurre la temporanea inattività alla mancata attribuzione di incarichi da parte del cliente, come risulterebbe dalla definizione di cui all'art. 109, comma 2, lett. b), del Codice e dall'art. 1, lett. t), del Regolamento, si presterebbe facilmente all'elusione di alcuni degli obblighi previsti per gli intermediari di cui alla sezione B, come ad esempio la stipulazione della polizza di assicurazione della responsabilità civile;
- premesso che l'art. 4, par. 1, comma 4, della Direttiva 2002/92/CE impone nell'ambito delle società di intermediazione un'elevata qualificazione professionale sia per le persone fisiche responsabili di tale attività, sia per tutti gli addetti, chiede che gli intermediari operanti in qualità di addetti all'attività di intermediazione di società di cui alla sezione B possano mantenere l'iscrizione nella medesima sezione, piuttosto che essere iscritti nella sezione E.

Propone pertanto, per quanto riguarda gli intermediari di cui alla sezione B, di eliminare nel comma 3 e conseguentemente negli articoli 36, comma 1, lett. e), 36, comma 2 e 37, comma 1, lett. b), il riferimento alla temporanea inattività e di prevedere che nella sezione B venga data evidenza dell'attività svolta in qualità di addetto all'attività di intermediazione di società iscritte nella medesima sezione. Analogamente, propone di riferire l'art. 5, comma 2, lett. d) esclusivamente agli iscritti nella sezione A, precisando che nel caso di attività svolta presso una società iscritta nella sezione B, debba essere indicata nel registro la data di inizio e di

eventuale cessazione del rapporto. Di conseguenza, propone di effettuare le seguenti modifiche:

- art. 5, comma 2, lett. b): aggiungere, nell'elencazione delle qualifiche di esercizio degli intermediari iscritti nella sezione B, quella di addetto all'attività di intermediazione di società iscritte nella medesima sezione;
- art. 36, comma 1: aggiungere la lett. f) che, in sostituzione del riferimento della lett. e) all'inizio dell'eventuale periodo di inattività, preveda la comunicazione all'ISVAP della cessazione del rapporto con una società iscritta nella sezione B e l'eventuale avvio del rapporto con altra società iscritta nella medesima sezione;
- art. 36, comma 2, primo capoverso: sostituire per gli intermediari di cui alla sezione B l'obbligo di comunicazione della ripresa dell'attività con quello di comunicazione del passaggio dall'esercizio dell'attività presso società di cui alla sezione B all'esercizio dell'attività in forma autonoma;
- art. 37, comma 1, lett. b): prevedere che le persone fisiche iscritte nella sezione B che operano come addetti all'attività di intermediazione, rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte nella medesima sezione non siano soggetti all'obbligo di stipula della polizza e di versamento del contributo al Fondo di garanzia, bensì soltanto all'obbligo del pagamento del contributo di vigilanza;
- art. 64, comma 2: sostituire la previsione dell'iscrizione nella sezione B come inoperativi degli intermediari che attestino di non aver assolto all'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione con la previsione dell'iscrizione in B in qualità di addetti all'attività di intermediazione per coloro che attestino di operare con tale qualifica, con ripresa dell'obbligo di stipulare la polizza al momento di avvio dell'attività in forma autonoma.

Si concorda sull'osservazione che l'inattività del soggetto iscritto nella sezione B, sia esso persona fisica o società, non possa essere ricondotta all'assenza di incarichi da parte del cliente. Piuttosto l'inoperatività, come detto, è da riferire all'assenza della copertura assicurativa. Ne consegue che un soggetto persona fisica iscritto nella sezione B, che esercita la sua attività in nome e per conto di una società iscritta nella medesima sezione, non potrà essere indicato nel registro come inoperativo, qualora la società per la quale opera abbia stipulato la polizza della responsabilità civile (e sia quindi operativa), in quanto lo stesso è incluso nella copertura di tale polizza.

Non si ritiene di aderire alla proposta di aggiungere nell'elencazione delle qualifiche di esercizio degli intermediari iscritti nella sezione B quella di "addetto all'attività di intermediazione" per conto di società iscritte nella medesima sezione, dal momento che, secondo quanto previsto dagli artt. 109, comma 2, lett. e) e 111, comma 5, del Codice, gli "addetti all'intermediazione", se operano al di fuori dei locali dell'intermediario, sono iscritti nella sezione E mentre, se operano all'interno, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione.

Per quanto riguarda gli obblighi di stipulazione della polizza, di pagamento del contributo di vigilanza e di quello al Fondo di garanzia da parte degli iscritti nella sezione B che operano come rappresentanti legali, amministratori delegati o direttori generali di società iscritte in tale sezione si fa presente che:

- detti soggetti non sono tenuti all'obbligo di stipulazione della polizza in quanto inclusi nella copertura della polizza stipulata dalla società; nel caso in cui sommino a tale attività lo svolgimento dell'attività in proprio, sono tenuti alla stipulazione di una propria polizza;

- le norme relative alla contribuzione al Fondo di garanzia saranno fissate dal Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'ISVAP, ai sensi dell'art. 115 del Codice;
- detti soggetti sono tenuti al versamento del contributo di vigilanza, nelle misure che saranno fissate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'ISVAP, ai sensi dell'art. 336 del Codice.

#### **Comma 4**

SNA sottolinea la presenza nel mercato assicurativo di agenti di assicurazione che, titolari di uno o più mandati agenziali, anche per alcune categorie specifiche di rischio, oppure in attesa di conferimento di un mandato agenziale, operano anche in forza di rapporti di collaborazione di natura subagenziale o di produzione. Osserva che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 120 del Codice, gli iscritti nelle sezioni A e B sono certamente legittimati a svolgere le attività previste per gli iscritti nella Sezione E.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna osserva, anche in vista del plurimandato, che l'attività degli iscritti nella sezione A sia sovraordinata - e quindi comprensiva - a quella degli iscritti nella sezione E, per cui dovrebbero essere evitati i passaggi iscrizione/cancellazione/reiscrizione, costituenti inutili complicazioni.

Un agente evidenzia il caso degli agenti, plurimandatari di norma o comunque operanti con compagnie che non esercitano tutti i rami, che saranno iscritti alla Sezione A e che intrattengono rapporti di "intermediazione subordinata", ad esempio con contratti di subagenzia o altro tipo d'accordo, con colleghi agenti che collaborano con altre compagnie, in monomandato o meno, per alcune tipologie d'affari. In questo caso, a suo avviso, sembrerebbe che il regolamento richieda l'iscrizione di questi agenti, già iscritti nella sezione A, anche nella sezione E. Pertanto suggerisce di prevedere l'esenzione dall'iscrizione nella sezione E per gli addetti all'attività di intermediazione già iscritti nella sezione A.

Proposte parzialmente accolte. Il quadro normativo delineato dal Codice e segnatamente dall'art. 109, comma 2, vieta la contemporanea iscrizione dell'intermediario in più sezioni del registro. Ciò è funzionale al corretto inquadramento di ciascun intermediario nelle diverse sezioni in virtù della loro specifica qualifica soggettiva e tiene conto della circostanza che a ciascuna sezione corrispondono ruoli e regimi di responsabilità diversi. Il comma 4 dà attuazione a tale previsione.

Del resto, l'iscrizione nella sezione A è prevista esclusivamente per l'intermediario cui l'impresa (e non un altro intermediario) ha conferito un incarico di distribuzione. Peraltro, considerate le intervenute disposizioni della legge 248/2006 (c.d. Legge Bersani) in materia di plurimandato per il ramo r.c.auto, viene consentito agli intermediari di cui alla sezione A di svolgere l'attività di intermediazione di cui alla sezione E, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi esclusivamente il ramo r.c. auto (ramo 10, di cui all'art. 2, comma 3, del Codice). Di ciò verrà data evidenza nel registro.

## **Art. 5 (Persone fisiche)**

### **Comma 1**

SNA, dal combinato disposto degli artt. 5, comma 1, 6, 7, 36, comma 1 e 36, comma 2, del Regolamento, deduce che l'informazione nel registro relativamente all'impresa assicurativa per la quale l'agente (persona fisica o società) e il produttore sub sezione C operano, viene gestita esclusivamente dall'impresa mandante. Tale gestione unilaterale potrebbe dar luogo a contenziosi con le mandanti e, principalmente, risulterebbe in contrasto con quanto disposto dall'art. 109, comma 6, del Codice e con altre disposizioni del Codice e del Regolamento che prevedono che l'iscrizione degli agenti (e le eventuali variazioni dei dati dagli stessi precedentemente comunicati) avvenga su iniziativa e richiesta degli agenti stessi. Chiede, pertanto, la soppressione dell'art. 36, comma 3, in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera d) e dall'art. 6, comma 1, lettera e).

Si aderisce all'osservazione, prevedendo, in aggiunta all'obbligo di comunicazione posto a carico delle imprese mandanti, analogo obbligo a carico degli iscritti nella sezione A. L'art. 36 del regolamento viene conseguentemente integrato.

SNA segnala la mancata previsione nell'articolo dell'indicazione del luogo ove opera l'intermediario persona fisica, a differenza di quanto invece espressamente previsto per le società, e chiede di integrare la disposizione.

Proposta accolta con riferimento agli intermediari di cui alle sezioni A e B.

UNAPASS osserva che l'articolo non tiene conto dell'esercizio dell'attività assicurativa nella forma coagenziale e chiede che vengano adottate delle integrazioni (sia all'art. 5 medesimo, che agli artt. 6, 63 e 65) per superare le possibili difficoltà cui andrebbero incontro gli agenti persone fisiche che esercitano la loro attività nella predetta forma coagenziale.

L'osservazione non richiede modifiche del testo. Infatti, se l'esercizio dell'attività coagenziale avviene in forma di società di fatto, ciò ha solamente rilievo interno all'agenzia e l'intermediario, potendo operare anche disgiuntamente ed individualmente, dovrà rispettare le regole ordinarie, a nulla rilevando l'indicazione specifica nel registro dell'esistenza della coagenzia. Viceversa, se l'attività è esercitata in forma societaria, il responsabile dovrà risultare come tale dal registro, indipendentemente dal fatto che il mandato sia attribuito in forma agenziale o coagenziale. In definitiva, l'esercizio della predetta attività in coagenzia non modifica i termini della questione, ritenendosi sufficiente applicare la disciplina ordinaria in tema di esercizio individuale o societario dell'attività.

### **Comma 2**

ANIA rileva che tra le informazioni relative a tutte le persone fisiche andrebbe inserita la data di inizio e di eventuale termine dell'attività, in quanto la disciplina sulla cancellazione dal registro per mancato esercizio dell'attività, senza giustificato

motivo, per oltre tre anni, non fa alcuna distinzione tra le varie figure di intermediari (cfr. art. 113, comma 1, lett. c) del Codice). Conseguentemente, andrebbe soppressa la lettera d) del comma 2 dell'art. 5.

Proposta non accolta. Rimane ferma l'indicazione sulla inoperatività, secondo le determinazioni espresse sub art. 4, comma 3.

Secondo SNA la previsione di cui all'art. 5, comma 2, dell'indicazione nel registro della data di inizio o di eventuale termine del periodo di inattività dei soggetti iscritti nelle sezioni A e B contrasta con il disposto dell'art. 109, comma 3, del Codice, che limiterebbe l'indicazione alla mera espressione "non operante", configurando un vero e proprio diritto dell'intermediario all'iscrizione anche senza essere operante. La norma pertanto dovrebbe essere modificata, prevedendo semplicemente l'indicazione della non operatività del soggetto.

Proposta non accolta. Si ritiene che l'indicazione del periodo di inattività tuteli maggiormente il consumatore. Inoltre l'indicazione assume rilevanza ai fini dell'individuazione del termine del triennio di inattività cui consegue la cancellazione ex art. 113, comma 1, del Codice. Resta inteso – ed emerge con chiarezza da altre norme del Regolamento – che inoperante è l'intermediario iscritto nelle sezioni A o B del registro senza copertura assicurativa il quale, tuttavia, fino al compimento del predetto triennio, rimane iscritto nel registro.

### **Comma 3**

ANIA rileva che tra le informazioni che recherà il registro per quanto riguarda gli intermediari iscritti nella sezione E, andrebbe aggiunto il riferimento alla o alle imprese di assicurazione per cui opera l'intermediario principale, al fine di rendere immediata evidenza dei prodotti che il soggetto è abilitato a distribuire.

Proposta accolta. La disponibilità dell'informazione potrà realizzarsi previa completa acquisizione dei dati necessari, una volta istituito il registro. A tal fine viene introdotta nell'art. 36 una disposizione diretta ad acquisire periodicamente tali dati.

Secondo SNA la previsione di cui agli artt. 5, comma 3, lettera a) e 6, comma 3, lettera a), circa l'indicazione dell'intermediario che si avvale dell'iscritto nella sezione E, limiterebbe per quest'ultimo la possibilità di essere collaboratore di più intermediari (circostanza che invece - ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) - sarebbe riconosciuta agli iscritti alla sezione C, in contrasto con quanto previsto dall'art. 109, comma 2, lettera c) del Codice). Chiede quindi modifiche alle due norme in conformità al rilievo avanzato.

Le norme richiamate non escludono la possibilità per un iscritto nella sezione E di agire per più intermediari. In ogni caso la formulazione letterale viene rivista a fini di maggior chiarezza.

UNAPASS suggerisce di includere nella previsione di cui al comma 3 lettera b) anche la figura dell'addetto all'attività d'intermediazione di una persona fisica - e non solo di una società, iscritta nella sezione E (ad esempio il dipendente di un subagente che non opera in forma societaria), anche in considerazione della corrente diffusione di tale fattispecie.

Proposta accolta. Si vedano sul punto le motivazioni espresse con riguardo all'art. 4, comma 2.

## **Art. 6 (Società)**

### **Comma 1**

ANIA chiede che sia inserita la data di inizio e di eventuale termine di attività per le società iscritte nella sezione E.

Proposta non accolta per le motivazioni espresse sub art. 5, comma 2.

### **Comma 2**

ACB rileva che la previsione dell'obbligo di iscrizione nella sezione B del registro, oltre che per il responsabile dell'attività di intermediazione come previsto per la sezione A, anche per il legale rappresentante, l'amministratore delegato e il direttore generale di società che intendono essere iscritte nella medesima sezione, sarebbe un ingiustificato appesantimento derivante dalla vecchia normativa, oltre a costituire un freno all'attività svolta dai mediatori in forma societaria; formula le stesse osservazioni con riferimento alla previsione dell'art. 13, comma 2.

La previsione discende dal disposto dell'art. 112, comma 2, del Codice.

### **Comma 3**

ANIA rileva che si dovrebbe indicare l'impresa o le imprese per cui opera l'intermediario principale. Inoltre, propone di sostituire la lettera c) del comma 3 come segue: "*cognome, nome e numero di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera*", in modo che tra i collaboratori degli intermediari che operano all'interno dei locali (da non assoggettare ad iscrizione) siano ricompresi anche i collaboratori "interni" dei soggetti iscritti nella sezione E, anche in forma societaria.

Proposta accolta relativamente all'indicazione dell'impresa per cui opera l'intermediario di cui alle sezioni A e D (cfr. art. 5, comma 3). La proposta di sostituzione della lettera c) non è accolta per le motivazioni espresse sub art. 4, comma 2.

### **Art. 8 (Requisiti per l'iscrizione)**

SNA, con riguardo al requisito di cui alla lettera d), propone le seguenti modifiche:

- in mancanza della polizza, l'intermediario dovrebbe essere iscritto nella sezione A o B del registro, con l'indicazione di non operatività, salvo che operi in forza di rapporti di collaborazione con altri intermediari iscritti ed operativi, essendo in tal caso l'obbligo assolto da quest'ultimo soggetto;
- precisazione che l'obbligo assicurativo a carico di un intermediario persona fisica non possa sovrapporsi all'obbligo di analoga copertura assicurativa prevista quale requisito per l'iscrizione delle società, dal momento che la polizza stipulata da quest'ultima deve includere i responsabili dell'attività di intermediazione, a loro volta iscritti.

Con l'espressione "essere in possesso della copertura della polizza di responsabilità civile" si intendeva fare riferimento sia al caso in cui il soggetto abbia stipulato una polizza in proprio sia al caso in cui lo stesso sia incluso nella copertura assicurativa della società per la quale opera. Al fine di chiarire meglio quanto precisato, l'articolo viene comunque riformulato nel senso suggerito.

### **Art. 9 (Prova di idoneità)**

AIBA rileva che dovrebbe essere precisato, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 2002/92/CE, che la prova è diretta ad accertare la preparazione del candidato con specifico riguardo allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

Proposta non accolta. La finalità della prova è chiaramente evidenziata nel Codice all'art. 110, comma 2.

Un soggetto chiede se sussista equipollenza tra la "vecchia" prova di idoneità prevista dalla legge n. 48/1979 e la "nuova" prova unica prevista dall'art. 9 e se pertanto sia possibile ottenere l'iscrizione nella sezione B del registro sulla base del superamento della "vecchia" prova di idoneità prevista per l'iscrizione nell'Albo agenti, anche in considerazione del fatto che le competenze potranno essere successivamente integrate ai sensi dell'art. 38.

In analogia a quanto previsto dall'art. 343 del Codice, è possibile ottenere, sulla base del superamento della prova di idoneità prevista per l'Albo agenti, l'iscrizione nella sezione A del registro. In un momento successivo, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento, è possibile – anche in ragione degli obblighi formativi e di aggiornamento posti a carico di tali intermediari, il passaggio alla sezione B del registro, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento stesso.

### **Art. 10 (Commissione esaminatrice)**

AIBA ritiene non giustificata l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice, atteso che nel nostro ordinamento tutte le prove di

idoneità per l'iscrizione in albi o registri prevedono la partecipazione di esponenti della categoria, seppure in numero non maggioritario. Propone di integrare la commissione con due rappresentanti degli agenti di assicurazione e due rappresentanti dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (e, di conseguenza, un rappresentante per gli agenti ed uno per i mediatori diverrebbero componenti delle eventuali sottocommissioni).

ANAGINA chiede di includere tra i componenti della commissione esaminatrice una rappresentanza di agenti, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

SNA chiede l'inserimento di almeno due rappresentanti della categoria, designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

UNAPASS propone di integrare la commissione esaminatrice con due esperti del settore assicurativo designati dalle associazioni degli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, per consentire una più completa valutazione dell'idoneità del candidato, viste anche le materie sulle quali verte l'esame.

ACB rileva l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice e osserva che la regola della prevalenza del voto del presidente in caso di parità, essendo previsto il numero pari dei componenti, attribuirebbe il potere sostanziale di nomina al solo dirigente ISVAP.

Proposte non accolte. Si ritiene che la nuova composizione della Commissione esaminatrice risulti maggiormente funzionale all'esigenza di evitare commistioni di interessi, obiettivo primario perseguito anche dai più recenti interventi normativi in materia di liberalizzazione dei settori produttivi (cfr. art. 11, legge 248/2006). Relativamente alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, si osserva che essa opera solo marginalmente, ovvero in caso di parità di voti.

### **Art. 11 e 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)**

ANIA rileva che la previsione di clausole obbligatorie, come ad esempio il divieto di prevedere franchigie, sia in contrasto con il Codice delle assicurazioni (che attribuisce all'ISVAP il solo potere di adeguare i massimali minimi) e con la disciplina comunitaria.

SNA ritiene che l'obbligo e le caratteristiche della copertura assicurativa r.c. generale siano stati interamente disciplinati dalla norma primaria contenuta all'art. 110, comma 3, del Codice e che l'ISVAP abbia solo il potere regolamentare di elevare i limiti di copertura. Quanto disposto ulteriormente dall'Autorità sarebbe privo di base giuridica.

Chiede quindi la soppressione dell'intero articolo e, in via subordinata, alcune modifiche indicate nel seguito.

ANSAINA rileva che la disciplina prevista dagli articoli 11 e 15 sarebbe stata regolamentata dall'ISVAP oltre i limiti previsti dal Codice, che consentirebbe l'intervento dell'Autorità esclusivamente al fine di adeguare i massimali di copertura alla variazione dell'indice europeo dei pezzi al consumo.

Il rilievo appare infondato, come già rilevato in premessa, alla luce dei generali poteri regolamentari riconosciuti all'ISVAP per garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati (cfr. art. 5, comma 2 del Codice).

### **Franchigie**

ANIA chiede di eliminare la previsione del divieto di clausole di franchigia e scoperto, in quanto da un lato il Codice attribuisce all'ISVAP il solo potere di aggiornare i massimali minimi di copertura e dall'altro, la normativa comunitaria vieta agli Stati membri la fissazione preventiva di condizioni di assicurazione, ancorché riferite a coperture obbligatorie per legge.

SNA chiede l'eliminazione del divieto di prevedere scoperti e franchigie nella polizza di r.c. ovvero la loro previsione con obbligo di non opponibilità a terzi.

UNAPASS propone di inserire scoperti o comunque clausole che limitino o escludano la copertura, con esclusione, però, della loro opponibilità ai terzi danneggiati.

Assinform ritiene che la previsione dell'impossibilità di prevedere scoperti o franchigie impedisca la possibilità di reperire compagnie disposte a fornire detta copertura.

AIBA ritiene che il divieto di prevedere scoperti o franchigie dovrebbe essere sostituito con l'inopponibilità ai terzi delle stesse, in linea con l'obiettivo di tutela del contraente e con l'esigenza di responsabilizzare l'intermediario nella gestione del rischio.

ACB osserva che la disposizione dell'art. 11 dell'impossibilità di prevedere nella polizza scoperti o franchigie e quella della necessità di una garanzia postuma di almeno cinque anni limiterebbero in modo eccessivo la tecnica assicurativa della copertura della responsabilità civile, oltre a rendere difficile e costoso il reperimento della copertura in argomento.

Un broker ritiene che, in luogo dell'ingiusto divieto di prevedere nella polizza scoperti o franchigie, occorrerebbe specificare che le stesse non potranno essere opposte al danneggiato dall'assicuratore, il quale potrà, dopo aver pagato l'intero importo al danneggiato, recuperare la franchigia o lo scoperto presso l'assicurato. In ogni caso gli assicuratori che temono di non riuscire a recuperare l'importo potrebbero richiedere un deposito vincolato o una garanzia fideiussoria.

ANAGINA ritiene che il Regolamento dovrebbe consentire di mantenere gli scoperti e le franchigie finora normalmente inclusi nelle polizze r.c. al fine di non incrementare i premi a carico degli intermediari.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna propone di inserire negli articoli 11 e 15 la clausola di non opponibilità ai terzi, consentendo la stipula di polizze con scoperti e franchigie.

ANSAINA chiede di inserire negli articoli 11 e 15, in luogo del divieto di introdurre nella polizza franchigie o scoperti, la non opponibilità ai terzi di quelli eventualmente previsti.

Proposte accolte. Viene ammessa la presenza di franchigie a condizione che esse non operino nei confronti dei danneggiati, che hanno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.

### **Decorrenza e durata**

SNA chiede:

- l'introduzione della possibilità di stipulare polizze poliennali e non solo annuali;
- l'eliminazione dell'obbligo di far coincidere la scadenza della polizza con il 31 dicembre di ogni anno;
- la previsione della decorrenza della copertura dalla data di iscrizione dell'intermediario e non da quella di presentazione della domanda.

UNAPASS propone di distinguere fra decorrenza della polizza ed effetto della stessa, considerato che la data d'iscrizione dell'intermediario sarebbe sempre successiva a quella di presentazione della domanda.

ANSAINA, relativamente alla decorrenza della garanzia, di cui al comma 5 dell'art. 11, rileva che non risulterebbe coerente con la previsione dell'art. 76 che mantiene in vigore per l'esercizio 2006 le regole previste dal Provvedimento ISVAP n. 2394/2005, evidenziando inoltre che la copertura dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio di operatività del nuovo registro. Ad ulteriore sostegno di tale ipotesi, peraltro, rileva che il Codice concede agli iscritti negli Albi dodici mesi dalla sua entrata in vigore per regolarizzare la propria posizione.

Un broker chiede che la disposizione del comma 5 dell'art. 11 sia modificata nel senso di prevedere che la decorrenza della copertura assicurativa sia quella della data di inizio della attività indicata nella domanda di iscrizione. In tal senso andrebbe rivisto anche l'art. 67, comma 3.

Proposte accolte. Viene consentita la stipulazione di polizze pluriennali, mantenendo fermo l'obbligo di comunicare all'ISVAP annualmente l'esistenza della copertura, a fini di vigilanza.

La data di decorrenza della polizza per gli intermediari trasferiti o iscritti al registro in base alle disposizioni transitorie – che prevedono la presentazione di documentazione entro il 31 dicembre 2006 - è fissata al 1° gennaio 2007. Per le iscrizioni a regime la polizza avrà decorrenza dalla data di iscrizione nel registro anziché dalla data di presentazione della domanda.

### **Efficacia della garanzia**

ANIA propone di eliminare l'inciso "*senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione, a qualsiasi titolo, dell'intermediario dal registro*", in quanto foriero di confusione rispetto alle previsioni del comma 4 (che pure prevede l'obbligo di coprire

le richieste di risarcimento dei danni presentate nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza).

UNAPASS rileva che l'espressione "*coprire senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione dell'intermediario dal registro*" è equivoca, per cui propone di distinguere più chiaramente i requisiti di vigenza della polizza dalla copertura dei sinistri denunciati nei 5 anni successivi.

ACB osserva che la previsione della necessità di una garanzia postuma di almeno cinque anni limiterebbe in modo eccessivo la tecnica assicurativa della copertura della responsabilità civile, oltre a rendere difficile e costoso il reperimento della copertura in argomento.

AIBA, affermando che una polizza conforme alle previsioni dell'art. 11 difficilmente potrà essere reperita sul mercato, rileva:

- che le coperture r.c. professionale vengono offerte sul mercato nella forma *claims made* anche con retroattività illimitata e non nella forma *loss occurrence* e chiede pertanto di riformulare il comma 4 dell'art. 11 in modo da permettere di ricomprendere nella garanzia tutti i sinistri denunciati nel periodo di vigenza delle polizza e nei due anni successivi alla scadenza anche se occorsi nei periodi precedenti alla decorrenza della polizza stessa;
- che la formulazione del comma 2 dell'art. 11, secondo cui la copertura deve estendersi ai cinque anni successivi alla cancellazione dal registro, non sarebbe accettata dai mercati riassicurativi internazionali, per i quali il periodo massimo di osservazione sarebbe di due anni. Di conseguenza, l'AIBA propone di sostituire il riferimento ai 5 anni con quello ai 2 anni .

ANAGINA, in relazione all'art. 11, rileva che quanto al fatto che la polizza debba coprire fino a 5 anni dalla cancellazione dal registro, se l'agente cessa dal mandato e non richiede immediatamente la cancellazione, sarà cancellato dopo 3 anni e dunque la polizza potrebbe arrivare a coprire fino ad 8 anni dalla cessazione del mandato. Ciò sembrerebbe in contrasto con la previsione del termine quinquennale per la validità di denunce di sinistri successive alla cessazione di vigenza della polizza. Chiede una precisazione in merito.

Secondo un broker la copertura assicurativa della responsabilità civile deve operare su base *lossess occurring* dove il sinistro è costituito dal danno cagionato al terzo e non dalla richiesta di risarcimento e ove così non fosse, andrebbe precisato nel Regolamento. Ciò premesso, il Regolamento dovrebbe prevedere, a tutela sia del consumatore assicurato che dell'intermediario, la garanzia postuma con riferimento al periodo antecedente la prescrizione legale piuttosto che al periodo successivo alla cancellazione. Detta garanzia dovrebbe essere riferita unicamente a danni cagionati nel periodo di assicurazione e denunciati non oltre il periodo coperto dalla garanzia stessa e dovrebbe valere sempre senza eccezioni.

ANSAINA rileva che la disciplina degli articoli 11 e 15 ha correttamente previsto, a tutela del consumatore, che la polizza debba prevedere una garanzia postuma quinquennale, atteso che la responsabilità che può essere imputata all'intermediario

può derivare o da quella propria ex art. 1228 c.c. (che si estingue in due anni), o da quella ex art. 2049 c.c. (prescrivibile in cinque anni).

Assinform ritiene che sia necessario chiarire se siano ricompresi nella copertura i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza riferiti a fatti od omissioni verificatisi antecedentemente o successivamente al periodo di efficacia della garanzia.

L'articolo viene riformulato in modo da definire in maniera più puntuale i termini della garanzia, avendo presente che obiettivo del Codice è quello di dare copertura ai terzi danneggiati per i danni cagionati dall'intermediario durante l'attività svolta, senza considerare quella relativa al periodo precedente all'iscrizione; il periodo successivo entro il quale possono essere denunciati i sinistri è stato limitato a tre anni, per le contingenti difficoltà di mercato ad ampliare detto periodo.

### **Inclusione dei soggetti nella polizza**

ANIA chiede se tra i soggetti ricompresi nella polizza rientrino anche i rappresentanti legali ed i responsabili dell'attività di intermediazione delle società iscritte nella sezione E, in quanto la disposizione non appare in linea con quella di cui all'art. 15, comma 1.

Quanto all'art. 15, rileva che non risulta chiaro se, oltre alla polizza intestata alla società (che esercita l'effettiva attività di intermediazione), per l'iscrizione come persone fisiche del responsabile dell'attività di intermediazione e del rappresentante legale (e, ove nominati, dell'amministratore delegato e del direttore generale) occorrono anche le polizze individuali richieste per l'iscrizione come persone fisiche dei soggetti preposti all'attività intermediativa. Sulla base di considerazioni di tipo logico e teleologico, nonché delle disposizioni transitorie che disciplinano il trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo agenti e l'iscrizione delle società esercenti attività agenziale, ciò sembrerebbe da escludere (cfr. il combinato disposto dell'art 63, comma 3 e dell'art. 65, comma 2, nonché allegato n. 25 – parte IV). Propone, pertanto, di precisare che tale interpretazione è valida anche per il periodo di applicazione a regime (quando le predette norme transitorie non saranno più in vigore) e, quindi, di aggiungere all'art. 8, lett. d) la seguente frase: *“se non già assicurato nell'ambito della polizza di una società iscritta nelle sezioni A o B, come rappresentante legale o responsabile dell'attività di intermediazione o amministratore delegato o direttore generale della stessa”*.

ANAGINA, in relazione all'art. 11, rileva che la prescrizione che la polizza, obbligatoria per le persone fisiche iscritte nella sezione A, debba anche coprire i dipendenti, collaboratori ed altre persone delle quali, a norma di legge, devono rispondere le società iscritte nella sezione E, implica un incremento di premi a carico degli agenti, mentre la stessa prescrizione non sembra estesa anche ai dipendenti ed altri collaboratori delle persone fisiche, iscritte nella sezione E del registro. Chiede di sapere se si tratti di una non deliberata omissione ed eventualmente, di aggiungere disposizioni in merito. In relazione al comma 1 dell'art. 15 ed ai soggetti da includere nella copertura, formula le medesime osservazioni esposte con riferimento all'art. 11.

ANSAINA rileva che la disciplina prevista dagli articoli 11 e 15:

- non sarebbe conforme agli orientamenti della giurisprudenza consolidata e della dottrina diffusa nella parte in cui prevede che la copertura della polizza dell'intermediario si estenda anche ai dipendenti delle società che operano per conto dello stesso; in merito propone di introdurre disposizioni a tutela dell'assicurato, al fine di evitare che allo stesso possa essere eccepita l'assenza di responsabilità del soggetto che per legge non dovrebbe rispondere dei predetti dipendenti;
- non prevede l'estensione della copertura della polizza dell'intermediario ai dipendenti o collaboratori di soggetti iscritti nella sezione E che operano in forma individuale (anche altri soggetti chiedono di chiarire a chi farebbe carico la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale relativamente al subagente ed ai propri dipendenti).

Chiede pertanto di prevedere negli articoli 11 e 15 l'estensione della copertura della polizza anche ai soggetti del cui operato l'intermediario non debba rispondere a norma di legge, ma dal cui operato potrebbero ugualmente derivare responsabilità per lo stesso.

La questione sollevata trova soluzione nel combinato disposto degli articoli 110, comma 3, 112, commi 3 e 5, e 119, comma 3, da cui discende che l'intermediario preponente deve prestare copertura assicurativa anche per i danni ascrivibili ai soggetti che svolgono attività di intermediazione, in quanto dallo stesso iscritti nella sezione E. In tal senso le modifiche apportate al Regolamento, prevedendo l'iscrizione nella sezione E anche dei dipendenti e dei collaboratori delle persone fisiche iscritte nella medesima sezione, ne comportano l'inclusione nella polizza.

Assinform ritiene che:

- la previsione che non consente di introdurre clausole che limitino o escludano la copertura possa impedire di trovare la copertura richiesta e propone, ove la ratio della norma sia quella di impedire la mancata inclusione di alcuni collaboratori in senso lato dell'intermediario, di prevedere espressamente che la polizza debba coprire la r.c. dei dipendenti e dei collaboratori dell'intermediario/contraente, nessuno escluso;
- l'obbligo di includere nella copertura assicurativa gli amministratori delegati o i direttori generali delle società di cui alla sezione B dovrebbe essere esteso anche alle società di cui alla sezione A, considerato che in alcune di queste, costituite in forma di società per azioni, sono presente tali figure.

ACB osserva che la mancata estensione alle società di cui alla sezione A dell'obbligo di copertura per gli amministratori delegati e direttori generali contribuirebbe ad acuire lo svantaggio competitivo dei broker rispetto agli agenti, oltre a costituire un appesantimento non necessario, considerato che la responsabilità civile dell'intermediario già copre i danni provocati dai suoi collaboratori e ausiliari. Al riguardo, fa presente che non si tratta di coperture atte a coprire la responsabilità in qualità di amministratori delle società di intermediazione, ma di coperture della responsabilità civile verso i clienti dell'intermediario. Per le stesse ragioni ritiene incomprensibile che l'art. 23 preveda l'estensione della garanzia ai collaboratori di cui alla sezione E, rilevando altresì come la limitazione di tale previsione ai collaboratori

degli intermediari di cui alle sezioni A e B costituirebbe un vantaggio per gli intermediari di cui alla sezione D.

La previsione dei soggetti da includere nella copertura discende dal Codice (combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 112) e non è estensibile obbligatoriamente ad altri soggetti mediante Regolamento.

Quanto alla responsabilità dei collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione D, essa è direttamente fronteggiata dal patrimonio degli stessi intermediari con cui collaborano, a loro volta soggetti ad una vigilanza di solvibilità e perciò, per scelta del Codice, affrancati dall'obbligo di una specifica copertura assicurativa. Per tali soggetti, inoltre, concorre la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione.

Assinform ritiene illegittima l'esclusione dei produttori diretti di cui alla sezione C dall'obbligo della copertura assicurativa.

L'esclusione è prevista dal combinato disposto degli artt.110 e 111 del Codice; peraltro, operando i produttori diretti alle dipendenze esclusive di un'impresa di assicurazione, è quest'ultima a coprirne la responsabilità.

### **Polizze cumulative**

Un broker ritiene che, con riguardo alle polizze con coperture cumulative, la previsione dell'ultimo capoverso del comma 4 - che introduce un massimale per ciascun intermediario di cui si richiede l'iscrizione nella sezione E - comporterebbe eccessivi aumenti di premio e disincentiverebbe l'intermediario dal presentare richiesta di iscrizione nel registro dei propri collaboratori, favorendo il perpetuarsi di situazioni lavorative incerte o del lavoro nero. Propone di prevedere un massimale unico, anche più elevato o comunque rapportato al volume dei premi intermediati, delle provvigioni complessive o al numero dei dipendenti e/o dei clienti.

AIBA chiede di eliminare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11, in quanto non avrebbe senso il richiamo a polizze che prevedono coperture cumulative, considerato che la formulazione degli articoli 37, comma 1 e 64, comma 2, escluderebbe che l'intermediario temporaneamente inattivo debba stipulare la polizza in questione.

Una società agenziale ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione nel Regolamento la stipulazione della polizza in formula cumulativa da parte di gruppi di agenti o sindacati.

Il comma 4 dell'art. 11 disciplina l'ipotesi di polizze stipulate da gruppi di intermediari, al fine di ottenere condizioni di maggior favore, fermo restando che il massimale è da riferire a ciascun intermediario. Di conseguenza il massimale indicato non è da intendersi fissato per ciascun collaboratore di cui l'intermediario che se ne avvale richiede l'iscrizione. Il comma viene comunque riformulato a fini di maggiore chiarezza.

ANIA chiede di valutare se qualificare la sottoscrizione della polizza come condizione di esercizio dell'attività e non di iscrizione nel registro, atteso che la mancata sottoscrizione comporta per gli agenti e per i broker la qualifica di non operativo.

La polizza, in base al combinato disposto degli artt. 109, comma 3, 110, comma 3 e 112, comma 2 del Codice è da considerare quale requisito per l'esercizio dell'attività.

AIBA ritiene che dovrebbe essere precisato che il riferimento ad una sola impresa non esclude la possibilità per gli intermediari di ricorrere alla coassicurazione.

Proposta accolta.

Un broker osserva che sarebbe ingiusto ed oneroso imporre agli intermediari una copertura assicurativa della r.c. professionale valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, in particolare per quelli che lavoreranno soltanto in Italia, in quanto subirebbero un inutile aumento del premio. In merito, propone di imporre l'obbligo di indicare in polizza, all'inizio di ciascun anno, il premio addizionale applicabile nei casi in cui venga richiesta l'estensione ad uno o più Paesi europei e l'obbligo di presentare un certificato di estensione territoriale all'atto della notifica di inizio attività in altri Stati.

Proposta non accolta, in quanto la previsione contrasterebbe con le specifiche disposizioni della Direttiva 2002/92/CE e del Codice.

SLP chiede di escludere dall'obbligo di stipulazione della polizza di cui agli articoli 11 e 15 gli intermediari operanti esclusivamente nel ramo tutela giudiziaria, in quanto per tali intermediari non sarebbe configurabile il rischio coperto dalla polizza, tenuto conto che gli stessi non potrebbero provocare danni né al proprio assicurato né a terzi. Rileva in particolare che nel ramo in questione non sussisterebbe il concetto di terzo e che l'attività degli intermediari di tali contratti si esaurirebbe nell'incasso del premio o della quietanza e nella raccolta della denuncia di sinistro per la conseguente trasmissione all'impresa.

Osserva, in ogni caso, che il massimale per sinistro previsto dagli articoli 11 e 15 sarebbe sproporzionato rispetto all'esborso del premio medio di una polizza del ramo in questione.

In subordine all'accoglimento della proposta, la compagnia chiede:

- di sostituire per i predetti intermediari l'obbligo di stipulazione della polizza con l'assunzione da parte dell'impresa della piena responsabilità degli atti compiuti dagli stessi in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Direttiva 2002/92/CE;
- di introdurre l'obbligo a contrarre per la polizza in argomento, in considerazione della difficoltà di reperire compagnie disposte a stipulare polizze di responsabilità civile per singoli soggetti o per specifici rami.

Proposte non accolte. Né la Direttiva né il Codice prevedono esclusioni dalla copertura r.c. professionale in funzione del ramo intermediato.

Peraltro, il rischio che l'intermediario possa cagionare un danno all'assicurato è presente anche nella fattispecie descritta, in relazione ad esempio all'attività di incasso dei premi e di mancata rimessa all'impresa, o di mancato inoltro all'impresa delle denunce di sinistro presentate dal cliente. Trattasi di circostanze delle quali il prestatore della copertura r.c. professionale può tenere conto ai fini della determinazione del premio.

Quanto all'introduzione dell'obbligo a contrarre, si tratta di materia da disciplinare eventualmente in sede di normativa primaria.

### **Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)**

Uno studio legale propone di integrare la lettera c) del comma 1 dell'articolo, prevedendo la possibilità per le società che intendono iscriversi nelle sezioni A o B del registro di conferire la carica di responsabile dell'attività di intermediazione anche agli intermediari stranieri inseriti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 33 del Regolamento. Analoga proposta viene formulata con riferimento alla lettera a) del comma 2, relativamente all'attribuzione delle cariche di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società che intendono iscriversi nella sezione B.

Proposta non accolta, in quanto l'art. 112, comma 2, del Codice indica espressamente che il responsabile della attività di intermediazione di una società che intenda iscriversi nelle sezioni A, B od E, (ovvero il rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società che intendono iscriversi nella sezione B) deve essere iscritto nel registro, in particolare nella stessa sezione in cui la società intende iscriversi.

Un agente rileva che l'articolo non obbliga i broker che svolgono attività d'intermediazione assicurativa ad avere un capitale sociale minimo, mentre l'articolo 14 assimila gli agenti ai broker ed obbliga entrambi ad avere un capitale minimo di € 120.000 per svolgere l'attività riassicurativa. Sul punto, ritiene eccessivamente gravosa per l'agente che si dedichi all'attività riassicurativa in forma societaria la previsione di un capitale sociale minimo pari a quello del broker e suggerisce di prevedere tale obbligo anche per i broker che esercitano l'attività assicurativa, inserendo detta previsione in un apposito punto al comma 2 dell'art. 13 e cancellando dall'art. 14 la previsione del capitale minimo per le società agenziali.

Proposta non accolta, in quanto la previsione del possesso di un capitale sociale minimo, fissato dal Regolamento in € 120.000, è disposta dall'art. 112 del Codice esclusivamente quale requisito per l'iscrizione delle società che svolgono attività di intermediazione nel settore riassicurativo. Alle società che svolgono attività di intermediazione assicurativa si applicano, in relazione alla forma societaria assunta, i limiti minimi di capitale previsti dal codice civile.

ACB osserva che il Regolamento non ha seguito l'invito della Direttiva 2002/92/CE ad individuare all'interno delle società di intermediazione i criteri per fare in modo che

la dirigenza di tali società comprenda una proporzione ragionevole di soggetti responsabili dell'intermediazione.

Osservazione parzialmente condivisa. Il Codice, nel recepire la Direttiva, non ha introdotto tale previsione. Sulla base dell'osservazione ricevuta, si ritiene opportuno prevedere una disposizione che impegni le società di intermediazione a definire, pur nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, un congruo numero di rsonabili dell'intermediazione, nel rispetto dei principi di una sana *governance*.

ACB chiede che nel Regolamento venga precisato che l'adesione della società iscritta nella sezione B al Fondo di garanzia non comporti l'obbligo del relativo versamento anche per le persone fisiche iscritte nella stessa sezione che operino in qualità di amministratori della società.

La valutazione della questione potrà avvenire nell'ambito delle norme relative alla contribuzione al Fondo di garanzia, che saranno fissate dal Ministro dello Sviluppo economico, sentito l'ISVAP, ai sensi dell'art. 115 del Codice.

Un broker ritiene singolare che l'attività di intermediazione riassicurativa sia soggetta a maggiori tutele o restrizioni rispetto a quella assicurativa: mentre per le società di cui alla sezione A solo il responsabile dell'attività di intermediazione deve essere iscritto nella relativa sezione, nel caso dell'intermediazione riassicurativa devono essere iscritte alla sezione B come persone fisiche sia il rappresentante legale della società, sia il responsabile dell'attività di intermediazione, sia l'amministratore delegato e il direttore generale.

Osservazione non condivisa, in quanto le richiamate previsioni riprendono quanto espressamente stabilito dall'art. 112, comma 2, del Codice.

### **Art. 17 (Requisiti per l'iscrizione)**

ANIA, con riferimento alla formazione professionale ed all'aggiornamento degli intermediari, contesta un'eccessiva ingerenza dell'ISVAP – non conforme all'art. 111, commi 2 e 4 del Codice – nel definire, senza alcuna distinzione tra le varieguate figure di intermediari, i contenuti minimi della formazione professionale, nonché le modalità di organizzazione dei corsi di formazione in modo avulso dalle specificità e dagli obiettivi di ogni singola impresa e non del tutto conforme alle circolari ISVAP nn. 533/D e 573/D.

In particolare rileva, relativamente al comma 2, la necessità di modificare le disposizioni sulla formazione in modo specifico e differenziato in ognuna delle norme che contemplano i requisiti per l'iscrizione; propone di consentire una riduzione della durata oraria dei corsi dedicati ai produttori diretti rispetto a quelli destinati ai soggetti abilitati ad intermediare ogni tipo di contratto, nonché di lasciare ai soggetti che organizzano la formazione la scelta delle modalità di tenuta dei corsi.

ASSILEA critica la previsione di requisiti formativi eccessivamente rigidi ed omogenei per tutte le categorie di intermediari e in molti casi sovradimensionati rispetto al

fabbisogno. Propone di modulare l'entità della formazione in base alla rilevanza e complessità del ruolo effettivamente svolto dall'intermediario, mediante: 1) una formazione di base, da svolgere prima o in concomitanza con l'assunzione dell'incarico, anche attraverso società esterne possibilmente certificate a livello associativo, da ripetere dopo un certo numero di anni o in presenza di significative evoluzioni della normativa di riferimento; 2) una formazione di prodotto, proporzionata alla tipologia del servizio offerto, svolta in collaborazione con le imprese per le quali i soggetti operano ed aggiornata in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti. Per i prodotti standardizzati, propone di lasciare libero l'intermediario di pianificare l'attività formativa in termini di durata e modalità.

ASSOFIN propone la revisione della disciplina della formazione, prevedendone una differenziazione per tipologia di intermediario e di prodotti da distribuire. Per i prodotti standardizzati propone che la formazione venga erogata esclusivamente a distanza, con strumenti adeguati al raggiungimento degli obiettivi ritenuti idonei e per un numero minore di ore.

CENTROVITA, richiamando le osservazioni in merito all'art. 3 ed alla sua applicabilità alle polizze collettive, ritiene che i requisiti richiesti dall'art. 17 per la formazione degli intermediari siano sproporzionati rispetto alle reali esigenze di formazione e, indirettamente, di tutela dei consumatori. Chiede - alla luce degli articoli 183 e 191 del Codice, nonché delle difficoltà organizzative ed economiche cui andrebbero incontro le imprese di assicurazione - una generale attenuazione dei requisiti stessi, nonché una differenziazione della formazione richiesta sulla base delle caratteristiche dei prodotti venduti, con particolare riferimento a quelli che presentano caratteristiche di accessorietà e standardizzazione quali i prodotti abbinati alla protezione del credito, spesso distribuiti in forma collettiva.

ALLEANZA chiede che il numero di ore annuali di formazione necessarie per poter accedere all'iscrizione nel registro possa essere ridotto (ad es. ad numero minimo di 30 ore), eventualmente in via graduata, nei casi in cui l'incarico di intermediazione preveda la possibilità di promuovere un unico prodotto e ad un numero di ore ancora inferiore per il caso in cui l'attività sia limitata al mero supporto rispetto alla promozione vera e propria. Ritiene, inoltre, che in tale numero di ore debba essere incluso, oltre alla formazione a distanza, anche l'affiancamento a personale qualificato, che costituisce un fondamentale momento di formazione dei produttori.

Diverse società agenziali operanti tramite BCC:

- contestano la previsione degli obblighi formativi e di aggiornamento (artt. 17 e 38), per i quali è stabilito un monte ore particolarmente elevato, previsto in maniera omogenea per tutte le categorie degli intermediari; rilevano che ciò non sarebbe in linea con quanto previsto dal Codice, che si basa sulla differenziazione degli intermediari in ragione dell'attività svolta;
- osservano che per gli operatori di cui alla sezione D gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale dovrebbero essere meno rigorosi rispetto a quelli previsti per gli altri intermediari, in considerazione della minore complessità dei contratti standardizzati.

Eurizon Financial Group:

- ritiene che la previsione di criteri di formazione uniformi per tutti gli intermediari sia in contrasto con il Codice; in particolare, la previsione dell'accertamento della formazione professionale dei produttori diretti mediante attestato di partecipazione ai corsi sarebbe in contrasto con l'art. 111 del Codice, che limiterebbe tale disposizione ai soggetti di cui alla sezione E del registro ed agli addetti all'interno dei locali degli intermediari. Chiede pertanto una modifica dell'articolo in tal senso, in considerazione del fatto che la norma primaria sembrerebbe voler imporre più gravosi obblighi di formazione e di attestazione solo con riferimento a soggetti non direttamente incaricati o collegati alle imprese assicuratrici;
- fermo restando il condivisibile intento di adottare criteri volti a stabilire l'obiettivo cui deve tendere la formazione, rileva la previsione di un monte ore di formazione e di aggiornamento troppo elevato; ritiene che, in ogni caso, l'intermediario dovrebbe essere lasciato libero di adattare la propria struttura formativa alle peculiarità della propria rete distributiva. Rileva inoltre che la distinzione tra formazione in aula e formazione a distanza, con netta preferenza per la prima, introduce complessità organizzative e rilevanti costi di gestione e che non vi sarebbe alcuna differenza qualitativa tra i due metodi. In subordine all'eliminazione dei criteri relativi alla formazione, chiede di ridurre il monte ore a 40 ore annuali;
- propone di valorizzare, ai fini della formazione, il periodo di affiancamento che normalmente gli addetti compiono al momento dell'inserimento in una struttura distributiva;
- rileva che l'obbligo di concludere l'iter formativo prima di depositare la domanda di iscrizione nel registro sarebbe fonte di eccessivi costi per le imprese e per gli intermediari, considerato anche il rischio di un diniego di iscrizione. In merito, propone di prevedere che, nel corso del periodo di formazione, sia possibile per gli iscrivendi: a) operare in affiancamento a intermediari iscritti al registro; b) presentare domanda di iscrizione, il cui accoglimento potrebbe essere condizionato al rilascio da parte dell'impresa e dell'intermediario dell'attestato di avvenuta formazione.

La proposta di differenziare gli obblighi di formazione professionale non è accolta. I requisiti della formazione previsti dall'articolo costituiscono infatti un livello minimo necessario a garantire una qualificazione professionale per tutti coloro che, non sostenendo una prova d'idoneità, intendano svolgere attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. La possibilità di innalzare il livello della formazione rispetto ai requisiti minimi previsti nel Regolamento, al fine di disporre di intermediari maggiormente qualificati, potrà costituire un fattore di competitività rimesso alla valutazione delle imprese o degli intermediari.

Si ritiene tuttavia, alla luce dei contributi ricevuti, di riconsiderare il monte ore annuale necessario per l'iscrizione e di ricalibrare il rapporto tra formazione in aula e formazione a distanza.

Non è accolta la proposta di considerare, ai fini del computo del numero di ore di formazione richieste per l'iscrizione, l'affiancamento a personale qualificato, in considerazione sia della difficoltà di verificare l'adeguatezza della formazione "sul campo", sia dell'espresso richiamo nell'art. 111, comma 4, alla partecipazione a corsi di formazione.

Non è accolta la proposta di consentire la presentazione della domanda di iscrizione in assenza del requisito di professionalità da integrare successivamente, in quanto la domanda sarebbe comunque incompleta per assenza di un requisito che, in base alla Direttiva, è condizione necessaria per il perfezionamento dell'iscrizione.

### **Comma 2, lettera c)**

ANIA, per l'equivocità del concetto di "docenti specializzati", propone di eliminare la lett. c) o, in subordine, di sostituirla con "soggetti che abbiano un'esperienza qualificata nel settore assicurativo".

ASSORETI chiede se nella nozione di "docenti specializzati" possano essere ricompresi anche docenti non accademici che abbiano tenuto corsi in materia assicurativa pur non avendo maturato un'esperienza qualificata nel settore e le persone che, al contrario, abbiano maturato un'esperienza qualificata nel settore e, tuttavia, non abbiano svolto attività di docenza.

DBGCA chiede di sapere, nel caso in cui la compagnia si avvalga di formatori interni, quali requisiti debbano possedere questi ultimi per poter essere definiti "docenti specializzati" e se debbano ottenere una certificazione.

Assinform propone di esplicitare che i docenti dei corsi di formazione devono avere, oltre ad una qualificata esperienza nel settore assicurativo, anche una specializzazione didattica.

Un consulente osserva che la specializzazione del docente dovrebbe essere riferita a soggetti con un'esperienza diretta ottenuta in strutture assicurative per un periodo non inferiore a quindici anni ed in ruoli direttivi.

Eurizon Financial Group chiede di chiarire cosa si intende per "docenti specializzati" e se, con il riferimento nell'art. 38 ai "docenti" senza richiamare alcuna specializzazione, si sia voluto creare due diverse figure di docenza, l'una più specializzata dell'altra.

La proposta di eliminare o di riformulare la lettera c) del comma 2 non è accolta. In ogni caso, per rendere maggiormente chiara la richiamata previsione, si precisa che la nozione di docenti specializzati è da riferire a soggetti con un elevato livello di conoscenza della materia assicurativa (anche derivante da un'esperienza qualificata nel settore) che abbiano anche le necessarie capacità di trasferimento a terzi delle cognizioni da acquisire.

Al fine di evitare asimmetrie rispetto all'art. 38, viene inserito anche in tale norma il riferimento alla "specializzazione" dei docenti.

Assinform condivide la disciplina prevista dal Regolamento sugli obblighi di formazione e propone di istituire un sistema di accreditamento delle strutture di formazione professionale assicurativa nonché di stabilire determinati requisiti minimi (indicati nella proposta) per l'accreditamento delle stesse.

Un soggetto chiede di conoscere i requisiti richiesti ad una società di formazione per poter gestire i corsi di formazione professionale, attestarne la partecipazione ed il superamento di eventuali test di verifica.

Considerato che il Codice rimette alla responsabilità delle imprese e degli intermediari l'organizzazione della formazione, l'Autorità ritiene adeguato prevedere i contenuti minimi della formazione, senza porre vincoli alle relative modalità organizzative attraverso la previsione di sistemi di accreditamento o di gestione dei corsi da parte di società esterne alle imprese e agli intermediari.

### **Art. 21 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)**

AIBA osserva che l'obbligo formativo previsto per gli addetti al di fuori dei locali dell'intermediario andrebbe accentuato rispetto a coloro che operano esclusivamente all'interno e reso meno rigoroso rispetto a quello previsto per i produttori diretti di cui alla sezione C, in considerazione del fatto che questi ultimi non sarebbero sottoposti a vincoli gerarchici; propone di ridurre la durata minima dei corsi di formazione a 60 ore annuali o 30 ore annuali nel caso in cui ai corsi in aula si affianchi una formazione a distanza di 30 ore.

ANIA propone la riduzione oraria dei corsi per i collaboratori impiegati esclusivamente nella vendita di alcune tipologie di contratti di assicurazione.

SNA non riconosce il potere regolamentare dell'ISVAP in materia di formazione professionale dei collaboratori, in quanto la materia sarebbe già disciplinata dall'art. 111, comma 4, del Codice e riferita a soggetti (già) "iscritti" e quindi non potrebbe essere requisito per l'iscrizione. Segnala le difficoltà operative di curare preliminarmente e sistematicamente i corsi di formazione nel caso in cui il rapporto di collaborazione venga avviato per far fronte a necessità ed urgenze (per esempio sostituzione in via immediata o ampliamento di organico non programmato).

Considerato che gli iscritti nella sezione E operano sotto il diretto controllo dell'intermediario – il quale risponde anche del loro operato – chiede la modifica della norma nel senso di consentire che gli obblighi formativi siano assolti ex post entro termini stabiliti decorrenti dall'iscrizione o dall'inizio del rapporto, con obbligo per l'intermediario di vigilare con particolare attenzione sull'operato del nuovo iscritto e di attestarne comunque successivamente l'avvenuta positiva frequenza dei corsi.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna critica l'assimilazione della formazione richiesta per i collaboratori di agenzia a quella prevista per gli iscritti nella sezione C, viste le differenze nella qualità di lavoro e nel carico di responsabilità. Propone altresì che il numero di ore sia ridimensionato e che sia considerato rilevante, ai fini della formazione, anche l'affiancamento da parte di chi già opera.

Claris Assicurazioni ritiene che la previsione di obblighi formativi indifferenziati previsti dall'art. 21 per i collaboratori fuori sede delle banche e per quelli degli agenti penalizzerebbe eccessivamente le banche, in quanto queste ultime sono abilitate a svolgere un'attività limitata, circoscritta ai prodotti standardizzati. Analoga osservazione riguarda la mancata differenziazione degli oneri di aggiornamento professionale previsti per gli addetti operanti all'interno dei locali delle banche e per

quelli operanti all'interno dei locali degli altri intermediari iscritti al registro. Osserva inoltre che sono stati equiparati gli obblighi di formazione preventiva e di aggiornamento professionale per tutti gli addetti delle banche, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività (collaboratori "interni" ed "esterni").

Circa l'impostazione in materia di obblighi di formazione professionale si rinvia alle considerazioni espresse sub art. 17.

Un consulente contesta la formulazione dell'art. 21, comma 1, lettera c), nella parte in cui prevede che i corsi di formazione debbano essere "tenuti od organizzati a cura degli intermediari per i quali operano" i soggetti da iscrivere nella sezione E, in quanto ritiene che l'affidamento del compito di erogare la predetta formazione al portatore dell'interesse principale al soddisfacimento dell'obbligo formativo costituirebbe un ostacolo all'imparzialità ed al raggiungimento del livello di professionalità richiesto. Ad argomentazione di quanto osservato, viene citato il contenuto della lettera ISVAP del 5 agosto 2004 in cui, in relazione alla formazione dei collaboratori di agenzia, si esclude che alla stessa possa provvedere direttamente l'agente interessato, e si pone tale obbligo in capo alla compagnia mandante o a società di formazione sulla base di piani formativi approvati dalla medesima compagnia.

Proposta non accolta. Il nuovo quadro normativo comporta l'abrogazione delle precedenti indicazioni dell'Autorità. L'organizzazione della formazione è ora rimessa alla responsabilità delle imprese ovvero degli intermediari (art. 111, comma 4, del Codice).

## **Documentazione**

ANAGINA chiede se gli intermediari iscritti in sezione A possano procedere all'iscrizione dei propri collaboratori nella sezione E, presentando un'autocertificazione rilasciata dagli stessi, con la sola esclusione del requisito di cui alla lett. c) del comma 1.

ASSORETI chiede se il termine di trenta giorni per l'accertamento dei requisiti possa essere assolto mediante il rilascio da parte degli ausiliari di una dichiarazione sostitutiva, eventualmente controllata a campione, ovvero se al contrario sia necessario richiedere agli ausiliari stessi tutti i documenti necessari.

Una società agenziale rileva che, ai fini dell'iscrizione nella sezione E, viene chiesta la verifica di un dato, già in possesso dell'ISVAP, quale la mancata iscrizione di tali soggetti nel ruolo dei periti assicurativi. Chiede inoltre di precisare se possa essere considerata valida un'autocertificazione del possesso dei requisiti da parte degli iscrivendi o se invece occorra presentare i relativi certificati ed eventualmente quali.

Analoga richiesta è stata presentata dall'ABI con riferimento all'obbligo per gli intermediari di accertare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42, comma 1, lett. a) in capo agli addetti che operano all'interno dei propri locali.

Le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E, sono rimesse alla scelta dell'intermediario che ne richiede l'iscrizione, il quale potrà esigere la presentazione da parte dei collaboratori dei relativi certificati ovvero basarsi su dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi. Queste ultime, naturalmente, dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/00. Resta fermo che l'attestazione dell'accertamento del possesso dei predetti requisiti, da rendere nella domanda di iscrizione, dovrà essere effettuata dall'intermediario che richiede l'iscrizione dei citati collaboratori, fermo restando che l'Autorità potrà verificare ex post la veridicità delle attestazioni rese in via di autocertificazione.

### **Collaborazione con più intermediari**

ABI chiede di chiarire:

- quale degli intermediari che si avvale degli addetti di cui alla sezione E debba provvedere alla relativa formazione professionale, osservando come costituirebbe un aggravio di costi e di tempi attribuire detto obbligo in capo a ciascuno di essi e non permettere che tali soggetti possano avvalersi della formazione già ricevuta per essere iscritti successivamente ad opera di altri intermediari;
- quali siano le modalità con cui si procede alla cancellazione dal registro - al di fuori dei casi in cui si procede d'ufficio - dei soggetti di cui alla sezione E, posto che l'iscrizione avviene ad opera di ciascun intermediario che se ne avvale.

Analoghe osservazioni sono state formulate da alcune società agenziali operanti tramite BCC.

AIBA chiede di modificare l'articolo, in quanto la formulazione dello stesso non consente di individuare il soggetto tenuto all'accertamento dei requisiti in capo ai soggetti da iscrivere nella sezione E, nel caso in cui questi ultimi svolgano l'attività per conto di più intermediari iscritti nel registro.

ASSILEA osserva che il Regolamento non affronta l'aspetto (frequente in caso di locazione finanziaria) relativo all'iscrizione plurima di collaboratori ovvero all'iscrizione da parte di più intermediari dello stesso collaboratore. In particolare, l'obbligo di formazione rischierebbe di dover essere replicato per tante volte quanti sono gli intermediari che hanno provveduto all'iscrizione del collaboratore nella sezione E.

ASSOFIN rileva che, qualora l'intermediario di cui alla sezione E collabori con più intermediari, ciascuno di essi è tenuto all'iscrizione. Pertanto chiede: a) quali siano le modalità per la cancellazione di tali soggetti, posto che l'iscrizione avviene ad opera di ciascun intermediario che se ne avvale; b) come e ad opera di chi debba avvenire la formazione del collaboratore, atteso che, se ciascun intermediario dovesse formarlo, vi sarebbe un ingiustificato aggravio di costi e di tempi. Tali considerazioni riguardano anche l'art. 24 del Regolamento.

Due società agenziali ed un subagente chiedono di prevedere specifiche disposizioni nel caso in cui un intermediario di cui alla sezione E eserciti l'attività per più di un intermediario iscritto nella sezione A, B o D, con riferimento all'individuazione dei soggetti tenuti a richiederne l'iscrizione.

Come previsto dall'art. 24 del Regolamento, nel caso di soggetto da iscrivere nella sezione E che collabori con più intermediari, la domanda di iscrizione deve essere presentata da ciascun intermediario che se ne avvale. In ogni caso, il Regolamento lascia liberi gli intermediari di coordinarsi e ripartire tra loro le attività di formazione professionale di tali collaboratori, purché sia garantito il rispetto degli standard minimi previsti e la formazione sulle caratteristiche tecniche e sugli elementi giuridici dei contratti rispecchi le peculiarità dei diversi contratti distribuiti.

Relativamente alla cancellazione dei collaboratori, la domanda deve essere presentata dall'intermediario che se ne avvale e che ne abbia interesse, fermo restando che l'ISVAP procederà all'aggiornamento del Registro dando evidenza della cessazione del rapporto intrattenuto dal soggetto iscritto nella sezione E con l'intermediario istante, ma non procederà alla cancellazione dal Registro nel caso in cui il collaboratore continui ad operare per altri intermediari.

### **Promotori finanziari**

ASSORETI, in mancanza di previsioni speciali per il promotore finanziario, ritiene che lo stesso debba iscriversi nella sezione E del registro, alla stregua degli altri ausiliari assicurativi. Propone di consentirne l'iscrizione al registro senza dover comprovare i requisiti di onorabilità e professionalità che constano dall'essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari. Rileva, peraltro che i promotori finanziari già sostengono un esame che include anche la materia assicurativa.

Proposta non accolta. Relativamente alla professionalità si osserva che tra le materie delle prove di esame per l'iscrizione all'Albo dei promotori finanziari, elencate nei Regolamenti CONSOB n. 11522 e n. 10629, non è indicata espressamente la materia assicurativa, essendo solo richiesta, dai singoli bandi di esame, la conoscenza della disciplina sui contratti di assicurazione nell'ambito delle nozioni di diritto privato. Riguardo ai requisiti di onorabilità degli intermediari da iscrivere nella sezione E, l'art. 111, comma 3, del Codice ne rimette la verifica alla responsabilità degli intermediari che se ne avvalgono, i quali ai fini dell'iscrizione devono comunque attestare di averne accertato la sussistenza.

### **Soggetti da iscrivere**

ANAGINA osserva che, contrariamente a quanto previsto per le società ex art. 22, non sussiste alcuna disposizione relativa all'obbligo di iscrizione nella sezione E di dipendenti, collaboratori ed altre persone addette all'attività di intermediazione, di cui si avvale l'intermediario persona fisica iscritto nella sezione E, mentre l'art. 22 dispone che le società debbano preporre all'attività di intermediazione esclusivamente addetti iscritti alla sezione E. Chiede, al riguardo, un chiarimento, osservando che gli agenti INA - Assitalia si avvalgono principalmente di collaboratori con mandato a persona fisica, che a loro volta si avvalgono di propri collaboratori.

Alcuni subagenti INA-Assitalia rilevano la mancata regolamentazione delle modalità di iscrizione nella sezione E dei dipendenti e dei collaboratori di soggetti iscritti nella medesima sezione in qualità di ditta individuale, essendo previste nel Regolamento esclusivamente disposizioni per l'iscrizione di dipendenti o collaboratori di società di cui alla sezione E. Qualora all'iscrizione di tali soggetti debba provvedere l'agente, ciò potrebbe non essere compatibile con l'assenza di un vincolo di lavoro subordinato che leghi quest'ultimo ai dipendenti o collaboratori dei propri subagenti.

Per quanto riguarda l'iscrizione dei dipendenti e collaboratori delle persone fisiche iscritte nella sezione E, si rinvia a quanto precisato sub art. 4, comma 2.

Un broker ritiene che in tempi brevi dovrebbe essere imposta la costituzione della Divisione Bancoposta di Poste Italiane S.p.A. in società separata per evitare di agevolare l'abuso di posizione dominante e il possibile utilizzo incontrollato da parte di Divisione Bancoposta di dipendenti appartenenti ad altre Divisioni di Poste Italiane.

La questione esula dall'ambito di competenza dell'Autorità.

### **Art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle società)**

ABI ritiene che l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro di tutti gli addetti all'attività di intermediazione e non solo di quelli operanti fuori sede, comporti una discriminazione per le società di cui alla sezione E rispetto a quelle di cui alle altre sezioni del registro. Analoga osservazione è stata formulata da diverse società agenziali operanti tramite BCC, che riconoscono che detta incongruenza discende dall'art. 112, comma 5 del Codice.

L'osservazione non riguarda il Regolamento, che, sul punto, riproduce quanto espressamente previsto dall'art. 112, comma 5, del Codice.

ANIA, relativamente al comma 1, propone di aggiungere al periodo di cui alla lettera e) l'espressione: *“per l'esercizio dell'attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l'intermediario opera”*, per l'esigenza di ricomprendere tra i collaboratori “interni” anche i collaboratori “interni” dei soggetti iscritti nella sezione E.

Sul punto, si veda quanto chiarito sub art. 4, comma 3, circa la nozione di attività all'interno e all'esterno dei locali dell'intermediario.

ASSILEA rileva che la necessità dell'iscrizione anche per le persone fisiche operanti all'interno della struttura organizzativa della persona giuridica già iscritta comporti un aggravamento per quest'ultima ed una disparità di trattamento tra intermediari. Propone di riformulare la norma nel senso di prevedere l'iscrizione delle persone fisiche solo ove queste operino al di fuori dei locali commerciali della persona giuridica iscritta. Inoltre, con riferimento al fatto che talvolta i contratti di leasing vengono collocati a mezzo sportelli bancari di banche partecipanti alle società di leasing o appartenenti al medesimo gruppo, ritiene che, in assenza di previsioni al riguardo, se tutte le predette società risultano iscritte nella sezione D, tra le stesse

non sia ravvisabile un rapporto di collaborazione rilevante ai sensi della normativa assicurativa e, pertanto, i dipendenti delle banche o delle società del gruppo non debbano iscriversi nella sezione E del registro. In tal modo, considerato il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni, si finirebbe per ledere l'autonomia contrattuale delle parti, limitando la legittima collaborazione tra intermediari nei casi indicati.

ASSOFIN rileva che l'iscrizione di tutte le persone fisiche operanti all'interno della persona giuridica già iscritta comporta una disparità di trattamento ed un aggravamento della posizione di quest'ultima rispetto agli altri intermediari. Oltretutto, si svuota di significato l'iscrizione della persona giuridica, assegnando un ruolo talmente pregnante alle persone fisiche che collaborano con esse, da rendere l'iscrizione della persona giuridica un dato meramente formale. Propone l'iscrizione delle sole persone fisiche che operano all'esterno dei locali dell'intermediario iscritto nella sezione E e di prevedere eventualmente che la persona giuridica predisponga una documentazione interna ad hoc (es. registro interno dei collaboratori).

CENTROVITA auspica che sia escluso l'obbligo di iscrizione nella sezione E del registro per le persone fisiche preposte all'attività di intermediazione che operano nell'ambito di società iscritte nella medesima sezione. Chiede quindi la cancellazione dell'art. 22, comma 1, lettera e). La richiesta viene motivata in considerazione degli oneri che ne deriverebbero in caso di formazione della varia moltitudine di operatori che agiscono all'interno dei locali per la distribuzione delle polizze collegate alla copertura del credito.

L'obbligo di iscrizione nella sezione E degli addetti all'attività di intermediazione di una società iscritta nella medesima sezione, deriva dall'art. 112, comma 5, del Codice. In ogni caso si fa rinvio a quanto previsto sub art. 3.

ANAGINA osserva che non è chiaro chi debba iscrivere i collaboratori dell'intermediario di cui alla sezione E.

Come già precisato con riguardo all'art. 4, comma 2, l'iscrizione deve essere sempre effettuata dall'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D.

#### **Art. 24 (Modalità per l'iscrizione)**

ANIA propone di aggiungere la comunicazione, da parte dell'intermediario principale alla rispettiva impresa mandante, della richiesta d'iscrizione di un proprio collaboratore nella sezione E (cfr. art. 109, comma 4, del Codice), al fine di favorire i controlli obbligatori da parte delle imprese sulla rete distributiva.

Proposta non accolta. Tali controlli saranno svolti dall'impresa sulla base delle proprie procedure interne.

## **Art. 25 (Iscrizione nel registro)**

ANIA rileva che il Regolamento non assegna alcun termine all'ISVAP per le proprie attività istruttorie. Chiede che sia previsto un termine congruo per l'espletamento di dette attività.

AIBA propone, al fine di rendere certo l'inserimento di un nuovo collaboratore di cui alla sezione E, di introdurre la previsione del termine entro cui l'ISVAP deve provvedere all'iscrizione nel registro o in alternativa, di prevedere un'iscrizione automatica sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti fornita dall'intermediario di riferimento, con il potere dell'ISVAP di revocare l'iscrizione entro un certo termine; tale automatismo si giustificerebbe peraltro con la responsabilità gravante sull'intermediario per conto del quale tali soggetti operano. Analoga proposta è stata formulata da EURIZON FINANCIAL GROUP.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi agli intermediari assicurativi e riassicurativi (iscrizioni e cancellazioni) sono fissati in 90 giorni, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

ALLEANZA con riferimento anche all'art. 18, chiede: a) di poter inviare le richieste di iscrizione (e cancellazione) e l'elenco contenuto nella tabella A di cui all'allegato n. 5 al Regolamento, mediante flusso informatico; b) che i tempi di espletamento dell'istruttoria siano il più possibile ristretti; c) che l'esito dell'istruttoria venga comunicato in via telematica, ovvero che si adotti un meccanismo di silenzio assenso.

Le richieste di iscrizione e cancellazione debbono sempre essere inviate anche su supporto cartaceo, con possibilità tuttavia di fornire taluni elementi (quali l'elenco e i dati dei soggetti da iscrivere) su supporto informatico, secondo gli schemi previsti dagli allegati al Regolamento. I tempi massimi per l'espletamento dell'istruttoria, come detto, sono fissati in 90 giorni. L'esito dell'istruttoria può essere comunicato dall'ISVAP in via telematica esclusivamente in caso di esito positivo. In caso di rigetto della domanda di iscrizione, l'ISVAP ne preannuncia per iscritto l'esito, indicando le ragioni e fissando un ulteriore termine per l'eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale procede all'invio di comunicazione scritta, conclusiva del procedimento.

## **Art. 26 (Cancellazione dal registro)**

Un broker, visto che il mancato esercizio dell'attività senza giustificato motivo per oltre tre anni comporta la cancellazione dal registro, chiede di prevedere un'apposita disciplina per i soggetti iscritti che cessano di esercitare l'attività in proprio o per una società iscritta, al fine di operare per un intermediario di un altro Stato membro esercente l'attività in Italia in regime di stabilimento.

La fattispecie descritta potrebbe essere considerata nell'ambito dei "giustificati motivi" che, a norma dell'art.113 del Codice, potranno essere adottati al fine di evitare la cancellazione e che saranno valutati dall'ISVAP caso per caso.

ANSAINA propone di modificare l'articolo nel senso di prevedere che la comunicazione di cancellazione dalla sezione E del registro venga indirizzata anche al soggetto interessato.

Proposta parzialmente accolta. Al fine di consentire al soggetto interessato di venire a conoscenza del provvedimento di cancellazione (o di diniego dell'iscrizione) disposto nei suoi confronti, viene inserita una nuova previsione in forza della quale l'impresa o gli intermediari che hanno ricevuto dall'ISVAP la relativa comunicazione devono provvedere tempestivamente a darne notizia al soggetto interessato.

### **Art. 27 (Reiscrizione nel registro delle persone fisiche)**

ANIA propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 in quanto sembra in contrasto con la lettera a), che prevede che rimanga valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione.

Proposta accolta.

Un broker propone di modificare il termine di un anno di cui alla lettera b) del comma 1 con il termine di tre anni, in quanto sarebbe contrario allo spirito di snellezza della Direttiva europea richiedere all'intermediario l'aggiornamento professionale dopo un solo anno dalla cancellazione dal registro.

Proposta non accolta. Il termine di un anno è stato fissato in coerenza con l'obbligo di aggiornamento professionale che grava sugli iscritti nel registro.

### **Art. 29 (Passaggio ad altra sezione del registro)**

ANIA, relativamente al comma 1, ultimo periodo, richiama le considerazioni relative all'art. 27.

Si veda soluzione sub art. 27.

Un broker ritiene che dovrebbe essere prevista un'unica istanza con cui l'intermediario possa richiedere la cancellazione dalla sezione di provenienza e l'iscrizione nella nuova sezione del registro, al fine di favorire la semplificazione amministrativa e di evitare che il richiedente venga cancellato prima di essere iscritto nella nuova sezione.

Le istanze, ancorché formulate con modelli separati, possono essere presentate contestualmente.

Un agente chiede se il richiamo all'art. 27 circa la validità del requisito di professionalità su cui si è basata la prima iscrizione, consenta - anche dopo il 31

marzo 2007 - ad un soggetto trasferito dall'albo agenti alla sezione A, il passaggio alla sezione B senza dover sostenere la prova di idoneità.

Il passaggio è consentito, come già fatto presente sub art. 9.

### **Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)**

Un broker chiede se l'articolo consenta di operare in un altro Stato membro sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi o se invece sia necessario optare per uno dei due regimi.

Il cumulo delle abilitazioni si ritiene consentito, in analogia a quanto previsto dalle terze Direttive per le imprese di assicurazione.

Un broker ritiene eccessivo il termine di sessanta giorni entro cui l'ISVAP dovrebbe concedere o negare ad un intermediario iscritto nel registro italiano l'autorizzazione ad operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, rispetto all'esiguità del termine di 5 giorni concesso dall'art. 36 agli intermediari per l'invio di comunicazioni all'Autorità.

Il termine di 60 giorni deriva dalla previsione di cui all'art. 6 della Direttiva 2002/92/CE.

### **Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)**

ACB rileva che non viene specificato nel Regolamento quali siano le norme di interesse generale che devono essere rispettate dagli intermediari di altri Stati membri che operano in Italia, essendo previsto soltanto che l'ISVAP deciderà e pubblicherà dette norme sul sito internet; in particolare non sarebbe chiaro se tra queste vi sono anche quelle disposizioni che rendono l'operatività dell'attività di intermediazione nel nostro paese più onerosa rispetto a quella che può esercitarsi in altri paesi dell'Unione Europea.

Le norme di interesse generale sono in corso di individuazione da parte dell'Autorità sulla base dei criteri forniti dalla Commissione Europea nella Comunicazione Interpretativa del 02/02/2000 in materia di "libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni" e della successiva giurisprudenza della Corte di giustizia. Dette norme saranno notificate alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e rese note, come previsto dall'art. 116, comma 3, del Codice.

Una società di mediazione iscritta nell'Albo di cui alla legge n. 792/1984 ed operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi chiede che venga specificato quali tra le disposizioni della parte III (esercizio dell'attività di intermediazione) si applicano anche agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In particolare, la società

chiede se sono applicabili gli artt. 37, comma 1, lett. b), sul contributo al Fondo di garanzia e sul contributo di vigilanza e 38 sull'aggiornamento professionale.

Chiede inoltre, in merito all'art. 42, a quale sezione del registro e secondo quali modalità possono essere iscritti gli addetti all'interno e all'esterno dei locali degli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri e, in caso di necessità di iscrizione, se sia sufficiente che tali soggetti siano già iscritti ad altra sezione del registro, ad esempio la sezione E, considerato il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni.

Uno studio legale chiede di fornire un'indicazione analitica delle previsioni del regolamento ritenute non applicabili alle attività svolte da imprese di assicurazione o di riassicurazione o da intermediari che operino in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento.

L'indicazione delle norme applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi avverrà in sede di individuazione delle norme di interesse generale (art. 116, comma 3, del Codice).

Relativamente all'art. 42, va considerato che l'iscrizione nel registro è riservata agli intermediari con residenza e sede legale in Italia o che collaborano con detti soggetti. Gli intermediari degli altri Stati membri che figurano nell'elenco annesso al registro possono avvalersi di iscritti nel registro a condizione che la polizza stipulata dall'intermediario estero copra anche la responsabilità del collaboratore italiano.

Il contributo di vigilanza, in analogia all'esclusione prevista per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, non si ritiene dovuto dai predetti intermediari.

Una società di mediazione iscritta all'Albo di cui alla legge n. 792/1984 ed operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi chiede che venga inserita nella parte V del Regolamento una disposizione transitoria che regoli il trasferimento dagli Albi all'elenco annesso al registro degli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri.

In base alle previsioni della Direttiva il registro, a differenza del precedente Albo dei mediatori, accoglie esclusivamente gli intermediari con residenza o sede legale in Italia. Un intermediario con sede legale o residenza in un altro Stato membro, per operare in Italia deve ottenere l'iscrizione nel registro presso lo Stato membro di origine e, tramite l'Autorità di tale Stato, attivare il sistema di notifiche previsto dalla Direttiva, all'esito del quale sarà inserito nell'elenco annesso al registro italiano. Non è pertanto possibile procedere a trasferimenti dall'Albo all'elenco annesso al registro.

ACB rileva il mancato coordinamento fra le norme del Codice e del Regolamento che consentono agli agenti stranieri di operare in Italia in stabilimento e quelle dell'art. 24 comma 4, del Codice, secondo cui le imprese straniere che agiscono in libertà di prestazione di servizi sono tenute a stabilirsi in Italia e ad agire in regime di stabilimento qualora nel territorio italiano vi sia la presenza professionale e continuativa di un mandatario incaricato di agire in permanenza nell'interesse dell'assicuratore straniero. In merito, ACB osserva che quest'ultima norma sarebbe di dubbia coerenza con la normativa comunitaria, in quanto rischia di disincentivare

gli agenti stranieri all'apertura di sedi secondarie in Italia; se volessero farlo, l'attuale legislazione costringerebbe l'impresa mandante straniera a costituire una sede secondaria in Italia.

La questione non riguarda il Regolamento. Relativamente all'art. 24, comma 4, del Codice e ai limiti di operatività in libera prestazione di servizi in Italia da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro si rinvia alla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea del 02/02/2000 in materia di "libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni".

Un broker ritiene che la registrazione dell'intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro della UE presso il registro italiano sia in contrasto con lo spirito della Direttiva, che richiede unicamente uno scambio di notifiche tra Autorità competenti e non prevede alcun obbligo di notifica all'ISVAP da parte dell'intermediario interessato né la presentazione di una richiesta da parte di quest'ultimo di un'ulteriore iscrizione anche in Italia, magari soggiacendo a richieste non previste nel proprio Stato d'origine.

Le disposizioni dell'articolo non prevedono un obbligo di iscrizione nel registro degli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro bensì, a fini di conoscibilità dei terzi, l'evidenza del loro ingresso in Italia mediante annotazione in un apposito elenco, a conclusione dell'iter di notifiche previsto dalla Direttiva 2002/92/CE.

### **Art. 35 (Modalità di esercizio dell'attività)**

SNA chiede la soppressione dell'art. 35, comma 1, che prevede che gli intermediari ..... "assolvono gli obblighi .... sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito...." , in quanto tale disposizione non rientra nei poteri regolamentari dell'ISVAP ed è relativa ad obblighi di natura prettamente privatistica.

Richiesta non accolta. La fissazione delle regole di comportamento rientra nei poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 5, comma 2, del Codice. Peraltro, si segnala che analoga disposizione vige da tempo nel settore finanziario per i promotori finanziari (cfr. art. 93 del Regolamento CONSOB 11522). Per i profili sanzionatori si fa rinvio alle modifiche apportate all'art. 62.

### **Art. 36 (Obblighi di comunicazione)**

ABI ritiene che il termine di cinque giorni per assolvere agli obblighi di comunicazione all'ISVAP sia troppo ridotto e chiede di estendere detto termine o di specificare che si tratti di cinque giorni lavorativi. Chiede inoltre di chiarire che per gli intermediari iscritti al registro sulla base del regime transitorio il termine in argomento decorra dalla data di entrata in vigore del Regolamento per la documentazione di cui all'art. 57, lett. a), b), c), d), e dallo spirare del successivo termine di sei mesi (previsto dall'art. 42, comma 3), con riguardo alla documentazione di cui all'art. 57, lett. e) ed f).

ACB ritiene che la ristrettezza del termine di cinque giorni previsto per le comunicazioni all'ISVAP potrebbe comportare o la paralisi dell'attività o il generalizzato mancato rispetto di detto termine.

AIBA rileva che nelle norme che fissano termini per comunicazioni ed adempimenti andrebbe precisato che i giorni a cui si fa riferimento sono giorni lavorativi e, in ogni caso, chiede di prevedere un termine di trenta giorni anziché di cinque giorni per assolvere agli obblighi di comunicazione all'ISVAP.

ANAGINA osserva che tale articolo, unitamente agli articoli 37 e 38, pone eccessivi obblighi di comunicazione all'ISVAP a carico degli agenti di assicurazione, con aggravio di costi in capo a questi ultimi.

ANIA rileva che il termine di cinque giorni per le comunicazioni appare assai ridotto, anche confrontato con le procedure previste per le imprese dalle circolari ISVAP n. 423/D e n. 477/D. Propone di prevedere un termine più ampio e riepilogativo dei movimenti occorsi o, in subordine, di precisare che i cinque giorni sono da intendersi come lavorativi e di sostituire il termine "comunicano" con quello "*inviano comunicazione*", onde riferire il termine all'invio della comunicazione.

La DBGCA chiede se i cinque giorni per effettuare le comunicazioni siano solari o lavorativi, da quale data debbano calcolarsi e se la comunicazione all'ISVAP del conferimento dell'incarico vada inoltrata anche nel caso in cui la banca non commercializzi ancora nessun prodotto della compagnia.

SNA chiede che venga elevato da cinque a quindici giorni il termine previsto per l'invio dei dati da parte degli intermediari.

Proposte accolte. Il termine viene elevato a 10 giorni lavorativi, fatta eccezione per le comunicazioni concernenti la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione ed il riavvio dell'attività dopo un periodo di inoperatività, per le quali resta fermo il termine di cinque giorni lavorativi. In merito alla comunicazione del conferimento dell'incarico, questa va effettuata anche qualora l'intermediario non abbia ancora avviato la commercializzazione oggetto dell'accordo.

SNA chiede che venga inserito a carico degli intermediari l'obbligo di comunicazione "dell'inizio e cessazione degli incarichi agenziali", in correlazione con la proposta di abrogazione dell'art. 36, comma 3.

Richiesta parzialmente accolta. L'articolo viene integrato prevedendo, in aggiunta al comma 3, una specifica disposizione che pone a carico degli intermediari l'obbligo di comunicazione dell'inizio e della cessazione degli incarichi agenziali.

ANIA, per facilitare i controlli da parte delle imprese, propone di precisare alla lettera b), che i luoghi di conservazione della documentazione siano la sede operativa

dell'intermediario ovvero, in alternativa, i locali dell'intermediario stesso, come definiti dall'art. 2, lett. s).

Proposta non accolta. Gli intermediari potranno conservare la documentazione anche in luoghi diversi dalla sede operativa o da quelli di cui all'art. 2, lettera s), purché ne diano comunicazione all'ISVAP.

## **Comma 2**

ANIA ritiene eccessiva la sanzione della radiazione per l'agente o il broker non operante che nel termine di cinque giorni dalla ripresa dell'attività non abbia effettuato la relativa comunicazione.

La sanzione della radiazione prevista dall'art. 109, comma 3, del Codice deve intendersi riferita all'ipotesi di ripresa dell'attività in assenza della copertura assicurativa e non al mancato invio della comunicazione. Conseguentemente l'articolo sulle sanzioni viene riformulato a fini di maggiore chiarezza.

## **Comma 5**

ANIA ritiene opportuno che le comunicazioni da trasmettere all'ISVAP circa le variazioni dei rapporti con i collaboratori siano rese anche alle imprese, onde favorirne i controlli sulla rete distributiva.

Proposta non accolta. L'ipotesi è comunque disciplinata, relativamente agli iscritti nella sezione A e ai loro collaboratori, dall'art. 113, comma 2, del Codice.

ASSORETI propone di inserire tra gli obblighi di comunicazione anche quello relativo all'avvio di un nuovo rapporto con un soggetto da iscrivere nella sezione E, che abbia interrotto un precedente rapporto con altro intermediario preponente. Ciò al fine di evitare la cancellazione dal registro dei collaboratori per inattività. Inoltre, quanto alla tempistica delle comunicazioni, propone di renderla omogenea a quella di cui alla disciplina CONSOB.

Si veda l'osservazione sub art. 21. Relativamente alla richiesta di uniformare la tempistica delle comunicazioni a quella prevista dalla CONSOB per i promotori finanziari, non si ritiene possibile aderire, in considerazione della diversità dei dati da comunicare.

AIBA osserva che la previsione del comma 3 lascia intendere che soltanto le imprese di assicurazione possano avvalersi di intermediari iscritti nella sezione D, in contrasto con l'art. 119, comma 2, del Codice e propone di riformulare il comma in questione, estendendo la previsione degli obblighi di comunicazione agli intermediari iscritti nelle sezioni A o B che si avvalgono di intermediari iscritti nella sezione D.

Si rinvia alle osservazioni sub art. 41.

### **Art. 37 (Adempimenti annuali)**

Assinform ritiene che il termine previsto dal comma 2 per attestare il rinnovo della polizza di assicurazione della responsabilità civile non si concilia con la possibilità di stipulare polizze che prevedono il frazionamento del premio annuo o la regolazione del premio con successivo conguaglio, nonché con il periodo di comporto di trenta giorni generalmente previsto dalle polizze per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. Propone pertanto di:

- vietare il frazionamento del premio annuo;
- stabilire che l'attestazione dell'avvenuto rinnovo debba pervenire all'ISVAP entro 45 giorni dalla scadenza annuale o, per il pagamento dei conguagli di regolazione, dallo spirare del periodo concesso dall'assicuratore per il pagamento medesimo.

In analogia a quanto chiesto in relazione all'art. 11 sulla polizza r.c. SNA chiede che venga modificato l'obbligo di rinnovo annuale della polizza, previsto dal comma 1, lettera a), nonché quello della trasmissione all'ISVAP dell'attestazione dell'avvenuto rinnovo, disposto dal comma 2.

Proposte parzialmente accolte. Ferma restando la facoltà di stipulare polizze con durata pluriennale, si conferma l'obbligo di comunicazione annuale all'ISVAP del rinnovo della polizza annuale o della conferma dell'efficacia della stessa nel caso di polizza pluriennale. In ogni caso, per tenere conto delle esigenze rappresentate, il termine per l'invio della comunicazione è spostato dal 31 gennaio di ogni anno al 5 febbraio di ogni anno.

### **Art. 38 (Aggiornamento professionale)**

AIBA rileva che le disposizioni degli artt. 38 e 42, comma 2, lett. b) in tema di aggiornamento professionale pur essendo in linea con l'art. 3, paragrafo 3, comma 2, della Direttiva 2002/92/CE, sarebbero state emanate in assenza di una specifica disposizione del Codice che attribuisca all'ISVAP una specifica potestà regolamentare sull'argomento.

La disciplina rientra nell'ambito della generale potestà regolamentare attribuita all'Autorità dall'art. 5, comma 2, del Codice e, oltre a perseguire l'obiettivo di mantenere la formazione degli intermediari assicurativi adeguata nel tempo rispetto alle evoluzioni di mercato e normative, mira ad evitare possibili censure della Commissione Europea circa il corretto recepimento della Direttiva da parte dello Stato Italiano. Ciò avendo presente che, al di là dei termini in cui è avvenuto il recepimento, la disposizione della Direttiva sul punto è divenuta di ordine prescrittivo.

ANIA propone di differenziare gli oneri della formazione per le varie figure di intermediari e di ricomprendere nel monte ore, oltre alla formazione sul campo anche la partecipazione a convegni o seminari di approfondimento tematico. Propone, inoltre, di non prevedere come necessari i test finali di valutazione.

Proposta non accolta. Si ritiene che debba essere estesa all'aggiornamento professionale l'impostazione seguita per la formazione iniziale, descritta all'art. 17. Resta inteso che la partecipazione a seminari può assumere rilevanza ai fini della formazione, qualora questi ultimi rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento sia per modalità che per contenuti, inclusa l'effettuazione del test finale di verifica.

ASSILEA, nel richiamare le considerazioni svolte sulla formazione professionale, ritiene che l'aggiornamento annuale sia eccessivo e che sia più coerente porre in capo al soggetto incaricato della formazione l'obbligo di verificare la permanenza della professionalità.

ASSOFIN propone che venga rimessa alla valutazione dell'intermediario o dell'impresa responsabili, dopo opportuna verifica, l'effettiva necessità o meno di tale aggiornamento.

Si richiamano le osservazioni di cui all'art. 3.

ASSINFORM ritiene che in relazione alla data di inizio dell'obbligo di aggiornamento annuale, sarebbe opportuno distinguere tra gli addetti che saranno in attività alla data di iscrizione nel registro dell'intermediario per cui operano (per i quali il termine decorre dalla predetta data) e coloro che iniziano a lavorare successivamente (per i quali il termine dovrebbe decorrere dalla data della loro assunzione o di inizio dell'attività).

La formulazione della norma è già volta a considerare entrambe le fattispecie.

DBGCA osserva che trenta ore uomo di formazione l'anno sono insostenibili. Chiede se le verifiche dell'ISVAP riguardo all'obbligo di aggiornamento professionale sono effettuate presso gli intermediari, se la compagnia ha l'obbligo di tenere un archivio con i dati della formazione erogata agli addetti operanti all'interno e all'esterno dei locali dell'intermediario ed infine, come possa la compagnia effettuare la verifica che la formazione erogata sia coerente considerato che la responsabilità in caso di inadempienza è solidale tra compagnia e banca e i dati relativi alla formazione svolta sono in capo agli intermediari.

Posto che è responsabilità ultima dell'impresa verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale delle proprie reti distributive, le modalità di effettuazione di tale verifica e la documentazione da acquisire e conservare a tali fini sono rimesse alle determinazioni dell'impresa stessa.

Un agente osserva che, a differenza di quanto avviene per gli intermediari di cui alle sezioni C ed E, i soggetti iscritti nelle sezioni A o B dovranno sostenere in proprio i costi relativi all'aggiornamento professionale, evidenziandone peraltro l'eccessiva onerosità. Osserva inoltre che, per i soggetti operanti all'interno dei locali degli iscritti nella sezione D, l'aggiornamento sarebbe limitato al lancio di nuovi prodotti o all'introduzione di nuove normative. Propone pertanto, che per le società di cui alle

sezioni A e B sia sufficiente che almeno una persona fisica iscritta alla medesima sezione frequenti un corso di aggiornamento e che successivamente le altre frequentino i corsi di aggiornamento da questi tenuto per gli addetti interni e per gli intermediari di cui alla sezione E.

Proposta non accolta. Alla riduzione dei costi di aggiornamento potranno contribuire iniziative assunte nell'ambito delle organizzazioni di categoria. In considerazione dell'osservazione formulata con riguardo agli iscritti nella sezione D, al fine di chiarire che l'obbligo di aggiornamento è annuale e non limitato al lancio di nuovi prodotti o all'introduzione di nuove normative, il comma 1 viene adeguatamente riformulato.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna rileva che non è ben precisata la tematica della formazione degli agenti, non risultando indicato da chi debbano essere tenuti i corsi, se possano occuparsene le compagnie, con i rischi di un conflitto d'interessi e con i dubbi su quale impresa debba effettuarli in presenza di plurimandato.

L'aggiornamento professionale degli iscritti nella sezione A è rimesso all'autonomia degli stessi, eventualmente in accordo con la compagnia o le compagnie che hanno conferito il mandato.

ACB rileva che:

- la mancata previsione dell'obbligo di aggiornamento professionale per gli amministratori o i responsabili dell'attività di intermediazione degli iscritti nella sezione D, per i quali peraltro non sussiste l'obbligo di iscrizione al registro, costituirebbe un vantaggio competitivo spropositato rispetto alle altre categorie di intermediari;
- sono eccessivi sia il numero di ore annuali previsto per i corsi di aggiornamento sia il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione di tale obbligo.

La mancata previsione dell'obbligo di aggiornamento professionale per i soggetti indicati, consegue alla scelta del legislatore primario di non prevedere per tali soggetti l'obbligo di iscrizione nel registro. Per quanto riguarda le disposizioni relative al numero complessivo di ore annuali di aggiornamento e al correlato regime sanzionatorio si ritiene siano appropriate rispetto all'interesse da tutelare.

ABI propone di:

- eliminare la distinzione tra formazione in aula e formazione in aula cui si accompagna una formazione a distanza, considerata la notevole diffusione della formazione *e-learning*;
- modificare l'articolo, prevedendo un obbligo di verificare annualmente la permanenza delle cognizioni professionali e di somministrare un'adeguata formazione soltanto nel caso in cui si manifestino esigenze di approfondimento della formazione precedentemente impartita, ovvero di immissione di nuovi prodotti sul mercato o di modifiche della normativa.

Proposte parzialmente accolte. L'articolo viene modificato, riequilibrando il rapporto tra corsi in aula e corsi a distanza.

Eurizon Financial Group chiede se l'aggiornamento professionale collegato all'immissione in commercio di nuovi prodotti debba essere effettuato anche in caso di immissione in commercio di prodotti che costituiscano lo sviluppo evolutivo di altri, evidenziando come l'obbligo di aggiornamento dovrebbe essere piuttosto collegato al lancio di prodotti con caratteristiche strutturali e tecniche fortemente distintive rispetto a quelli già collocati e che, in caso contrario, l'obbligo di aggiornamento sarebbe troppo oneroso e gravoso.

La scelta di effettuare o meno l'aggiornamento in relazione alle modifiche apportate ai prodotti è rimessa alla responsabilità delle imprese e degli intermediari.

SNA, pur condividendo l'opportunità dell'aggiornamento professionale degli intermediari, ritiene che la disposizione sia priva di base giuridica - non essendo la materia oggetto di alcuna disposizione del Codice, né di alcun potere regolamentare attribuito all'Autorità - e chiede la soppressione della disposizione e delle norme ad essa correlate. In ogni caso, nel merito, rileva l'incoerenza della previsione di un identico obbligo di aggiornamento, non differenziato in base al tipo di intermediario e alla diversità di responsabilità, lamentando altresì l'introduzione della previsione di detto obbligo anche per soggetti non iscritti al Registro, quali gli addetti all'attività d'intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera.

Richiesta non accolta, in quanto si ritiene che sia stato fissato un congruo livello di formazione, a garanzia dei consumatori, livello che, si ricorda, rappresenta una soglia minimale. In relazione al potere regolamentare dell'ISVAP, si richiama l'art. 5, comma 2, del Codice.

#### **Art. 40 (Controllo delle reti distributive)**

AIBA osserva che gli intermediari di cui alla sezione B dovrebbero essere esclusi dall'applicazione dell'art. 40, in quanto non fanno parte delle reti distributive e, in ogni caso, propone di inserire nel Regolamento una specifica definizione di queste ultime, limitata agli intermediari che agiscono in nome o per conto di un'impresa di assicurazione o riassicurazione.

La norma non si applica ai casi in cui non sussista tra l'impresa e l'intermediario un rapporto di natura tale da consentire forme di controllo.

DBGCA chiede se la verifica dell'adeguatezza della formazione erogata vada svolta dalla compagnia solo nel caso in cui la formazione sia a cura dell'intermediario, cosa debba essere inserito nella relazione annuale in caso di formazione erogata a cura della compagnia e come possa la compagnia certificare l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 47 del Codice.

La norma è volta a far sì che l'impresa assuma la responsabilità dei controlli sull'adeguatezza della formazione svolta dalle proprie strutture interne a ciò deputate, da eventuali *outsourcer* o dagli intermediari, nel caso in cui siano essi a svolgere la formazione. Tali controlli, così come quelli sulla osservanza delle regole generali di comportamento delle reti di vendita, riproducono peraltro il sistema già delineato dalla circolare ISVAP 533/2004.

Uno studio legale chiede di chiarire se le disposizioni dell'articolo in esame trovino applicazione anche nei confronti di imprese di assicurazione o di riassicurazione che operano in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento, nonché, in caso positivo, se e come debba trovare applicazione l'ultima parte della disposizione stessa, relativa alle osservazioni del responsabile dell'*internal auditing* nonché il riferimento agli organi amministrativi della società.

Come indicato nei chiarimenti sulla circolare ISVAP 573/2005 pubblicati sul sito dell'Autorità, la previsione riguarda anche le Rappresentanze di imprese con sede legale in Paesi terzi, per le quali tuttavia il riferimento agli organi sociali e al responsabile dell'*internal auditing* deve intendersi con riguardo al Rappresentante Generale, in funzione dei poteri conferitigli dagli organi sociali della Casa Madre. In applicazione del principio dell'*home country control*, le disposizioni non riguardano invece le imprese con sede legale in altri Stati membri che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

#### **Art. 41 (Condizioni per la distribuzione)**

ANIA individua criticità con riferimento alla preclusione per banche, SIM, intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB e Poste italiane – Divisione servizi bancoposta - di iscriversi in una sezione del registro diversa dalla D. Tale scelta non sarebbe conforme al Codice e potrebbe risultare non congrua anche rispetto alle eventuali modifiche al TUF. Inoltre, la previsione secondo cui la distribuzione dei prodotti non standardizzati debba avvenire nei locali in cui detti soggetti operano, ma a condizione che le persone fisiche che distribuiscono i contratti di questo tipo siano agenti, oltre che foriera di problemi interpretativi con riferimento alla figura di tale agente, sembra anche contraria all'art. 119 del Codice. Oltre ai problemi organizzativi legati alla necessaria presenza di un agente, la distribuzione dei prodotti non standardizzati potrebbe infatti avvenire solo all'interno dei locali, mentre l'art. 119 del Codice non distingue l'ambito di operatività spaziale.

Propone di riconsiderare la limitazione introdotta, soprattutto alla luce degli obblighi di acquisizione di un'adeguata formazione in capo a tutti gli intermediari di "primo" e di "secondo" livello.

ASSILEA osserva che la previsione di vendere prodotti non standardizzati solo alle condizioni di cui all'articolo in esame e l'eventuale impossibilità, per i soggetti aventi i requisiti per l'iscrizione di cui alla lett. d), di iscriversi ad altra sezione del registro,

appaiono in contrasto con l'art. 119, comma 2, del Codice, nonché con la disciplina comunitaria.

ABI osserva che la norma non appare in linea con quanto stabilito dall'art. 119, comma 2, del Codice, che prevede la possibilità per le banche di iscriversi, oltre che nella sezione D, anche ad "*altra sezione del registro*" e di avere dunque un'operatività più ampia rispetto a quella prevista dal Regolamento. Imponendo alle banche di iscriversi esclusivamente nella sezione D e di vendere, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo, prodotti standardizzati, introduce una riserva di attività a favore di soggetti diversi dalle banche, non prevista dal Codice né dalla normativa comunitaria.

Osserva che, nonostante le banche posseggano requisiti organizzativi, procedurali e di professionalità che permetterebbero anche l'operatività in prodotti non standardizzati, l'art. 41, comma 1 ne limita l'operatività ai soli prodotti cd. "standardizzati", a meno che le banche stesse non si avvalgano di soggetti iscritti nella sezione A del registro, con l'ulteriore limitazione costituita dal poter operare solo nell'ambito dei propri locali (art. 41, comma 3).

In merito, aggiunge che:

- per le banche sarebbe difficoltoso reperire tanti agenti quante sono le proprie filiali e che, in ogni caso, questi ultimi - anche se dipendenti della banca - risponderebbero autonomamente alle Autorità di settore, avrebbero responsabilità diretta verso il mercato quali agenti e non quali collaboratori della banca e dovrebbero ottenere autonomo mandato dalle imprese, considerato che - ai sensi dell'articolo in questione - le banche non possono ottenere mandati che non siano limitati alla distribuzione di contratti standardizzati. La formulazione dell'articolo sarebbe pertanto in contrasto con la normativa vigente, in quanto gli agenti assicurativi potrebbero svolgere la propria attività esclusivamente "*intra moenia*";
- le condizioni dettate dal Regolamento trasformerebbero quindi la distribuzione svolta dall'intermediario bancario tramite propri collaboratori in una distribuzione svolta da agenti assicurativi (in ipotesi, anche dipendenti bancari) nei locali di altro intermediario (la stessa banca);
- la penalizzazione derivante dalla disciplina del Regolamento risulterebbe particolarmente gravosa per le banche operanti alla data di entrata in vigore dello stesso che posseggono cospicui portafogli di polizze assicurative non standardizzate;
- il sistema previsto dal Regolamento sarebbe in controtendenza rispetto alla spinta liberalizzatrice dei mercati e delle professioni e al processo di innovazione e industrializzazione dei processi operativi favorito dall'attivazione del canale di distribuzione bancario.

Propone la seguente modifica dell'art. 41, comma 3: «Ai sensi dell'art. 119, comma 2 del decreto la distribuzione di contratti assicurativi non standardizzati da parte degli intermediari di cui alla sezione D può essere effettuata a condizione che le persone fisiche di cui questi si avvalgono siano iscritte alla sezione A o B del registro».

Claris Assicurazioni chiede di modificare la disciplina prevista per le banche, in quanto discriminante e penalizzante rispetto a quella prevista per le società di cui all'art. 13 (agenti e broker). Ciò in quanto l'operatività delle banche, per le quali è stata disposta l'iscrizione esclusivamente nella sezione D del registro, è stata limitata

alla vendita di prodotti assicurativi standardizzati, con l'eccezione di cui al comma 3 dell'art. 41.

Al riguardo, osserva che:

- tale disciplina non sarebbe in linea con quanto stabilito dall'art. 119 del Codice, che prevede la possibilità per le banche di iscriversi, oltre che nella sezione D, anche ad "*altra sezione del registro*";
- pur essendo le banche abilitate a svolgere un'attività limitata, sono stati previsti in capo ai relativi collaboratori esterni i medesimi obblighi formativi dei collaboratori esterni degli agenti, oneri di aggiornamento professionale per gli addetti operanti all'interno dei locali delle banche e per quelli operanti all'interno dei locali degli altri intermediari iscritti; è stato inoltre osservato che sono stati equiparati gli obblighi di formazione preventiva per tutti gli addetti delle banche, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività;
- la denunciata penalizzazione risulterebbe particolarmente gravosa per le banche operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento, per le quali non è stato peraltro previsto un termine per consentire la conversione dei portafogli assicurativi già acquisiti a detta data;
- il sistema previsto dal Regolamento ostacolerebbe la spinta liberalizzatrice dei mercati e delle professioni, contrasterebbe lo sviluppo del mercato assicurativo nonché il processo di contrazione dei costi di distribuzione dei relativi prodotti, ad oggi favorito dal progressivo ampliamento del canale bancario;
- il citato comma 3 dell'art. 41, oltre a comportare difficoltà applicative, da un lato prevede che la distribuzione di prodotti non standardizzati nei locali delle banche debba avvenire ad opera di soggetti iscritti nella sezione A e non di collaboratori della banca intermediaria, dall'altro comporta la necessità del conferimento di appositi mandati agenziali ai predetti agenti, peraltro limitando l'operatività di questi ultimi ad un'attività "*intra moenia*".

ANAGINA rileva che il comma 3 sembra regolamentare l'ambito dell'attività di intermediazione assicurativa da parte di soggetti iscritti nella sezione D del registro, senza un'adeguata delega rinvenibile nell'art. 119, comma 2, del Codice.

AIBA:

- propone di sostituire, nel comma 1 e nel comma 3 dell'articolo, il riferimento ai "contratti assicurativi standardizzati" con quello alle "polizze assicurative standardizzate", in coerenza con la disposizione dell'art. 119, comma 2, del Codice che menzionerebbe le polizze standardizzate. La stessa proposta viene formulata con riguardo alla definizione di cui all'art. 1, lett. h);
- osserva che il comma 3 dell'articolo, prevedendo la possibilità per un agente di utilizzare i locali degli intermediari di cui alla sezione D per lo svolgimento della propria attività, dovrebbe essere abrogato, in quanto non ci sarebbe ragione di una previsione espressa in tal senso, oppure dovrebbe essere riformulato in modo da prevedere anche per gli intermediari di cui alla sezione B la possibilità di operare all'interno dei locali degli intermediari iscritti in D. Se invece il significato del comma 3 fosse quello di non porre limiti alla distribuzione ad opera del personale degli intermediari di cui alla sezione D che sia iscritto nella sezione A, AIBA ne propone comunque l'abrogazione, in quanto contesta l'incompatibilità dello status di dipendente con quello di agente, quale soggetto che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

ACB :

- critica la scelta legislativa di suddividere il registro in più sottocategorie e ritiene che la configurazione degli intermediari di cui alla lettera d) dell'art. 109 del Codice come sottocategoria a sé stante rappresenterebbe una forzatura della Direttiva 2002/92/CE, priva di ragioni giuridiche e comporterebbe la violazione degli obblighi inerenti la dimostrazione dei requisiti di capacità professionale in capo ai relativi responsabili dell'attività di intermediazione. In merito, osserva che l'unica soluzione possibile sarebbe una modifica del Codice che abolisca le sezioni A, B e D del registro e opti per una suddivisione basata sui diversi obblighi di informativa cui gli intermediari sono tenuti a seconda del loro grado di indipendenza dalle imprese;
- in merito alla limitazione della distribuzione, da parte degli intermediari di cui alla sezione D, ai prodotti standardizzati, osserva che comunque si tratta di una categoria di contratti che includerebbe la quasi totalità dei prodotti assicurativi e, in ogni caso, gran parte dei contratti per i quali sarebbe necessaria una consulenza esperta.

Con riferimento al comma 3 rileva che la relativa previsione non risolverebbe il problema della tutela dell'utenza e che:

- non risulterebbe chiaro se l'attività di intermediazione di prodotti non standardizzati posta in essere per il tramite di intermediari iscritti nella sezione A all'interno dei locali degli intermediari di cui alla sezione D sia imputabile a questi ultimi o ai predetti agenti, con i conseguenti problemi a livello di imputazione degli obblighi di comportamento, responsabilità, requisiti di capacità, sanzioni;
- costituirebbe una discriminazione la mancata previsione della possibilità per i broker di stipulare accordi di collaborazione con i soggetti della sezione D per la distribuzione, nell'interesse della clientela, di prodotti non standardizzati all'interno dei locali commerciali di questi ultimi intermediari.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna chiede che venga chiarito:

- se le banche autorizzate a vendere anche prodotti non standardizzati, purché all'interno dei propri locali e servendosi di intermediari iscritti nella sezione A del registro, possano - attraverso una sola persona iscritta - effettuare la vendita nella sede centrale e in tutte le filiali;
- se tale vendita possa avvenire utilizzando dipendenti della stessa banca, eventualmente provvedendo alla loro iscrizione nella sezione E del registro ed aggirando di fatto l'esigenza che nel settore operino persone di consolidata professionalità.

SNA chiede una modifica dell'articolato nello spirito dell'art. 119, comma 2, del Codice, per rendere circoscritta la distribuzione di prodotti assicurativi da parte delle banche, dal momento che la definizione di prodotti standardizzati data dal Regolamento sarebbe insufficiente, non potendo la fattispecie essere circoscritta sulla base della immodificabilità delle condizioni contrattuali.

Secondo UNAPASS, il tenore letterale del comma 3 sembrerebbe autorizzare gli intermediari iscritti nella sezione D - in contrasto con l'art. 119 del Codice - alla vendita di prodotti non standardizzati all'interno dei propri locali, qualora si avvalgano di dipendenti iscritti come persone fisiche nella sezione A. Di conseguenza, chiede che venga precisato nel Regolamento che la vendita di prodotti non standardizzati

non possa essere effettuata all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla sezione D neanche con l'intervento di dipendenti iscritti alla sezione A.

Diverse società agenziali operanti tramite BCC contestano l'obbligo di iscrizione nella sezione D previsto per le banche, in quanto detta previsione:

- non troverebbe riscontro nel Codice e sarebbe contraria ai principi di proporzionalità e competitività di cui all'art. 191, commi 2 e 3 del Codice stesso;
- sarebbe discriminatoria, impedendo soltanto ai soggetti di cui alla lettera d) dell'art. 109 del Codice di poter scegliere la sezione in cui essere iscritti;
- non terrebbe conto delle piccole dimensioni di alcune imprese bancarie che potrebbero invece meglio collocarsi in altre sezioni del registro e che potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di rinunciare all'attività di collocamento di prodotti assicurativi, con forti disservizi nei confronti dei propri assicurati;
- sarebbe illogica, in particolare considerato che la ratio della previsione dell'articolo 42, comma 3, che impone la presenza di un intermediario iscritto nella sezione A per la vendita di prodotti non standardizzati da parte di intermediari di cui alla sezione D, sarebbe comunque rispettata se si consentisse alle banche di iscriversi nella sezione E, operando in qualità di collaboratori degli agenti e, a maggior ragione, di agenzie di proprietà delle banche stesse.

Chiedono altresì che venga precisato nell'art. 41 che l'incarico di distribuzione ai soggetti di cui alla sezione D possa essere conferito da agenti, in linea con quanto disposto dall'art. 119, comma 2, del Codice. In caso contrario chiedono di indicare una soluzione per quelle agenzie che gestiscono numerose posizioni assicurative per il tramite di banche.

Una delle predette società agenziale ritiene inspiegabile che l'istituto della subagenzia, pur avendo legittimazione nel mondo assicurativo, sia precluso alle banche locali.

Al riguardo, ABI osserva che mentre l'art. 119, comma 2, del Codice prevede la possibilità che gli intermediari iscritti nella sezione D possano ricevere l'incarico sia da imprese di assicurazione sia da agenzie e broker, il Regolamento, in più articoli, sembrerebbe invece limitare alle sole imprese la facoltà di conferire detto incarico. Propone pertanto di allineare il Regolamento alla norma primaria.

Sul punto, sono pervenute osservazioni da Assimoco e Assimoco Vita che hanno instaurato vincoli contrattuali con banche di credito cooperativo operanti quali agenzie di assicurazione attraverso agenti iscritti nell'Albo agenti. Tali imprese sottolineano la legittimità della propria struttura commerciale, in quanto organizzata in conformità delle disposizioni delle leggi n. 48/1979 e n. 792/1984 e della circolare ISVAP n. 241/1995 la quale, in vari punti, prevede che le banche possano, per la commercializzazione di prodotti standardizzati, operare anche attraverso un impegno contrattuale assunto con un agente. Osservano inoltre che:

- tale impianto normativo non sarebbe stato modificato dal Codice, in considerazione peraltro dei principi e dei criteri direttivi della legge n. 229/2003, contenente la delega al Governo per la mera armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari assicurativi compresi i soggetti che per conto di intermediari svolgono l'attività di distribuzione dei servizi assicurativi nei confronti del pubblico;

- la formulazione dell'art. 109 del Codice, limitandosi a indicare per le banche la sezione di iscrizione senza fornire, come invece ha fatto per agenti e mediatori, alcuna precisazione circa le relative modalità operative, confermerebbe la possibilità per queste ultime di continuare ad operare sia per conto di imprese di assicurazione sia di agenti, come peraltro risulterebbe anche dall'art. 119, comma 2, primo capoverso, del Codice che prevede la responsabilità in solido dell'impresa o dell'intermediario di cui alle sezioni A o B del registro per i danni arrecati dall'intermediario di cui alla sezione D cui abbia dato incarico.

Presupposto per affrontare la questione della disciplina dei soggetti da iscrivere nella sezione D è la ricostruzione della scelta compiuta dal legislatore primario nella suddivisione del registro in cinque sezioni - consentita dalla Direttiva 2002/92/CE - e nella allocazione in tali sezioni dei diversi soggetti che, a vario titolo, svolgono attività di intermediazione assicurativa.

Tale scelta risiede nella individuazione, in capo a ciascun intermediario, di specifiche "qualità soggettive" che ne determinano l'inserimento in una specifica sezione.

Così è per gli agenti e i broker, da iscrivere nelle sezioni A e B "in qualità di intermediari che agiscono ..."; per i produttori diretti, da iscrivere nella sezione C in virtù di uno specifico rapporto con l'impresa e nell'ambito di un preciso regime di responsabilità in capo a quest'ultima; per gli intermediari da iscrivere nella sezione E, la cui "qualità soggettiva" risiede nello svolgere attività per conto di altri intermediari (A, B o D) al di fuori dei locali di questi; infine per le banche, le SIM, gli intermediari finanziari e per la società Poste Italiane - Divisione banco posta, da iscrivere nella sezione D in virtù della loro specifica "qualità soggettiva" consistente nell'essere, per l'appunto, una banca, una SIM, un intermediario finanziario o la società Poste Italiane, soggetti ad uno specifico regime di autorizzazione o iscrizione in appositi elenchi.

Sulla base di tale impostazione, non si vede come i soggetti da iscrivere nella sezione D possano iscriversi in altra sezione del registro, dal momento che in questo caso dovrebbero perdere la loro intrinseca "qualità soggettiva".

Ne deriva che l'unica interpretazione dell'inciso "salva iscrizione in altra sezione del registro" che risulti coerente con il sistema delle sezioni introdotto dal Codice è quella espressa nel comma 3 che riferisce l'"iscrizione ad altra sezione" non già alla banca, bensì ad altro intermediario che, all'interno dei locali di quest'ultima, può offrire il prodotto non standardizzato.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, trova fondamento anche la disciplina del Regolamento che esclude la possibilità per i soggetti sopra menzionati di essere iscritti nella sezione E in qualità di subagenti ovvero di svolgere attività subagenziale pur rimanendo iscritti nella sezione D.

Venendo alle modalità operative previste dal comma 3 dell'articolo in commento per la distribuzione dei contratti non standardizzati da parte dei soggetti iscritti nella sezione D, si osserva quanto segue.

Circa le osservazioni sull'asserita esistenza di una riserva di attività a favore di soggetti diversi dalle banche, derivante dalla limitazione - gravante esclusivamente su queste ultime - alla vendita di prodotti standardizzati e dalla possibilità di vendere quelli non standardizzati solo con le modalità di cui al comma 3, va rilevato che analoga limitazione esiste nel settore bancario, con riguardo alla disciplina dell'attività bancaria fuori sede. Il provvedimento Banca d'Italia del 2 febbraio 1999 prevede infatti che le banche possono collocare i propri prodotti al di fuori delle succursali anche mediante imprese ed agenti di assicurazione, a condizione che

l'operatività di tali soggetti sia limitata a prodotti standardizzati, ossia "caratterizzati da modelli contrattuali predefiniti dalla banca con clausole non modificabili".

Appare quindi chiaro che i due sistemi operano in modo speculare.

Relativamente alla richiesta della presenza fisica di un agente in ciascun locale dell'intermediario di cui alla sezione D, ciò risponde all'esigenza di evitare elusioni della disciplina, ad esempio, mediante costituzione di una sola società agenziale con un unico responsabile per l'attività di intermediazione assicurativa svolta dalle filiali della banca su tutto il territorio nazionale.

E' in ogni caso rimessa all'autonomia della banca e dell'impresa di assicurazione che affiderà ad essa la distribuzione dei suoi prodotti la definizione dei criteri di scelta degli agenti nonché, in accordo con l'agente scelto, della disciplina contrattuale degli incarichi da conferire all'agente e alla banca, nel rispetto della normativa di settore. Va da sé che tale contrattazione non può riguardare la figura del broker, per il suo status di soggetto indipendente. Né tantomeno, come da alcuni paventato, è ammissibile che l'agente presente nel locale si avvalga poi dei dipendenti della banca per la distribuzione di prodotti non standardizzati, eludendo così di fatto la disciplina. Si richiama sul punto l'art. 107, comma 3, del Codice.

Si fa presente, infine, che le esigenze di corretta informativa alla clientela circa la differente operatività dell'agente e degli sportellisti bancari all'interno dello stesso locale, sono garantite dalla specifica informativa da rendere alla clientela in base a quanto indicato nell'allegato 20 (ora 7B) al Regolamento; informativa che potrà essere opportunamente calibrata dagli intermediari stessi.

Assimoco e Assimoco Vita chiedono l'introduzione di sub-limiti all'interno del limite massimo del contributo di vigilanza previsto per gli intermediari di cui alla sezione D del registro dall'art. 336 del Codice, in considerazione delle piccole dimensioni delle banche di credito cooperativo e delle case rurali, nel rispetto delle esigenze di competitività e del principio di proporzionalità richiamati dall'art. 191, commi 2 e 3 del Codice.

Un esponente di una società agenziale, in relazione all'art. 336 del Codice, che prevede l'ammontare massimo del contributo di vigilanza, chiede quale sia l'ammontare effettivo da pagare per le banche e con quale criterio venga calcolato.

La misura del contributo di vigilanza sarà fissata, ai sensi dell'art. 336 del Codice, dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito l'ISVAP.

#### **Art. 42 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività)**

ANIA, con riferimento all'art. 112, comma 5, del Codice che stabilisce che in caso di società iscritta nella sezione E, vadano iscritte nel registro anche le persone fisiche addette all'attività di intermediazione, indipendentemente dal fatto di operare all'interno o all'esterno dei locali della società, rileva che l'art. 4 del Regolamento prevede che nella sezione E vadano iscritti tutti gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D. Ciò comporterebbe una disparità di trattamento tra i collaboratori "interni" degli intermediari iscritti in sezione E, rispetto ai collaboratori "interni" degli altri

intermediari, nonostante l'identità dei requisiti di formazione professionale previsti per tutti i collaboratori, "interni" ed "esterni".

Propone, pertanto, di volere riconsiderare l'impostazione seguita per i collaboratori all'interno dei locali degli intermediari iscritti nella sezione E, eliminando la previsione della loro iscrizione nel registro. Tale soluzione non sarebbe in contrasto con l'art. 112, comma 5, del Codice che non distingue tra attività svolta all'interno o all'esterno dei locali della società e che andrebbe interpretata conformemente al principio che ha ispirato la distinzione tra collaborazione espletata sotto la diretta vigilanza dell'intermediario e collaborazione in regime di maggiore autonomia.

Proposta non accolta. Il regime è stato uniformato nel senso già illustrato sub art. 4, comma 2.

ASSOFIN osserva che il comma 3 non riconosce valore né all'esperienza maturata, né alle attività formative sinora svolte, prevedendo solo una moratoria di 6 mesi, nel corso della quale dovrà comunque essere erogato il monte ore di formazione, equiparando soggetti con esperienza a soggetti che ne sono totalmente privi. Inoltre, il regime previsto per gli addetti operanti in sede non trova corrispondenza con altri soggetti, quali ad esempio, quelli che esercitano l'attività fuori sede ex art. 70 del Regolamento, per i quali si considera soddisfatto il requisito della formazione professionale in virtù dell'esperienza acquisita.

ABI, in ordine ai soggetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alla sezione D, rileva che:

- il comma 3, nel prevedere un termine di sei mesi per l'erogazione della formazione di 90 ore prescritta dal comma 1, non riconosce valore né all'esperienza maturata, né alle attività formative svolte a seguito dell'emanazione delle disposizioni della circolare ISVAP n. 533 e oggetto di reportistica inviata all'Autorità. Conseguentemente, propone di eliminare dall'art. 42, comma 3, il riferimento ai requisiti previsti dal comma 1, lett. b) e di prevedere una disposizione transitoria, analoga a quella dell'art. 70, che consideri soddisfatto il requisito di professionalità in virtù dell'esperienza acquisita in via continuativa e per dodici mesi nella distribuzione di prodotti assicurativi oppure dell'avvenuta fruizione dei corsi formativi erogati nel corso dell'anno dall'intermediario per il quale operano i soggetti in argomento. In subordine, chiede di estendere ad un anno il termine assegnato all'intermediario per l'accertamento dei requisiti in capo ai propri addetti;
- l'entità dell'impegno formativo previsto, identico a quello stabilito per gli addetti degli altri intermediari iscritti al registro, non sarebbe coerente con la possibilità di distribuire esclusivamente prodotti assicurativi standardizzati, meno complessi ed articolati. Di conseguenza, propone di differenziare i requisiti formativi richiesti per i soggetti in argomento, laddove operino per un intermediario iscritto nella sezione D, in linea peraltro con quanto previsto dall'art. 4, comma 1, par. 2 della Direttiva 2002/92/CE e con l'art. 111, comma 4, del Codice.

AIBA, in merito al comma 1, lett. b), nel condividere la necessità che il possesso di una professionalità adeguata in capo agli addetti all'attività di intermediazione sia preventivamente accertato da parte dell'intermediario per il quale è svolta l'attività,

rileva che gli obblighi formativi previsti per tali soggetti, quando operino per intermediari di cui alle sezioni A o B, dovrebbero essere diversificati rispetto a quelli previsti per i produttori diretti di cui alla sezione C, in considerazione del fatto che l'attività degli addetti all'interno dei locali necessiterebbe di un minor livello di tutela per i contraenti. Ciò in quanto, per gli addetti all'interno dei locali:

- il fatto che l'attività venga svolta all'interno della struttura dell'intermediario eviterebbe il rischio della cosiddetta "contrattazione sorprendente", essendo l'attività di intermediazione esercitata al cospetto di soggetti che hanno già deciso autonomamente di manifestare il loro bisogno assicurativo;
- l'attività è prestata a titolo esclusivo o principale e nell'ambito di un'organizzazione dedicata esclusivamente all'intermediazione assicurativa.

Pertanto, propone di:

- modificare il comma 1, lett. b) dell'art. 42, nel senso di prevedere che:
  - a) gli intermediari possano avvalersi di addetti all'attività di intermediazione all'interno dei propri locali, per i quali abbiano accertato la professionalità acquisita al termine del periodo di prova per l'assunzione e, in ogni caso, mediante la partecipazione all'attività formativa tenuta ed organizzata a cura degli intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti;
  - b) la relativa formazione miri al conseguimento di conoscenze tecniche aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela ed abbia ad oggetto quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lett. b).
- aggiungere nell'articolo uno specifico comma che preveda obblighi formativi conformi ai criteri di cui all'art. 17, comma 2 soltanto per agli addetti degli intermediari iscritti alla sezione D, per i quali non sussisterebbero le sopra citate caratteristiche distintive né le maggiori garanzie a tutela dei terzi rispetto agli iscritti nella sezione C.

Rileva inoltre che la mancata previsione di una disposizione transitoria che riconosca la professionalità acquisita a coloro che già operano da un certo periodo di tempo come addetti all'interno dei locali dell'intermediario determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro che possono essere iscritti nella sezione E in forza dell'art. 70, disparità peraltro ingiustificata, tanto più in considerazione del fatto che l'attività svolta all'interno dei locali dell'intermediario comporterebbe un minor pericolo per i terzi.

Di conseguenza propone di:

- inserire tra le disposizioni transitorie un apposito articolo che consenta a coloro che alla data di entrata in vigore del Regolamento esercitavano da almeno un anno attività di intermediazione all'interno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A o B di continuare, in deroga a quanto previsto dall'art. 42, a svolgere l'attività, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 110, comma 1, del Codice. Analoga proposta è stata formulata per consentire l'iscrizione agli addetti operanti al di fuori dei locali dell'intermediario da meno di un anno dall'entrata in vigore del Regolamento: in merito, la richiesta è quella di consentirne l'operatività e fissare un termine entro il quale l'intermediario dovrà accertarne la rinnovata professionalità;
- riferire, per le sopradette caratteristiche dell'attività svolta, la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell'art. 42 esclusivamente agli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di cui alla sezione D;
- consentire l'operatività anche agli addetti all'interno dei locali dell'intermediario che alla data di entrata in vigore del Regolamento esercitavano l'attività da meno di un anno, assegnando un termine (che potrebbe essere il 30 giugno 2007) entro

il quale l'intermediario per conto del quale operano dovrà accertarne la rinnovata professionalità. La medesima proposta di modifica è stata formulata anche per l'art. 21, con riferimento agli addetti operanti al di fuori dei locali dell'intermediario da meno di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Eurizon Financial Group osserva che la mancata previsione della possibilità per gli addetti all'attività di intermediazione attualmente operanti all'interno dei locali dell'intermediario, di continuare ad operare senza aver partecipato a corsi di formazione costituirebbe una disparità di trattamento rispetto ai soggetti iscrivibili nelle sezioni C od E, per cui sono state previste apposite disposizioni transitorie (artt. 68 e 70). Chiede pertanto di prevedere un'apposita disposizione transitoria anche per tali soggetti o, in subordine, di aumentare da sei a dodici mesi il termine entro cui deve essere accertato in capo agli stessi il possesso del requisito relativo alla formazione.

Claris Assicurazioni rileva l'eccessiva onerosità nonché l'assenza di necessità nella previsione di obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento professionale per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali dell'intermediario di riferimento non diversificati rispetto a quelli previsti per gli addetti alla medesima attività operanti all'esterno. In particolare, viene osservato che dovrebbero essere previsti obblighi meno rigorosi per gli addetti all'interno dei locali, in considerazione del fatto che si tratta di soggetti che svolgono la loro attività sotto la diretta sorveglianza e sotto la responsabilità del professionista iscritto al registro.

UNAPASS ritiene non congruo il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento previsto dal comma 3, lettera a) e ne chiede un ampliamento a dodici mesi.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna, relativamente ai commi 2 e 3, segnala che l'obbligo degli intermediari di astenersi dall'avvalersi di soggetti che non possiedano entro giugno 2007 le cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività svolta ed ai contratti intermediati potrebbe creare problemi con riguardo ai dipendenti di agenzia, per i quali il rapporto è regolato da un apposito contratto collettivo, con conseguenti dubbi sulla prevalenza del Regolamento; la previsione risulterebbe inoltre penalizzante rispetto alla continuità garantita dalle norme transitorie ad altri operatori.

Non si ritiene di prevedere, per i soggetti che operano all'interno dei locali, il riconoscimento della formazione "sul campo", trattandosi di un requisito che viene espressamente richiamato dal Codice solo con riferimento ai soggetti che svolgevano attività di intermediazione corrispondente a "quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E" (art. 343, comma 4). Per contro, per gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali, l'art. 111, comma 5, del Codice richiama l'obbligo di partecipazione a corsi di formazione.

Relativamente alla formazione svolta in forza delle circolari ISVAP 533/04 e 573/05, non essendo previsti da tali circolari standard minimi, non è possibile equipararla alla nuova formazione richiesta.

Circa la differenziazione degli oneri formativi, si rinvia a quanto precisato sub art. 17.

ABI in merito all'accertamento dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42, comma 1, lett. a), chiede conferma della possibilità, da parte dell'intermediario, di procedere ad un accertamento di tipo documentale effettuato anche mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio o autocertificazioni rilasciate da parte degli interessati, in analogia con le previsioni di cui all'art. 17, comma 3.

Si veda quanto precisato sub art. 21.

DBGCA, in relazione ai commi 3 e 4, chiede se la compagnia debba tenere traccia della documentazione prodotta dalla banca che accerti la presenza dei requisiti degli addetti operanti all'interno dei locali di quest'ultima (cognizioni e capacità professionali) e se la verifica delle competenze possa avvenire *on line*. Chiede inoltre come sarebbe possibile, per la compagnia, pianificare una formazione adeguata nel caso in cui l'intermediario non fosse tenuto a fornirle copia della documentazione. In relazione al comma 2, chiede cosa significhi la disposizione di cui alla lett. b) e, in particolare, se gli intermediari debbano produrre un documento che attesti che i soggetti di cui si avvalgono sono in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall'art. 38.

Considerato che, ai sensi dell'art. 40, le imprese sono tenute a verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale degli intermediari di cui si avvalgono, sarà loro cura disporre procedure atte consentire l'acquisizione della documentazione necessaria a tali fini.

AIBA, con riferimento al comma 2, lett. a) che prevede l'obbligo per gli intermediari di accertare periodicamente la permanenza dei requisiti di professionalità stabiliti dal comma 1, suggerisce di porre a carico degli stessi le verifiche in argomento non periodicamente, ma soltanto nei casi in cui ritengano che vi siano fondate ragioni per dubitare della permanenza della professionalità richiesta.

Il riferimento all'articolo del Regolamento non sembra corretto. L'accertamento periodico richiesto dal comma 2, lettera a) - la cui cadenza è rimessa al prudente apprezzamento dell'intermediario - riguarda il possesso dei requisiti di onorabilità. Il mantenimento del requisito di professionalità è garantito dall'aggiornamento professionale ed è regolato dal comma 2, lettera b).

Una società agenziale chiede di chiarire se l'articolo si riferisca agli addetti di tutti gli intermediari iscritti al registro.

Un agente rileva l'incoerenza tra l'art. 22, comma 1, lettera e) e l'art. 42 del Regolamento con riferimento alla disciplina concernente gli addetti all'attività di intermediazione di società di cui alla sezione E. Ciò in quanto, mentre l'art. 22, comma 1, lettera e) prevede per i menzionati addetti l'obbligo di iscrizione nella sezione E sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 21 - indipendentemente dalla circostanza che gli stessi svolgano l'attività all'interno o all'esterno dei locali delle società di cui alla sezione E - l'art. 42 introduce diversi requisiti per l'esercizio dell'attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti

all'interno dei locali di tutti gli intermediari iscritti al registro, incluse le società iscritte nella sezione E.

Le disposizioni si riferiscono esclusivamente agli addetti alla attività di intermediazione di cui si avvalgono gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D; l'articolo viene riformulato per fornire tale precisazione.

Assinform propone di limitare a 30 ore ed ai prodotti offerti dal nuovo intermediario la formazione degli addetti di cui all'articolo in questione, qualora tali soggetti abbiano operato per altri intermediari ed abbiano pertanto già ricevuto la formazione di 90 ore annuali.

Nel caso in cui un addetto, che abbia già ricevuto la formazione ad opera di un intermediario, passi ad operare per un altro intermediario, quest'ultimo dovrà integrare la formazione solo qualora l'addetto non abbia completato nei dodici mesi antecedenti il piano formativo richiesto, fatte salve le esigenze formative correlate alla tipologia dei prodotti commercializzati dal nuovo intermediario.

Due subagenti INA-Assitalia chiedono di individuare il soggetto tenuto a rispondere di eventuali danni cagionati dai dipendenti o collaboratori di soggetti iscritti nella sezione E, con particolare riferimento a quelli che operano in forma di ditta individuale.

Altri subagenti INA-Assitalia chiedono di chiarire come la previsione dell'art. 42, comma 2, lettera a) possa essere compatibile con l'assenza di un vincolo di lavoro subordinato tra un agente e gli addetti del suo subagente e se in capo al primo nascono degli obblighi o dei vincoli di subordinazione riferiti a tali addetti.

La stessa osservazione è stata formulata da ANSAINA, che critica anche l'attribuzione all'agente, ai sensi del comma 3 dell'art. 38, della responsabilità dell'aggiornamento professionale dei collaboratori e dipendenti di società iscritte nella sezione E.

Come già precisato sub art. 4, comma 3, il Regolamento viene modificato prevedendo espressamente che anche i dipendenti e collaboratori - addetti all'attività di intermediazione - della persona fisica iscritta nella sezione E siano iscritti nella medesima sezione ad opera dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che se ne avvale. Conseguentemente, in base al disposto dell'art. 119, comma 3, del Codice, tale intermediario sarà responsabile della loro attività. In ogni caso, dalle disposizioni del Regolamento non discendono, né altrimenti potrebbero discendere, vincoli di subordinazione tra l'agente e i collaboratori del subagente. Tra tali soggetti esistono tuttavia rapporti funzionali.

### **Art. 43 (Collocamento di forme pensionistiche complementari)**

Un agente rileva che la possibilità di collocamento delle forme pensionistiche complementari dovrebbe essere estesa agli addetti degli intermediari.

Il Regolamento, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a), non pone limiti al riguardo. L'articolo viene in tal senso integrato.

#### **Art. 44 (Reti di vendita piramidali)**

OVV Consulenza Patrimoniale ritiene che le disposizioni previste per le reti di vendita piramidali siano illegittimamente penalizzanti e discriminatorie, in quanto:

- i soggetti componenti tali reti dovranno essere iscritti nella sezione E del registro e dunque saranno sottoposti alle regole generali previste per tutti gli intermediari iscritti in tale sezione, oltre ad essere facilmente controllabili. Evidenza che non avrebbe più ragion d'essere la particolare disciplina contenuta nell'articolo, in quanto le prevalenti previsioni restrittive in materia trovavano fondamento nell'insussistenza di un obbligo di iscrizione in albi professionali;
- la nuova disciplina verrebbe a sovrapporsi con le regole previste dal Regolamento per tutti gli iscritti nella sezione E, con particolare riferimento alla doppia formalità dell'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento e dell'obbligo di iscrizione al registro;
- comporterebbero, in particolare con riguardo alla duplicazione degli obblighi formali di cui al punto precedente e alla previsione del divieto di vendita di alcune categorie di prodotti assicurativi, una disparità di trattamento degli intermediari interessati rispetto:
  - a) agli altri intermediari iscritti al registro, dal momento che andrebbero ad incidere sulla libertà di organizzazione degli agenti operanti tramite tali reti di vendita;
  - b) agli intermediari di altri Stati membri operanti in Italia ai sensi dell'art. 116 del Codice, in considerazione del fatto che la nuova disciplina non troverebbe riscontro in nessun altro Stato europeo.

Sollewa inoltre dubbi sulla legittimità giuridica delle previsioni dell'articolo in argomento in assenza di una definizione chiara e completa della nozione di reti di vendita piramidali, che pertanto dovrà essere interpretata in senso restrittivo e come norma eccezionale, pena la violazione della Direttiva 2002/92/CE.

Osservazioni non condivise. Il trattamento differenziato e più rigoroso previsto per i soggetti di cui trattasi rispetto agli altri intermediari, sia pure a parità di requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro, appare giustificato dalle differenze che caratterizzano lo svolgimento della attività distributiva secondo la tecnica di *multilevel marketing*; tecnica nella quale il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori, a differenza del tradizionale venditore che si limita a procacciare compratori. Il venditore *multilevel*, quindi, ha una doppia remunerazione: riceve provvigioni sia sul prodotto direttamente venduto, sia sui prodotti venduti dai promotori che egli stesso ha arruolato. La vendita secondo *multilevel*, inoltre, si diversifica, pur con alcune affinità, anche dalla vendita piramidale propriamente detta, dove il guadagno non deriva dal movimento di prodotti o servizi e quindi dai prodotti effettivamente venduti, ma dal continuo afflusso di nuovi soci; i contributi versati da questi ultimi contribuiscono a remunerare chi è collocato al vertice della piramide.

In Italia la questione è stata affrontata dalla recente legge 17 agosto 2005, n. 173 che vieta espressamente le vendite piramidali, individuandone alcuni tratti caratteristici, quali il fatto che l'incentivo economico primario si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti e che sussista l'obbligo per il soggetto reclutato di corrispondere, all'atto del reclutamento e quale condizione per la permanenza nell'organizzazione, una somma di denaro o titoli di credito o altri valori mobiliari in assenza di una reale controprestazione.

La circostanza che la tecnica del *multilevel*, per molti aspetti affine a quella delle vendite piramidali, non sia incorsa in analogo divieto non esime dal considerare che, per gli elementi che la caratterizzano, nonché per le analogie che presenta con le predette vendite, essa impone livelli di attenzione ai profili di tutela del consumatore finale più elevati rispetto agli ordinari canali di distribuzione.

Tipica cautela è quella assunta dall'articolo con riguardo al collocamento di forme pensionistiche complementari e dei contratti di cui all'art. 41 del Codice (contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio), caratterizzati, per un verso, da un particolare interesse pubblico di tutela del contraente e/o dell'assicurato, anche in considerazione dei fini previdenziali perseguiti; per altro verso, dal trasferimento in capo al sottoscrittore dei rischi di investimento.

Quanto agli operatori europei, la legittimità dell'imposizione di una disciplina più rigorosa trova fondamento nella nozione di interesse generale di cui all'art. 116, comma 3 del Codice. Per tale motivo, infatti, la circolare ISVAP n. 487/D del 2002 è già inclusa tra le norme di interesse generale comunicate alle altre Autorità europee per quanto concerne l'operatività in Italia di imprese con sede nella UE.

Si ritiene comunque di accogliere la richiesta di meglio definire le tecniche di vendita in esame e di riconsiderare taluni adempimenti amministrativi, ritenuti ultronei rispetto alla nuova disciplina prevista per gli iscritti nella sezione E.

ACB ritiene discriminatoria la mancanza di una previsione che consenta ai broker di avvalersi di reti di vendita piramidali, considerato che detti intermediari possono, nel nuovo assetto normativo, agire anche sulla base di accordi stipulati con le imprese di assicurazione.

L'argomentazione a sostegno della osservazione sembra fare riferimento all'art. 118, comma 2, del Codice che, nel caso dei broker, ammette il pagamento liberatorio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori, esclusivamente se l'attività di riscossione del premio sia prevista dall'accordo sottoscritto con l'impresa.

La norma in esame non ha certo inteso snaturare l'attività del broker, che era e rimane attività indipendente, svolta su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza dell'impresa di assicurazione (art. 109, comma 2, lett. b) del Codice), ma fa riferimento all'eventualità che tra le imprese e i broker intervengano accordi finalizzati a consentire a questi ultimi la riscossione dei premi assicurativi.

E' in ogni caso imprescindibile che il broker agisca su incarico del cliente; considerata la specificità della tecnica *multilevel* sopra descritta, non si ritiene che essa sia coerente con la natura fiduciaria di tale incarico.

## **Art. 45 (Ambito di applicazione)**

AIBA ritiene opportuno che i soggetti elencati al secondo alinea, destinatari delle regole di comportamento di cui al Titolo II della Parte III, vengano successivamente denominati come intermediari e, pertanto, propone di inserire nell'articolo un apposito comma 2 in cui venga esplicitata tale precisazione.

L'osservazione non è condivisa. Ferme restando le definizioni, agli addetti all'interno dei locali dell'intermediario iscritto alle sezioni A, B o D sono state estese le regole di cui al Titolo II, previste per gli intermediari iscritti nel registro.

## **Art. 46 (Limiti all'esercizio dell'attività di intermediazione)**

### **Comma 1**

ASSORETI propone di trattare l'incompatibilità tra l'attività di intermediario assicurativo e la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o collaboratore e responsabile della funzione di *internal auditing* presso le imprese preponenti come una fattispecie di potenziale conflitto di interesse ai sensi degli artt. 46, comma 2 e 48 dello schema di Regolamento.

Una società agenziale operante tramite BCC ritiene penalizzante la disposizione dell'articolo secondo cui l'attività di intermediario non sarebbe cumulabile con la carica di amministratore presso le imprese di assicurazione preponenti. In merito osserva che sarebbe sufficiente, al fine di evitare conflitti di interesse, l'astensione dell'intermediario dalla partecipazione a quelle delibere del consiglio dell'impresa in cui quest'ultimo potrebbe avere un interesse in conflitto (art. 2391 c.c.).

Proposta non accolta. Si tratta di cariche e funzioni che, per la rilevanza e la delicatezza dei ruoli rivestiti, richiedono una disciplina più rigorosa.

## **Art. 47 (Regole generali di comportamento)**

### **Comma 1**

SNA chiede la soppressione dell'intero comma in quanto avrebbe contenuto normativo e non regolamentare, sarebbe ripetitivo delle disposizioni dell'art. 183 del Codice (se non riduttivo, ove pone gli obblighi generali previsti dal Codice in capo all'impresa ed agli intermediari soltanto in capo a quest'ultimi), nonché caratterizzato da norme generiche e di natura privatistica.

UNAPASS chiede la soppressione di parte del comma con riferimento:

- alle "istruzioni impartite dall'impresa", le quali non possono avere, secondo la dottrina, carattere vincolante "in senso proprio" e potrebbero inoltre essere incongrue e persino d'ostacolo al raggiungimento degli interessi perseguiti dal legislatore a tutela dei consumatori;
- al requisito della "professionalità", in quanto non previsto dal Codice e tale da ingenerare confusione per la sua molteplicità e diversità di significati.

Assinform ritiene ingiustificata la disposizione secondo cui gli intermediari devono rispettare le procedure e le istruzioni dell'impresa per la quale operano, in quanto si tratterebbe di:

- una previsione che non sembra garantire una migliore tutela dei consumatori ma che potrebbe piuttosto prestarsi a strumentalizzazioni da parte delle imprese a danno degli intermediari;
- obblighi di natura contrattuale, che risulta eccessivo disciplinare in via regolamentare, anche in virtù della circostanza che dall'inadempimento degli stessi consegue l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

In considerazione del fatto che la disposizione in argomento è inapplicabile ai broker, chiede di sostituire il riferimento alle procedure ed alle istruzioni impartite dalle imprese per le quali gli intermediari operano con il riferimento alle procedure ed alle istruzioni impartite dalle imprese preponenti.

Proposte parzialmente accolte. L'art. 183 del Codice riferisce gli obblighi di comportamento sia alle imprese che agli intermediari. Quelli relativi alle imprese saranno oggetto di disciplina nello specifico Regolamento di attuazione del predetto articolo.

Nel Regolamento viene precisato che le procedure e le prescrizioni delle imprese di cui si chiede il rispetto sono soltanto quelle funzionali alla osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e alla tenuta di comportamenti corretti nei rapporti con i consumatori.

In ogni caso, trattandosi di obblighi a volte connessi a rapporti di natura privatistica, in relazione a tale fattispecie viene modificato il regime sanzionatorio (art. 62).

Con riferimento ai broker, non si ritiene di apportare modifiche al testo, trattandosi di previsione di portata generale, che troverà in concreto applicazione solo ove ne dovessero ricorrere i presupposti.

La proposta di eliminare il richiamo alla "professionalità" non è accoglibile, in quanto si tratta di un requisito imprescindibile di cui devono essere in possesso i soggetti che svolgono l'attività di intermediazione.

Assinform chiede di chiarire il significato dell'espressione "agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati" ed in particolare se si configuri quale pregiudizio, al di fuori delle polizze malattia a vita intera, la durata pluriennale delle polizze danni.

I comportamenti suscettibili di arrecare pregiudizio agli assicurati non possono essere tipizzati. In ogni caso, con riferimento all'esempio prospettato, si evidenzia che la durata della copertura è uno degli elementi fondamentali da considerare, ai sensi dell'art. 52, per valutare l'adeguatezza del contratto offerto in relazione all'età del cliente e alle sue esigenze assicurative. Pertanto, qualora l'offerta di un contratto a durata poliennale non fosse sostenuta da un giudizio di adeguatezza bensì motivata da interessi propri dell'intermediario, quali il particolare trattamento provvigionale, nel comportamento in questione ricorrerebbero gli estremi di una violazione delle regole di comportamento.

## **Comma 2**

ABI propone di integrare il comma, prevedendo che il divieto di utilizzare le informazioni acquisite dagli intermediari per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell'attività di intermediazione non operi in caso di espresso consenso dell'interessato al trattamento dei dati forniti. Sul punto rileva che potrebbe essere fatto salvo il trattamento dei suddetti dati per finalità quanto meno collegate all'attività svolta dietro consenso dell'interessato, previa apposita informativa di legge fornita dall'intermediario.

SNA chiede la soppressione del comma, in quanto estraneo al potere regolamentare dell'ISVAP e in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali, la quale - a differenza del Regolamento - ammette anche il trattamento per finalità diverse dei dati dei contraenti acquisiti da parte degli intermediari.

Proposta parzialmente accolta. L'ultimo periodo del comma viene sostituito con una norma di chiusura che – nel rispetto degli artt. 11, 13 e 23 del codice della privacy – consente, dietro idonea informativa e previo consenso dell'interessato, il trattamento dei dati anche per finalità non strettamente inerenti allo svolgimento dell'attività di intermediazione.

## **Comma 3**

ANIA contesta la rigida configurazione delle modalità di pagamento del premio assicurativo, anche in considerazione del fatto che una norma regolamentare introdurrebbe una deroga all'art. 1277 del codice civile circa l'estinzione dei debiti pecuniari, nonché con riferimento alla legittimità del comportamento dell'intermediario che si trovasse a dover rifiutare il pagamento di una polizza obbligatoria per legge. Propone di riconsiderare la norma o, in subordine, di prevedere, quantomeno nei rami danni, un limite più coerente con l'impiego che di tale mezzo di pagamento si fa nella prassi.

Qualora la norma rimanesse invariata, ANIA manifesta perplessità circa l'inclusione tra i mezzi ammessi dell'assegno "girato" e la mancata precisazione che gli intermediari possono ricevere i mezzi di pagamento elencati dalla norma come intestatari del conto corrente separato ed espressamente in tale qualità, nel senso indicato nella circolare ISVAP n. 533/D e successive lettere interpretative.

ANAGINA osserva che, per i contratti di assicurazione contro i danni, il divieto di pagamento in contanti dei premi sembra incompatibile con la soddisfazione delle legittime esigenze relative alla dislocazione territoriale di alcuni intermediari iscritti nella sezione E e pertanto propone la modifica dell'articolo.

ALLEANZA chiede che venga consentito l'incasso di premi mediante utilizzo del contante per premi di importo unitario, anche frazionato, non superiore ad euro 500 o, in subordine, che il divieto di utilizzo del contante non riguardi i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Inoltre suggerisce di valutare la possibilità di far esprimere alla clientela la richiesta di effettuare il pagamento per contanti. Osserva che, in caso contrario, il divieto di utilizzo del contante potrebbe escludere dall'accesso a prodotti assicurativi vita una fascia di clientela attuale e potenziale, non propensa all'uso di mezzi di pagamento diversi dal contante.

Un agente suggerisce di precisare se l'importo massimo dei premi in contanti che può essere corrisposto all'intermediario per i contratti di assicurazione contro i danni sia riferito ad una singola polizza o all'ammontare complessivo dei premi relativi a diverse polizze aventi il medesimo contraente.

AIBA:

- osserva che la sostituzione del contante con i mezzi di pagamento elencati dal comma 3 espone gli intermediari al rischio del mancato buon fine dell'operazione di pagamento, rilevando come la disposizione sia eccessivamente sbilanciata sul versante della tracciabilità del pagamento, ma non abbia adeguatamente ponderato il pericolo di favorire comportamenti opportunistici da parte di contraenti senza scrupoli. Al riguardo, suggerisce di inserire una previsione secondo cui l'effetto liberatorio per il contraente che versi il premio con i predetti mezzi di pagamento si produce al momento dell'accredito della somma nel conto dell'intermediario o dell'impresa;
- propone di riferire l'importo massimo di 500 euro alle rate piuttosto che all'anno, nonché di adeguare l'importo a quello previsto dalle vigenti disposizioni in tema di anticiclaggio, al fine di uniformare gli obblighi di comportamento degli intermediari.

ACB considera troppo bassa la soglia massima di 500 euro prevista per il pagamento in contanti e ritiene che tale previsione aumenterebbe il vantaggio competitivo a favore dei soli soggetti iscritti nella sezione D.

Diversi subagenti INA-Assitalia, in considerazione dell'impossibilità di rifiutare la moneta corrente, rilevano l'impraticabilità del divieto di ricevere denaro contante per il pagamento dei premi relativi a polizze vita, sottolineando la maggiore gravosità del divieto in relazione alle polizze relative a rami elementari o responsabilità civile auto.

Assinform contesta le previsioni del comma 3 relative ai mezzi di pagamento, evidenziando che:

- risultano in contrasto con il codice civile, secondo il quale le obbligazioni pecuniarie devono essere soddisfatte con la moneta corrente;
- una buona parte delle famiglie italiane non dispone di un conto corrente bancario.
- l'utilizzo dell'assegno bancario o postale comporta rilevanti oneri connessi all'apertura e tenuta di un conto corrente e pone a carico degli intermediari il rischio del mancato buon fine dell'assegno;
- il bonifico potrebbe comportare pregiudizio per i contraenti, in quanto estingue l'obbligazione soltanto quando la somma versata entra nella disponibilità del creditore (o quando questi ne è informato). Al riguardo, suggerisce di prevedere che il pagamento a mezzo bonifico abbia effetto liberatorio dalle ore 24 del giorno in cui è stato disposto il pagamento;
- sarebbe necessario precisare quali sono gli altri mezzi di pagamento bancario o postale ammessi, quali sono i sistemi di pagamento elettronico, nonché escludere il vaglia postale, considerato il rischio di sottrazione al quale tale mezzo risulta esposto e la mancanza di certezza sulla data dell'effettivo assolvimento dell'obbligo di pagamento. Quanto ai pagamenti a mezzo conto corrente postale ritiene che sarebbe necessario che le compagnie li prevedessero espressamente, per evitare al contraente il rischio di incertezza sulla data di effettivo assolvimento dell'obbligo di pagamento del premio. Con riferimento ai pagamenti a mezzo

bancomat o carta di credito, non condivide l'inclusione di mezzi di pagamento il cui costo per il percipiente riduca drasticamente i ricavi provvigionali del medesimo;

- pur condividendo la regolamentazione del pagamento dei premi delle polizze vita con finalità di risparmio o di investimento, nonché di previdenza complementare, pare eccessiva la limitazione dell'uso del denaro contante per il pagamento dei premi delle assicurazioni relative ai rami danni. In merito, propone di precisare che il limite di 500 euro vada riferito all'ammontare del singolo premio di volta in volta pagato.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna ritiene dubbia la legittimità del divieto dell'uso del denaro contante, facendo presente che esso creerà molte difficoltà ai cittadini che non dispongono di un conto corrente bancario e che non risulta comprensibile per pagamenti con contestuale consegna di quietanza o per premi di rilevanza minima (risultando questi casi ben diversi dai pagamenti effettuati ai promotori finanziari e per le polizze vita a premi unici); chiede a tal fine che venga ammesso il pagamento accompagnato da una esplicita dichiarazione del contraente di voler pagare in contanti.

SNA chiede la soppressione del comma 3, in quanto la disposizione sarebbe stata emanata in assenza di potere regolamentare da parte dell'ISVAP e in contrasto con l'art. 1277 codice civile a cui un Regolamento non può derogare. Rileva inoltre che la materia è normata dall'art. 118 del Codice, ai sensi del quale "il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione", senza previsione di alcuna ulteriore specifica. Osserva infine che la previsione non trova riscontro negli altri Paesi della U.E.

UNAPASS chiede la soppressione del comma 3, in quanto gli intermediari sarebbero impossibilitati ad osservarne il divieto, perché lesiva del disposto dell'art. 1277 codice civile.

Proposte parzialmente accolte. I limiti all'utilizzo del contante rispondono ad esigenze di maggior tutela del consumatore, in quanto consentono la tracciabilità delle operazioni effettuate; risultano, inoltre, compatibili con lo sviluppo raggiunto da mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dalla diffusione dei depositi bancari e postali presso le famiglie italiane. Tale approccio, presente da tempo nel settore finanziario, è stato di recente confermato dalla legge 248/2006, con riguardo alle modalità di estinzione delle obbligazioni pecuniarie verso professionisti.

Il comma viene riformulato per precisare che in considerazione dell'obbligatorietà delle coperture r.c. auto, il solo pagamento dei premi relativi a tali polizze, incluse le coperture accessorie, non è soggetto a limiti di utilizzo del contante. Si precisa, inoltre, che l'importo di 500 euro per i restanti rami danni si intende riferito alla singola polizza.

Un agente osserva che l'unico modo per perfezionare un contratto assicurativo con quella gran parte di soggetti che sono sprovvisti di un conto corrente bancario sarebbe quello di consegnare loro un bollettino da pagare alla posta. Tenuto conto del duplice ruolo assunto da Poste Italiane s.p.a., in quanto intermediario iscritto al

registro e sportello di pagamento, suggerisce di inserire nell'articolo una previsione concernente il divieto, relativamente a polizze intermedie da Poste Italiane s.p.a., di pagare i premi delle polizze vita tramite bollettini e vaglia postali, carta *posta pay* ed ogni altra forma di pagamento emessa dalla stessa società, effettuabile in contanti. L'agente propone altresì di estendere il divieto alle banche iscritte al registro, per i contratti da queste intermediati nonché alle imprese di assicurazione che offrono servizi bancari, in relazione ai pagamenti in contanti di bonifici, carte di credito ricaricabili o qualsiasi altra forma di pagamento emessa da predetti soggetti che non transitano attraverso conti correnti bancari intestati ai clienti.

Non rientra nelle prerogative del Regolamento modificare i meccanismi dell'intermediazione che qualificano la funzione dell'organizzazione delle banche o delle Poste in quanto gestori istituzionali dei sistemi di pagamento.

Una società agenziale chiede di fornire chiarimenti in merito all'espressione "assegni girati" riferita agli assegni non trasferibili.

L'espressione si riferisce al caso in cui l'intermediario riceva quale corrispettivo del premio un assegno emesso da un soggetto diverso dal contraente. In tale caso l'assegno dovrà essere girato direttamente all'impresa o all'intermediario "in qualità di" con la clausola di non trasferibilità.

#### **Art. 48 (Conflitti di interesse)**

Un agente propone di specificare che gli sconti, le promozioni e le offerte commerciali effettuati dall'impresa o dagli intermediari non sono considerati comportamenti che avvantaggiano alcuni clienti a danno di altri, e che quindi non configurano conflitti di interesse.

ACB rileva che:

- la disposizione di cui al comma 2, lett. d), che impone agli intermediari di astenersi da comportamenti che possano avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri, intende vietare all'intermediario di procurare trattamenti differenziati alla clientela anche quando ciò venga fatto per motivi commerciali e non si riverbera direttamente in danno di alcuno; ciò limiterebbe in modo ingiustificato la discrezionalità dell'operatore;
- le disposizioni dell'articolo sarebbero pleonastiche, in ogni caso troppo generiche e idonee a creare difficoltà applicative, in quanto sarebbe ovvio che un intermediario legato ad un'impresa da rapporti commerciali, ove inducesse un cliente a concludere un contratto con quest'ultima anziché con un'altra, anche a parità di condizioni, eseguirebbe soltanto il proprio mandato e non si troverebbe in situazione di conflitto di interessi. Osserva anche che i commi 2 e 3 dell'articolo sembrerebbero compatibili solo con la modalità di esercizio della professione di broker, ma non con quella di agente, che presuppone l'obbligo contrattuale di promuovere i contratti delle imprese proponenti;
- al fine di promuovere la correttezza dell'operato dell'intermediario, sarebbero sufficienti le regole di comportamento previste dalla Direttiva 2002/92/CE.

ABI rileva la genericità dell'articolo, la mancanza della tipizzazione di alcun tipo di conflitto di interesse e l'utilizzo di un linguaggio, proprio dei contratti di assicurazione sulla vita, che mal si adatterebbe ad una disciplina rivolta anche ad intermediari che operano nei rami danni. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, rileva come nel Regolamento non si sia tenuto conto dei precisi criteri previsti dal comma 3 dell'art. 183 del Codice in tema di conflitto di interessi. Chiede, pertanto, che venga precisato che i conflitti rilevanti sono quelli di cui all'art. 50 del Regolamento o, in subordine, che venga specificato a quali altri conflitti di interesse l'intermediario debba fare riferimento.

In merito al comma 2 rileva l' utilizzo improprio:

- del termine "operazioni", che mal si adatterebbe alla natura ed agli obblighi sottesi all'intermediazione assicurativa;
- del termine "esecuzione", riferito agli intermediari, in quanto l'esecuzione dei contratti di assicurazione sarebbe piuttosto di pertinenza delle imprese.

Una società agenziale ritiene opportuno che le disposizioni del comma 2 dell'articolo siano riferite esclusivamente alle polizze vita, in quanto non appropriate in relazione alle altre tipologie contrattuali. Analoga osservazione è stata formulata da Assinform la quale rileva inoltre che:

- la disposizione della lettera a), imponendo agli intermediari l'obbligo di effettuare operazioni alle migliori condizioni possibili, determinerebbe una disparità di trattamento tra i contraenti con riguardo alla possibilità di applicare sconti, tenuto conto della possibilità di disporre di un monte sconti limitato e del fatto che, per questa ragione, i primi assicurati di ogni anno beneficerebbero di sconti negati a coloro che si assicurano nel secondo semestre. Tale disposizione inoltre, con riferimento alla flessibilità tariffaria, risulterebbe in contrasto con la norma di cui alla lettera d), che impone all'intermediario di astenersi da comportamenti che possano avvantaggiare alcuni clienti a danno di altri;
- la disposizione di cui alla lettera c) sarebbe applicabile alle imprese ma non agli intermediari, ai quali piuttosto si dovrebbe imputare di trascurare l'aggiornamento delle polizze al fine di renderle adeguate alle mutate esigenze degli assicurati.

Assinform osserva anche che i conflitti di interesse riguardano prevalentemente i rapporti tra impresa e contraente, evidenziando come non sia chiaro quali possano essere le procedure idonee per l'individuazione e la gestione dei predetti conflitti.

Eurizon Financial Group osserva che l'applicazione del principio della *best execution* all'attività di distribuzione di tutti i prodotti assicurativi e a tutti gli intermediari potrebbe creare problemi interpretativi, con riferimento, ad esempio, al caso di intermediari che abbiano ricevuto incarichi in esclusiva per la vendita di un solo prodotto.

ANIA rileva che:

- nell'articolo in esame non vi è alcuna indicazione di fattispecie di conflitti di interesse tipizzabili per gli intermediari assicurativi e pertanto, le disposizioni risultano generiche e di non facile interpretazione nel caso concreto;
- il comma 2 prevede una serie di principi cui deve attenersi l'intermediario assicurativo nel rapporto con la clientela, introducendo una sorta di *best execution*, ma tali principi, pur condivisibili sotto il profilo deontologico, intesi come obblighi sempre operanti, a prescindere dai prodotti e dalle

caratteristiche degli intermediari, rischiano di essere fonte di responsabilità per l'intermediario, anche laddove non concretamente applicabili.

Propone di riconsiderare l'articolo in funzione del principio di proporzionalità delle disposizioni in relazione agli obiettivi e alle differenti caratteristiche degli assicurati, dei prodotti e della professionalità degli intermediari.

ASSILEA ritiene che dalla disciplina sui conflitti di interesse debbano essere espressamente escluse le polizze collettive, atteso che, altrimenti, si svuoterebbe di significato il requisito della strumentalità del prodotto assicurativo rispetto all'operazione di locazione finanziaria, per cui non è facile comprendere come sia possibile evitare un'ipotesi di conflitto di interessi tra un soggetto che allo stesso tempo è contraente e beneficiario della medesima polizza che intermedia.

ASSOFIN chiede che la norma venga riformulata in modo da fornire all'intermediario precisi indici cui riferirsi al fine di un corretto svolgimento dell'attività di intermediazione, con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse. Ritiene, inoltre, che la norma sia del tutto inadeguata ai soggetti di cui alla sezione D che vendono solo prodotti standardizzati.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna ritiene che l'obbligo in capo agli intermediari di "operare al fine di contenere i costi a carico dei contraenti" dovrebbe piuttosto essere rivolto ai soggetti che definiscono i tassi e le regole assuntive.

SNA chiede la soppressione dell'intero articolo in quanto:

- la materia del conflitto d'interesse può essere regolata solo da una fonte primaria e non può trovare ulteriore disciplina in un Regolamento, ancor più in mancanza di un esplicito potere attribuito dalla norma primaria;
- le disposizioni stabiliscono, in modo generico e di difficile interpretazione, ulteriori obblighi esclusivamente a carico degli intermediari (mentre nei corrispondenti articoli del Codice diversi obblighi attengono esclusivamente al rapporto fra impresa di assicurazione e contraente), incompatibili con la normativa comunitaria che si limita a disciplinare i conflitti attinenti i rapporti partecipativi tra intermediario e impresa;
- le disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c) del comma 2 non hanno natura regolamentare, bensì carattere primario, in quanto attengono al contenuto sostanziale del rapporto tra contraente e intermediario.

UNAPASS chiede la soppressione del comma 2, lettere c) e d) e del comma 3, in quanto fonte di problemi interpretativi.

Nell'ambito delle regole di comportamento degli intermediari assumono particolare rilevanza quelle relative ai conflitti di interesse.

Come riconosciuto a livello internazionale dalla IAIS (*International Association of Insurance Supervisors*) gli intermediari assicurativi devono evitare conflitti di interesse e, ove non sia possibile evitarli, gestirli in maniera corretta e non devono, in ogni caso, porre i propri interessi al di sopra di quelli del cliente (*Principles for the Conduct of Insurance Business – December 1999*).

In linea con tali principi, il Codice richiama all'art. 183 il conflitto di interessi con riferimento agli intermediari, oltre che alle imprese.

Quanto al contenuto dell'art. 48, i principi ivi richiamati troveranno in concreto differente applicazione per ciascun intermediario, in funzione del tipo di attività svolta, dei prodotti offerti, dell'esistenza o meno di un regime di esclusiva, del tipo di operazione che l'intermediario suggerisce.

Ad esempio, il principio di cui alla lettera a) assumerà diversa valenza nel caso di un agente monomandatario rispetto al caso del broker che propone prodotti di compagnie diverse.

Relativamente al principio di cui alla lettera d), la concessione di sconti nei termini prospettati nei commenti non rientra nel divieto ivi previsto, potendosi ragionevolmente escludere che la concessione di uno sconto ad un cliente si traduca direttamente in uno svantaggio per un altro.

Quanto alle procedure, la loro definizione e implementazione è rimessa alla autonomia imprenditoriale degli intermediari, in funzione della dimensione e complessità del loro business.

In ogni caso, accogliendo talune osservazioni, l'articolo viene riformulato per renderlo più aderente all'operatività dei diversi intermediari e alle differenti tipologie dei prodotti.

#### **Art. 49 (Informativa precontrattuale)**

ANIA contesta le scelte in tema di obblighi di comportamento e di informativa precontrattuale, laddove non si tiene conto delle specificità del settore e si affrontano nello stesso modo i rami danni e i rami vita, nonché i contratti in forma collettiva di entrambi i rami.

ASSILEA rileva che la disciplina dell'informativa precontrattuale e delle regole di comportamento, affrontate con regole analoghe per tutti gli intermediari e per qualsiasi tipologia di prodotto assicurativo è contraria agli artt. 183 e 191, comma 2, del Codice.

ASSOFIN rileva che il Regolamento, fissando le medesime regole per tutti gli intermediari e per tutti i prodotti, non ha tenuto conto di quanto previsto dall'art. 183 del Codice. Chiede pertanto di valutare soluzioni alternative che prendano in considerazione le particolarità descritte con riferimento alle polizze collettive, di individuare le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e di determinare modalità, limiti e condizioni di applicazione delle disposizioni dell'articolo nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione danni. Con riferimento ai soggetti di cui alla sezione D, la cui operatività viene limitata alla vendita di prodotti standardizzati, osserva che la disciplina univoca prevista dal Regolamento appare inadeguata.

ABI rileva che la disciplina relativa all'informativa precontrattuale ed alle regole di comportamento non sarebbe stata modulata in relazione alle diverse tipologie di prodotti assicurativi (danni e vita), in contrasto con i criteri previsti dall'art. 183 del Codice, secondo i quali le disposizioni attuative avrebbero dovuto tener conto "delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni". Rileva inoltre che l'obbligo di consegna dei documenti informativi previsti dal comma 1, lettere a) e b) e di raccolta della relativa

sottoscrizione crea sovrapposizioni ed appesantimenti, in quanto si aggiunge agli ulteriori adempimenti informativi precontrattuali previsti dalla previgente normativa, soprattutto nel settore vita.

ACB osserva che sarebbe utile inserire nel Regolamento e negli allegati un richiamo esplicito alla nota informativa di cui all'art. 185 del Codice, al fine di chiarire se le informazioni in essa contenute siano sufficienti a soddisfare i requisiti dell'informativa precontrattuale dettati nel Regolamento o se debbano essere integrate ed in che modo.

ANAGINA osserva che l'art. 47, unitamente agli articoli 49, 51, 52 e 53 prevede troppi obblighi ed un'eccessiva mole di informativa precontrattuale che sembrano contrastare con il principio di proporzionalità di cui all'art. 191 del Codice. Propone pertanto una modifica degli articoli in questione.

ANSAINA rileva che l'intento di costituire un complesso omogeneo di informativa per gli operatori del settore in alcuni punti ha determinato una ripetizione delle informazioni e che la sovrapposizione informativa sulla disciplina dell'informativa precontrattuale e sulle regole di comportamento non aggiunge nulla rispetto all'art. 120 del Codice e non ne chiarisce il contenuto.

AIBA ritiene che la quantità di documentazione prevista dall'articolo:

- sia eccessivamente onerosa per gli intermediari in termini di costi;
- possa aumentare il rischio di commettere errori formali nella redazione della modulistica da consegnare ai contraenti;
- possa determinare un *surplus* informativo per il contraente, rischiando di tradursi in assenza di informazione.

Rileva inoltre che la consegna dell'informativa di cui al comma 1 dovrebbe essere prevista per i broker e per i loro collaboratori iscritti nella sezione E al momento in cui ricevono l'incarico dal cliente e non in occasione di ogni singolo contratto, fermo restando l'obbligo di fornire il supplemento di informativa al verificarsi di modifiche di rilievo.

SNA chiede la modifica del comma 1, in quanto:

- non coerente con i limiti e le indicazioni contenute nella norma primaria, nazionale ed anche comunitaria, in quanto prevede un obbligo generalizzato di consegna del materiale informativo, preliminarmente alla stipula di qualunque contratto, senza una valutazione dei diversi contenuti e delle diverse circostanze;
- non ammette i casi in cui la stessa informativa possa essere resa a richiesta del contraente e fornita allo stesso anche verbalmente.

Chiede la soppressione del comma 2 in quanto:

- la sottoscrizione della documentazione da parte del contraente e la sua successiva conservazione da parte dell'intermediario rappresentano "obblighi ed adempimenti di carattere prettamente burocratico/amministrativo" non previsti dal Codice o dalla normativa comunitaria;
- comporta un appesantimento burocratico, in contrasto con quanto previsto dai principi generali che l'ISVAP è tenuto ad osservare nell'emanazione dei regolamenti.

Con riferimento al comma 3, nonché - congiuntamente - all'art. 52, commi 1 e 3, chiede la modifica delle relative disposizioni.

Ritiene che non siano state rispettate le norme primarie di cui all'art. 183, commi 2 e 3 del Codice, in quanto l'Autorità non avrebbe differenziato, graduato e calibrato gli obblighi comportamentali a carico degli intermediari in relazione ad una pluralità di circostanze di carattere sia oggettivo (categorie di soggetti destinatari dell'offerta) che oggettivo (natura dei rischi, obblighi dell'impresa, tipologie di ramo); più precisamente, sia gli obblighi informativi dell'intermediario verso l'assicurato attinenti alle caratteristiche del contratto offerto (art. 49, comma 3), sia gli obblighi di raccolta delle informazioni dai contraenti al fine di proporre o consigliare contratti adeguati alle loro esigenze non sono stati graduati in relazione alle circostanze previste dalla normativa primaria.

Rileva che in tal modo l'applicazione pratica delle disposizioni in esame risulterebbe "onerosissima, se non impossibile", a causa della enorme massa di dati, informazioni e documentazione che verrebbe messa in circolazione nella duplice direzione (dall'intermediario al contraente e viceversa), con un peggioramento della qualità del servizio offerto dall'intermediario.

UNAPASS ritiene che la disposizione non tenga adeguatamente conto delle varie tipologie di rischio e delle differenti esigenze degli assicurati, in violazione dei principi e delle regole sancite dagli artt. 120 e 183 del Codice.

L'obbligo di fornire informativa prima della conclusione di qualsiasi contratto è fissato dall'art. 120 del Codice nonché dall'art. 12 della Direttiva 2002/92/CE la quale, nell'individuare il contenuto minimo delle informazioni da rendere al potenziale contraente, consente agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose. In attuazione di tali previsioni il Regolamento, nel tener conto dell'esigenza di contenere e semplificare l'onere "informativo" a carico degli intermediari, ha previsto:

- a) la consegna della informativa precontrattuale introdotta dalla Direttiva, con alcune integrazioni connesse all'esigenza di far conoscere agli assicurati le nuove misure di tutela previste a loro favore dalla nuova disciplina;
- b) la consegna di un documento sintetico che consente al contraente di avere immediata cognizione dei principali obblighi di comportamento previsti dalle diverse disposizioni legislative e regolamentari, che l'intermediario che gli sta proponendo il contratto deve osservare.

Si precisa inoltre che la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale (Fascicolo informativo nei rami vita, nota informativa e condizioni di polizza nei rami danni) è già prevista dalla vigente normativa e che l'informativa di cui al comma 3, come specificamente indicato all'art. 51, comma 2, non rientra tra quelle da rendere su supporto cartaceo o durevole.

AIBA rileva che, in caso di rinnovo tacito, l'obbligo di consegna dell'informativa al contraente sarebbe costoso ed inutile dal punto di vista della tutela del contraente, in quanto in assenza di modifiche di rilievo non vi sarebbe alcuna ulteriore informazione da fornire al contraente.

ANIA osserva, con riferimento al comma 1, che non risulta chiaro il riferimento alle "successive modifiche di rilievo...del contratto" in quanto, qualora fossero riferite alle

modifiche contrattuali, sarebbe una nuova proposta, da trattare come tale; qualora si riferisse al tacito rinnovo, potrebbe essere una nuova consegna di documentazione ripetitiva.

ABI, in relazione alla disposizione che prevede che gli obblighi informativi debbano essere assolti anche in occasione di “*successive modifiche di rilievo*” del contratto, suggerisce di specificare che con tale espressione ci si riferisce alle modifiche proposte dall’impresa o dall’intermediario, con esclusione di quelle derivanti dall’esercizio da parte del contraente/assicurato di opzioni contrattuali sin dall’origine previste nelle condizioni di polizza (come ad esempio la conversione in rendita della prestazione assicurata nei contratti vita).

Claris Assicurazioni rileva che l’obbligo di consegna al contraente dell’informativa di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo in caso di rinnovo del contratto, può assumere, nell’ipotesi di rinnovo tacito ed in assenza di modifiche significative del rapporto base, le caratteristiche di un adempimento meramente formale e comportare un onere economico non funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza.

La stessa osservazione è stata formulata da una società agenziale, che propone l’eliminazione dell’obbligo di consegnare l’informativa di cui agli allegati nn. 20 e 21 in caso di rinnovo senza variazioni del contratto e dei dati relativi all’intermediario ovvero che la stessa possa essere semplicemente messa a disposizione del consumatore.

Proposte parzialmente accolte. La lettera a) viene riformulata, specificando che, in occasione di rinnovo, la dichiarazione debba essere consegnata esclusivamente nel caso in cui vengano apportate modifiche significative al contratto stipulato. Si precisa che, in caso di semplice aggiornamento dei dati contenuti nella dichiarazione, la stessa non deve essere nuovamente consegnata ai clienti che hanno già stipulato contratti.

Un broker ritiene che nel comma 4 debba essere prevista l’esclusione dell’applicabilità agli intermediari riassicurativi anche delle disposizioni di cui al comma 2, oltre che di quelle di cui al comma 1, lettere a) e b).

Proposta accolta.

ASSORETI segnala che il promotore finanziario, soggetto ad analoghi obblighi per via della disciplina CONSOB, si troverebbe a dover consegnare al cliente due distinte dichiarazioni di identico contenuto sul soggetto mandante. Pertanto, propone che in questi casi venga consegnata al cliente un’unica dichiarazione.

Proposta non accolta in quanto, oltre ai dati sul soggetto, la dichiarazione prevede informazioni specifiche sull’attività di intermediazione assicurativa che richiedono una presentazione separata a fini di maggiore trasparenza a favore del contraente.

ACB propone di riformulare il comma 4 (sostituendo la parola “che” con la parola “quando”), in modo che non vi sia dubbio sul fatto che l’intermediario che opera prevalentemente nel settore dei grandi rischi debba osservare gli obblighi di informativa nel momento in cui si trovi a trattare un affare che rientri in altro settore.

Proposta accolta.

#### **Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interessi)**

ANIA, con riferimento all’obbligo per l’intermediario di dichiarare, nel caso di contratti r.c. auto, la misura delle provvigioni o dei compensi riconosciutigli dall’impresa, osserva che tale informativa, legata all’introduzione, ad opera del decreto Bersani, dei commi 2 bis e 2 ter nell’art. 131 del Codice, non risulta ancora applicabile, necessitando dell’emanazione di uno specifico Regolamento da parte dell’ISVAP.

Assinform chiede di precisare, con riferimento all’ultimo punto della lettera c), che per gli intermediari iscritti nella sezione E sia indicata esclusivamente la misura delle provvigioni riconosciute agli stessi dagli intermediari per i quali operano o, in alternativa, che venga evidenziata anche la misura di tali provvigioni oltre a quella riconosciuta dalle imprese.

Il dettaglio di tale informativa sarà contenuto nel regolamento ISVAP di attuazione dell’art. 131 del Codice.

Assinform chiede di fornire indicazioni sul significato da attribuire all’espressione “numero sufficientemente ampio”, recata dal primo punto della lettera c).

ACB osserva che il Regolamento non dà alcuna indicazione circa il criterio in base al quale considerare congruo il numero di contratti da proporre al contraente perché si configuri una consulenza imparziale.

Non è possibile determinare a priori tale numero. E’ rimesso alla professionalità dell’intermediario individuare un numero congruo, anche in funzione della tipologia delle coperture offerte e della loro diffusione sul mercato.

ACB chiede chiarimenti sul motivo per il quale il trattamento provvigionale degli intermediari debba essere esplicitato soltanto con riferimento all’intermediazione di contratti di assicurazione r. c. auto.

La previsione deriva dall’obbligo introdotto dall’ art. 8 della legge 248/2006.

#### **Art. 51 (Modalità dell’informativa)**

ANIA propone di specificare al comma 2 che i due giorni dalla conclusione del contratto per l’invio dell’informativa siano da intendersi come lavorativi.

Assinform suggerisce di precisare che il termine di due giorni di cui al comma 2 debba essere considerato riferito a giorni lavorativi e chiede di aumentare il termine per la consegna dell'informativa per i contratti danni a 7 giorni lavorativi, prevedendo il riconoscimento al contraente del diritto di recesso, con restituzione del premio secondo il criterio del *pro rata temporis* al netto dell'imposta, nel caso in cui il contratto non risulti conforme alle proprie aspettative.

Ritiene inoltre opportuno sospendere l'obbligo per gli intermediari di spiegare le clausole in modo chiaro, fino a quando le imprese non saranno obbligate a formulare le stesse in modo non equivoco o, in alternativa, di prevedere la non sanzionabilità degli intermediari sotto il profilo disciplinare, per quanto sopra indicato.

Un broker chiede che il termine venga aumentato ad almeno 40 giorni nei casi di adesioni a singole polizze collettive, quantomeno quando l'informativa sia già visibile sul sito internet.

Il termine viene modificato stabilendo che si tratta di due giorni lavorativi. Si precisa che il diritto di recesso non può essere previsto con norma regolamentare.

## **Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)**

ABI:

- rileva la mancata differenziazione delle regole di condotta in base alla tipologia dei prodotti offerti, con particolare riferimento ai prodotti dei rami danni ed evidenzia il mancato rispetto dei precisi criteri di cui all'art. 183, comma 3, del Codice, proponendo la riformulazione dell'articolo in maniera coerente con tale norma primaria;
- osserva che la disposizione dell'articolo, che impone agli intermediari di offrire ai clienti contratti adeguati al loro fabbisogno assicurativo, risulterebbe inattuabile con riferimento alla vendita di prodotti standardizzati, in relazione ai quali l'intermediario non può intervenire per costruire un prodotto su misura e l'assicurando può soltanto scegliere se aderire o meno alle coperture offerte;
- chiede di modificare il comma 1 dell'articolo, nella parte in cui prescrive che siano le imprese ad impartire istruzioni agli intermediari ai fini della valutazione di adeguatezza e propone di prevedere che quest'ultima sia rimessa all'accordo tra le parti (impresa e intermediario), anche in considerazione dell'appesantimento operativo in cui verrebbe a trovarsi una banca esercente l'attività di intermediazione con diverse imprese, tenuta a rispettare le specifiche istruzioni impartite da ciascuna di esse.

ACB osserva che il concetto di adeguatezza cui l'articolo fa riferimento sarebbe calzante soltanto per i prodotti vita a contenuto finanziario e osserva che detto concetto dovrebbe essere riferito alle esigenze di copertura del contraente, da valutarsi in relazione al rischio specifico, ritenendo insussistente l'esigenza di acquisire tutte le informazioni relative alla persona del contraente.

AIBA propone di riformulare l'articolo in modo da prevedere che le imprese debbano impartire istruzioni finalizzate all'acquisizione di informazioni utili a valutare l'adeguatezza del contratto offerto non agli intermediari in generale, bensì alle proprie reti distributive, rimanendo fermo che in ogni caso analoghe valutazioni

devono essere compiute anche dai soggetti di cui alla sezione B. Ciò anche in considerazione del fatto che il broker, operando sempre con una pluralità di imprese, sarebbe costretto ad osservare le istruzioni sull'adeguatezza impartite da ciascuna di esse.

ANIA rileva che, in contrasto con il principio di proporzionalità fissato dall'art. 120, comma 4, del Codice, le dettagliate informazioni da richiedere obbligatoriamente ai contraenti non sono state distinte in relazione ai diversi prodotti assicurativi suscettibili di offerta e sono attinenti solo a contratti dal contenuto finanziario o previdenziale. Inoltre, la previsione che impone di conservare traccia documentale delle informazioni acquisite dai contraenti appare eccessiva, considerati gli obblighi di informativa ed il rilascio di copiosa documentazione al contraente. Tale previsione, poi, appare priva di utilità dopo la sottoscrizione, da parte del contraente, dell'avvenuta consegna dei documenti e delle informazioni per misurare l'adeguatezza del contratto e va oltre le previsioni di cui all'art. 28 della circolare ISVAP n. 551/D, pena la disciplina sull'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 178 del Codice per i contratti di ramo III e V. Popone di rimodulare il comma 3 in funzione dei richiamati principi di proporzionalità e di sopprimere l'ultimo periodo del medesimo comma.

ASSORETI segnala che, con riferimento alle polizze di assicurazione rientranti nel novero dei "prodotti finanziari" di cui al d.lgs. n. 58/1998 si pone un problema di coordinamento con l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza del contratto contenuto nella disciplina CONSOB.

Infine, segnala che l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza del contratto basato, tra l'altro, sulla propensione al rischio del cliente, non sembra pertinente ai fini della valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.

ASSILEA ritiene che la norma debba tenere conto delle varie tipologie di prodotto e, in particolare, dei "prodotti standardizzati". Ne chiede, pertanto, la riformulazione in senso più aderente al principio di proporzionalità di cui all'art. 183 del Codice.

ASSOFIN ritiene l'obbligo di valutare l'adeguatezza dei contratti offerti incompatibile con i prodotti standardizzati. Inoltre, da un lato vi sarebbe un eccesso di delega in quanto tale disciplina non attiene né ai requisiti dei soggetti che si possono iscrivere nel registro, né agli obblighi di trasparenza, dall'altro vi sarebbe un'incongruenza logica se si considera che l'art. 119, comma 2, del Codice muove dal presupposto che alcuni intermediari possano collocare solo prodotti dal contenuto non modificabile dal soggetto incaricato della distribuzione, il che appare in contrasto con il potere di adeguare le clausole alle esigenze assicurative del cliente.

Claris Assicurazioni chiede di fornire maggiori dettagli in ordine agli obblighi di adeguatezza nell'offerta dei contratti dei rami danni, osservando come le previsioni in tema di adeguatezza recate dall'articolo, non diversificate per i contratti dei rami vita e per quelli dei rami danni, dispongano l'acquisizione di dati informativi, alcuni dei quali risultano superflui per le coperture assicurative danni, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie (*in primis*, quelle della responsabilità civile auto) per le quali peraltro sarebbero di difficile applicazione.

Assinform, in merito al comma 2, ritiene che la propensione al rischio dovrebbe essere riferita soltanto ai prodotti vita di risparmio e di investimento ed alla previdenza complementare. Quanto al comma 3, ritiene che occorrerebbe distinguere tra rami danni e rami vita o mantenere l'attuale disciplina per le assicurazioni vita, rinviando a successiva regolamentazione le assicurazioni contro i danni.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna, condividendo l'applicazione della norma al ramo vita, manifesta perplessità circa l'estensione al ramo danni, laddove una maggiore garanzia dell'assicurato da possibili abusi potrebbe essere garantita attraverso la fissazione di un tetto alla durata dei contratti. Critica altresì il fatto che la norma non sia stata estesa ad altri intermediari quali banche e Poste, in quanto anche i prodotti standardizzati potrebbero essere inutili o non adeguati al cliente.

SNA chiede la soppressione del comma 2, in quanto l'obbligo per gli intermediari di tener conto "di ogni altra informazione di cui siano a conoscenza in ragione dell'attività d'intermediazione svolta", oltre a non risultare di facile interpretazione, comporterebbe una più estesa responsabilità dell'intermediario rispetto a quella prevista dal Codice, la quale potrebbe essere imposta, in quanto di carattere sostanziale, soltanto con una norma primaria e non regolamentare.

Chiede la soppressione delle norme che disciplinano i casi in cui il cliente rifiuta di dare le informazioni o chiede comunque di acquistare un prodotto inadeguato (dichiarazioni del cliente da far firmare e conservare), in quanto non previste né dal Codice né dalla Direttiva né tantomeno rientranti nei poteri regolamentari dell'Autorità.

Proposte parzialmente accolte. L'articolo viene modificato per meglio precisare che le informazioni da acquisire ai fini della valutazione di adeguatezza sono diverse in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto.

Ne consegue che, in caso di estrema semplicità della copertura e della sua obbligatorietà per legge, è rimessa alla valutazione dell'intermediario la scelta di non acquisire alcuna informazione, ritenendo il contratto di per sé adeguato.

Si ritiene inoltre di apportare modifiche al testo, per specificare che pur in assenza di istruzioni impartite dalle imprese tutti gli intermediari sono tenuti alle valutazioni di adeguatezza.

Circa la richiesta di eliminare il regime delle dichiarazioni rese dal cliente e dall'intermediario, si osserva che esso è funzionale alla tracciabilità delle stesse e consente all'intermediario, a sua tutela, di fornire prova dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo.

Il comma 2 viene riformulato eliminando il riferimento alle informazioni di cui l'intermediario venga eventualmente in possesso in ragione della sua attività.

#### **Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)**

ANIA, quanto al comma 2, ritiene che la tenuta di un conto corrente separato per ciascuna delle imprese preponenti sia imprescindibile al fine di consentire i controlli di contabilità (naturalmente e necessariamente distinti per ciascuna impresa mandante) atti a verificare il corretto svolgimento dell'attività agenziale. Osserva inoltre che la disposizione in parola è assolutamente funzionale alla corretta

applicazione dei principi di impignorabilità e di non sequestrabilità di cui all'art. 117, commi 2 e 3 del Codice.

In relazione allo stesso comma, propone di eliminare l'espressione "*e comunque non oltre tre giorni*" per il versamento degli importi in un conto corrente intestato all'impresa o all'intermediario in tale qualità, atteso che la fissazione di un termine massimo rispetto al concetto di immediatezza appare eccessivo in taluni casi e riduttivo in altri (es. subagente che rimette il premio all'agente, secondo tempistiche che vanno oltre i tre giorni).

ASSILEA osserva che nel caso degli intermediari iscritti nella sezione D del registro, trattandosi di soggetti vigilati da Banca d'Italia, e quindi con un remoto rischio di fallimento o di insolvibilità, la previsione dei conti separati appare esagerata e comporterà aggravii di costi sul contraente.

ASSOFIN chiede che il comma 2 venga modificato nel senso di prevedere che i soggetti eventualmente equiparati ad intermediari assicurativi possano versare gli importi relativi ai premi incassati in un conto corrente bancario o postale separato, intestato all'impresa, non oltre i 30 giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti. Infatti, in considerazione della specifica operatività delle associate e data l'esiguità degli importi dei singoli premi incassati in relazione alle adesioni raccolte, il versamento entro 3 giorni sarebbe inutile ed eccessivo.

ANAGINA chiede conferma dell'interpretazione in base alla quale, nel caso in cui l'incasso del premio non venga effettuato direttamente dall'intermediario iscritto nella sezione A, ma da un suo addetto iscritto alla sezione E, ove non fosse rispettato il termine di tre giorni, la responsabilità, anche ai fini delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 62, venga posta esclusivamente a carico di colui che per primo ha incassato il premio, ossia dell'intermediario iscritto nella sezione E.

CIATL propone di modificare l'ultimo periodo del comma 2 come segue: "*l'intermediario iscritto alla sezione A, esercente l'attività per più imprese, deve tenere un conto corrente dedicato all'attività assicurativa svolta*", eliminando l'obbligo di tenere un conto separato per ciascuna delle imprese preponenti. In caso contrario, vi sarebbe un incremento dei costi in capo all'intermediario, che si rifletterebbe in un aumento dei premi e quindi in un maggiore onere finale per il consumatore. Si correrebbe così il rischio di indurre gli intermediari a non richiedere mandati alle compagnie specializzate monoramo, con la conseguenza di ridurre la rete degli intermediari alla quale hanno accesso i consumatori.

In relazione all'obbligo per gli agenti operanti per più imprese di tenere un conto corrente separato per ciascuna di esse:

- una società agenziale lamenta il contrasto con la previsione dell'art. 117, comma 2, del Codice, secondo cui sul conto separato sono ammesse azioni da parte dei creditori nei limiti della somma rispettivamente spettante alla singola impresa di assicurazione; previsione quest'ultima che presupporrebbe necessariamente l'unicità del conto corrente pur in presenza di una pluralità di imprese mandanti;
- Assinform ritiene ingiustificato l'obbligo in questione sotto il profilo della tutela del contraente ed eccessivamente onerosa l'apertura e la gestione della pluralità dei conti. Ritiene altresì che detto obbligo introduca una disparità di trattamento tra

intermediari, peraltro vietata dalla Direttiva 2002/92/CE, in quanto non riguarda i soggetti iscritti nella sezione B.

Un broker chiede che il termine previsto dal comma 2 per effettuare i versamenti sul conto separato venga aumentato a cinque giorni lavorativi o sette giorni di calendario, per consentire agli operatori una giusta economia di gestione con versamenti settimanali. Osserva inoltre che il comma 3 dell'articolo dovrebbe precisare che i broker possono utilizzare un unico conto corrente bancario per custodire i premi di competenza di ciascuna compagnia con cui intrattengono rapporti e che, in caso contrario, i broker sarebbero incentivati a ridurre il numero delle compagnie con cui operare, a danno del consumatore.

Eurizon Financial Group propone di diversificare, in ragione della tipologia dell'intermediario, il termine entro il quale quest'ultimo deve rimettere i premi alle imprese; evidenzia che l'operatività media degli intermediari di cui alla sezione D è mensile se non addirittura semestrale e che l'impatto di tale previsione sulla gestione di tale intermediari potrebbe essere pesante.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna condivide in linea di massima la previsione di conti separati per ogni impresa, ritenendo però che gli stessi dovrebbero essere esclusivi della compagnia (che ne affronterebbe i relativi oneri) e non con essa condivisi, con abilitazione dell'intermediario per determinate operazioni quali versamenti dei premi, pagamento di sinistri o di quote a coassicuratrici. Dovrebbero essere definiti automatismi di calcolo e attribuzione delle provvigioni e i tempi e i modi di versamento dei collaboratori operanti fuori dall'agenzia, che attualmente chiedono la messa in copertura dei titoli incassati e poi versano gli incassi.

SNA chiede la soppressione dell'intero articolo, in quanto contesta la legittimità - per mancanza di potere regolamentare in materia - di quanto disposto al comma 2, relativamente:

- alla previsione di versare i premi "*con immediatezza e comunque non oltre i tre giorni successivi a quello in cui sono stati ricevuti*"; ritenendo che tale disposizione attenga ad aspetti prettamente privatistici del rapporto fra impresa ed intermediario;
- all'obbligo di "*tenere un conto separato con riferimento a ciascuna delle imprese preponenti*", ritenendo che ciò sia in contrasto con lo stesso dettato dell'art. 117 del Codice in cui, anche sotto il profilo letterale, è previsto l'obbligo di aprire soltanto un conto corrente separato. Richiama, altresì, l'art. 4, par. 4, della Direttiva 2002/92/CE (che porterebbe a ritenere superflua l'apertura di diversi conti) e fa presente che la disposizione del Regolamento sarebbe d'intralcio alla liberalizzazione prevista dal decreto Bersani, dando luogo ad inutili appesantimenti, di ordine sia amministrativo che economico, per gli agenti e per i clienti (ad esempio nell'ipotesi in cui questi ultimi dovessero pagare all'intermediario polizze di imprese diverse).

UNAPASS chiede l'eliminazione dell'ultimo periodo del comma 2, laddove è prevista la tenuta di conti correnti separati con riferimento a ciascuna delle imprese preponenti. La richiesta è motivata dall'asserita difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 117 del Codice, nonché dalla disparità di trattamento rispetto agli

intermediari iscritti alla sezione B e dalla considerazione che in tal modo - data l'onerosità e la difficoltà gestionale cui darebbero luogo più conti - si rischierebbe di paralizzare i positivi effetti sulla concorrenza introdotti dalla legge Bersani.

Va in primo luogo chiarito che la disposizione, come si evince dal tenore letterale della stessa (e dell'art. 117 del Codice, di cui è attuazione) non si riferisce alla rimessa periodica dei premi dall'intermediario alle imprese, che è e resta regolata nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra tali soggetti.

La previsione si riferisce al precedente momento del versamento, nel conto corrente separato, dei premi pagati dal contraente nelle mani dell'intermediario. Detto versamento, a tutela dei consumatori, deve avvenire con immediatezza e la fissazione di un termine massimo entro il quale deve essere effettuato mira a rafforzare la tutela offerta dalla separatezza patrimoniale. Per tener conto delle esigenze organizzative segnalate e anche in ragione delle diverse realtà operative, si ritiene di elevare il termine da tre a cinque giorni (solari).

Fermo restando che i premi e le somme destinate agli assicurati, se regolati per il tramite dell'intermediario, devono costituire patrimonio autonomo e separato rispetto a quello dell'intermediario medesimo, l'articolo viene altresì riformulato precisando che, qualora gli intermediari operino per più imprese devono comunque adottare procedure idonee a garantire, anche in sede di procedimenti esecutivi, l'attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati.

Un broker chiede conferma del fatto che la previsione dell'articolo non si applichi alla riassicurazione.

La tenuta dei conti separati non si applica all'attività di intermediazione riassicurativa, stante il chiaro disposto dell'art. 117 del Codice e dell'art. 4, par. 4 della Direttiva, che fanno esclusivo riferimento alla intermediazione assicurativa.

### **Art. 55 (Adempimento delle obbligazioni pecuniarie)**

ACB osserva che:

- la previsione che la disposizione secondo cui l'incasso dei premi da parte del broker non ha effetti liberatori per il cliente se non in presenza di apposito accordo con l'impresa sarebbe penalizzante e non conforme alla Direttiva 2002/92/CE;
- la previsione della lettera b), secondo cui non sarebbe valido l'accordo di incasso dei premi stipulato con un agente se non previa ratifica da parte dell'impresa, sarebbe eccessivamente penalizzante per i broker.

La previsione riproduce quanto disposto dall'art. 118, comma 2, del Codice, il quale, con riguardo ai soggetti iscritti nella sezione B, subordina l'effetto liberatorio nei confronti del contraente alla sussistenza di uno specifico accordo con l'impresa che autorizzi tali intermediari all'incasso dei premi e/o al pagamento delle prestazioni. Il richiamo espresso all'impresa implica che l'intervento di quest'ultima sia imprescindibile per conferire efficacia liberatoria ai pagamenti nel caso di accordo concluso dal broker con l'agente.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna suggerisce di introdurre una norma che consenta di autorizzare automaticamente i broker all'incasso dei premi nel caso di polizze relative a gare di Enti Pubblici, laddove la clausola sia chiaramente indicata nelle condizioni di gara.

Una simile previsione può essere rimessa esclusivamente alla volontà delle parti e quindi non può essere disciplinata dal Regolamento.

### **Art. 56 (Contratti in forma collettiva)**

ANIA osserva che, rispetto alle polizze collettive, le regole di presentazione e di comportamento a carico degli intermediari dovrebbero essere modulate su tali forme contrattuali in cui l'apprezzamento dei contenuti della copertura viene effettuato dal contraente in nome e per conto. Pertanto, l'applicazione di tutte le regole previste dagli artt. da 45 a 61 del Regolamento appare problematica, specie con riferimento alla valutazione di adeguatezza del contratto, per le acquisizioni di informazioni a livello individuale e per l'informativa sui conflitti di interesse. Propone, pertanto, la soppressione della lettera a) dell'art. 56 per prevedere che nei rapporti tra assicurati ed intermediari trovino applicazione solo le disposizioni degli artt. 49, comma 1, lett. c) e 51 del Regolamento, come previsto dalla lettera b) dell'art. 56.

AIBA propone di specificare che il rinvio all'art. 47, in particolare alla lettera c) attiene alla valutazione del contraente e non di ciascun assicurato.

ASSILEA ritiene che le regole di presentazione e di comportamento nei confronti di soggetti contraenti di polizze collettive siano inapplicabili alle polizze collettive medesime.

ASSOFIN ritiene che le norme sull'adeguatezza non dovrebbero essere riferite alle polizze collettive, così come quelle sul conflitto di interesse (in quanto non si comprende come si possa non individuare un'ipotesi di conflitto di interessi tra un soggetto che contrae ed è beneficiario nella medesima polizza che intermedia). Quanto all'informativa precontrattuale, chiede di valutare soluzioni alternative quali la messa a disposizione del materiale informativo sul sito internet, o comunque presso il contraente e consegnata a richiesta dell'assicurato o, ancora, la predisposizione di un documento informativo *ad hoc* per le polizze collettive.

ABI chiede di riformulare l'articolo, tenendo conto del fatto che alcune norme ivi richiamate in tema di regole di presentazione e di comportamento non sarebbero applicabili nei confronti dei contraenti di polizze collettive ed in particolare:

- l'art. 48 sui conflitti di interesse, in quanto la strumentalità di alcune polizze collettive rispetto ad altri contratti (ad es. di finanziamento) non può non determinare un conflitto di interesse tra un soggetto che contrae ed è beneficiario della medesima polizza che intermedia;
- l'art. 52 sull'adeguatezza, laddove si tratti di prodotti standardizzati.

Con riferimento all'applicabilità dell'art. 49 sull'informativa precontrattuale, propone di valutare soluzioni alternative che tengano conto delle particolarità delle polizze collettive, (quali ad es. la messa a disposizione del materiale informativo sul sito internet, o comunque presso il contraente e consegnato a richiesta dell'assicurato).

Eurizon Financial Group osserva che la previsione di obblighi indifferenziati in capo agli intermediari in caso di intermediazione di polizze individuali e di polizze collettive non terrebbe conto dell'analisi costi benefici, considerato che il carattere della polizza collettiva permette di mantenere costi bassi nei confronti del cliente finale. La previsione della norma, fermi gli obiettivi di tutela della clientela, renderebbe tuttavia impossibile mantenere basso il livello dei costi di gestione per le polizze collettive. Osserva, inoltre, che sarebbe appropriato fissare una soglia di premio per singolo assicurato, analogamente a quanto previsto dall'art. 107, comma 2, del Codice.

CENTROVITA rileva che nell'articolo in parola, che estende la disciplina sulle regole di comportamento quasi in modo integrale ai contratti in forma collettiva, non sembra si sia tenuto conto delle peculiarità intrinseche delle polizze in forma collettiva (e in particolare di quelle utilizzate nel mercato del credito al consumo), in contrasto con le indicazioni ed i limiti del potere regolamentare previsti dagli artt. 183 e 191 del Codice, e con conseguenze in termini economici per i consumatori (le regole determinerebbero maggiori costi delle polizze) e in termini di competitività e sviluppo per le imprese di assicurazione. In particolare, osserva che i conflitti d'interessi, quali quelli disciplinati dall'art. 48, sono normali nelle polizze collettive a protezione del credito, caratterizzate da una connessione in termini di accessorietà fra i finanziamenti e la copertura garantita. L'art. 48 pertanto, anche nella parte in cui prevede obblighi di *best advise* e *best execution*, dovrebbe essere ritenuto inapplicabile a tali tipi di polizza, onde evitare incertezza sulle responsabilità imputabili all'intermediario ed alle compagnie. Ritiene, inoltre, che la valutazione dell'adeguatezza della polizza, di cui all'art. 52, sia inutile nel caso dei prodotti in forma collettiva che propongono coperture per propria natura standardizzate, la cui adeguatezza è perciò determinata anteriormente all'adesione degli assicurati in relazione a specifiche circostanze (ad esempio, la garanzia nell'ambito di un finanziamento), oltre che indirizzate fin dall'inizio a soggetti che, in virtù del rapporto con il contraente, hanno un peculiare interesse alla copertura.

Proposte parzialmente condivise; l'articolo di conseguenza viene riformulato.

#### **Art. 57 (Conservazione della documentazione)**

ANIA, con riferimento alle lett. b) e c) del comma 1, propone di inserire la seguente precisazione: "*l'obbligo di conservazione della documentazione contrattuale, presso i luoghi comunicati dall'intermediario, sussiste fino alla cessazione dell'incarico di intermediazione*", in quanto la documentazione di cui alle richiamate lettere è di pertinenza esclusiva dell'impresa e, pertanto, in caso di cessazione dell'incarico deve essere restituita.

Assinform osserva che l'obbligo quinquennale di conservazione della documentazione dovrebbe venire meno con la riconsegna della stessa all'impresa.

Proposta accolta. L'articolo viene riformulato prevedendo che l'obbligo di conservazione cessi con la riconsegna degli atti all'impresa, in conseguenza della conclusione del rapporto.

ANIA, con riferimento al comma 2, segnala l'opportunità di sostituire l'espressione "*la sede legale e presso i luoghi*" con la seguente: "*la sede legale o presso i luoghi*", per tenere conto dei diversi luoghi di conservazione cui sono tenuti gli intermediari e le imprese. Sarebbe inoltre opportuno che i luoghi di conservazione, come attualmente consentito, possano essere individuati anche al di là della sede legale ed anche in *outsourcing*.

Proposta accolta. Il comma viene riformulato per chiarire che, con riferimento alle imprese, i luoghi di conservazione potranno essere individuati non esclusivamente nella sede legale, ma anche presso soggetti terzi purché tali luoghi, in base alle vigenti disposizioni dell'Autorità, siano comunicati alla stessa, ai fini delle necessarie verifiche.

ALLEANZA chiede che l'obbligo di conservazione della documentazione gravante sull'intermediario possa considerarsi adempiuto, per i produttori diretti, laddove la documentazione sia conservata dall'impresa preponente e tale obbligo, da porre in capo all'impresa, risulti dalla documentazione contrattuale relativa al conferimento dell'incarico. In tal modo si lascerebbe all'impresa la valutazione circa la sostenibilità da parte dell'intermediario dell'ulteriore onere della conservazione della documentazione, in ragione della portata concreta dell'attività svolta.

Proposta accolta, in considerazione della portata dell'attività svolta dai produttori diretti e del fatto che gli stessi operano solo per conto e non in nome dell'impresa e sotto la piena responsabilità di quest'ultima. E' tuttavia necessario che l'impresa comunichi all'Autorità la valutazione circa l'opportunità di conservare direttamente la documentazione ed i luoghi eventualmente diversi dalla sede legale ove la documentazione stessa è conservata. Conseguentemente l'articolo viene riformulato.

Assinform osserva che l'obbligo di conservazione della documentazione di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dovrebbe essere escluso per gli intermediari iscritti nella sezione E, essendo già tenuti all'adempimento di detto obbligo gli intermediari per i quali tali soggetti operano.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna chiede che la conservazione dei documenti di cui alle lettere b) e c) riguardi solo l'archivio generale dell'agenzia e non i singoli intermediari, limitando la dicitura iniziale ai soli iscritti nella sezione A del registro e consentendo che la stessa conservazione possa avvenire "*in locali indicati*" e non necessariamente in quelli in cui l'intermediario opera.

Proposta non accolta. Non si ritiene di escludere dall'obbligo di conservazione della documentazione di cui alle lettere b), c) e d) gli intermediari iscritti nella sezione E, nel caso in cui i contratti siano conclusi attraverso questi ultimi. Inoltre, la previsione della lettera d), relativa alla conservazione della corrispondenza intercorsa... "*con le imprese o con gli intermediari per i quali operano....*", si riferisce proprio alla corrispondenza che intercorre tra un intermediario ed un suo collaboratore. Si precisa inoltre che, come espressamente previsto nell'articolo, la documentazione potrà essere conservata anche in luoghi diversi da quelli in cui l'intermediario opera, purché comunicati all'Autorità.

Assinform osserva che l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alla formazione e all'aggiornamento professionale non dovrebbe riguardare i soggetti iscritti nelle sezioni C od E e che, al fine di evitare l'onerosità dell'obbligo, il Regolamento dovrebbe riferirsi, piuttosto che alla documentazione, alla conservazione dei documenti che dimostrano l'effettuazione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

Proposta parzialmente accolta. Relativamente ai soggetti iscritti nella sezione C si veda la posizione sopra espressa con riguardo alla conservazione di tutta la documentazione prevista nell'articolo. Con riferimento agli iscritti nella sezione E, resta inteso che i luoghi di tenuta potranno essere concordati tra detto soggetto e l'intermediario che se ne avvale, fermo restando l'obbligo di comunicazione all'ISVAP. In relazione alla formazione ed all'aggiornamento professionale si chiarisce che dovrà essere conservata la documentazione che ne attesti l'effettuazione e che consenta di verificare il rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 17, 21, 38 e 42.

AIBA ritiene che gli obblighi di conservazione della documentazione previsti dall'articolo siano forieri di costi per gli intermediari e del tutto sproporzionati. Osserva inoltre che l'art. 120, comma 4, lett. c) del Codice limiterebbe il potere regolamentare dell'ISVAP alle modalità di tenuta della documentazione; propone pertanto di ridurre a due anni il periodo di conservazione della documentazione, nonché di limitare ad alcuni documenti l'obbligo della conservazione medesima.

ACB ritiene eccessivamente onerosi, nonché penalizzanti per i piccoli e medi operatori, gli obblighi di conservazione riferiti alla documentazione inerente la formazione e l'aggiornamento degli ausiliari dell'intermediario.

Un broker ritiene necessario che venga precisato che il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione decorra dalla data in cui è cessato "l'uso del contratto" da parte dell'intermediario e non da quella della compilazione della documentazione stessa.

Proposte non accolte. La previsione dell'articolo, disponendo la conservazione di documentazione relativa o strettamente connessa all'attività svolta dall'intermediario, risulta pienamente conforme all'art.120, comma 4, del Codice che attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare con Regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta.

Il termine di cinque anni per la conservazione della documentazione è peraltro analogo a quello previsto per la conservazione della documentazione da parte dei promotori finanziari.

E' inteso che il termine di cinque anni per la conservazione dei contratti decorre dalla data di cessazione della loro efficacia.

## **Art. 60 (Informazioni da fornire al contraente)**

### **Comma 1**

ANIA propone, con riferimento alla lettera c), di sostituire l'espressione "*con l'indicazione*" con il termine "*compresi*", al fine di rendere conoscibile il prezzo totale da pagare e di rendere il comma conforme all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 190/2005 al cui rispetto integrale gli intermediari sono tenuti ai sensi dell'art. 59 del Regolamento.

Si ritiene di accogliere la proposta per quanto concerne il riferimento agli oneri, alle commissioni, alle spese ed alle imposte. In relazione al costo aggiuntivo relativo all'utilizzazione della tecnica a distanza eventualmente addebitato al contraente, viene invece mantenuta la necessità di un'esplicita indicazione, in linea con quanto indicato dall'art. 5, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 190/2005.

### **Comma 3**

ABI chiede la soppressione del comma in quanto, pur mirando alla tutela del contraente, l'obbligo di far sottoscrivere allo stesso la dichiarazione circa l'avvenuta ricezione dell'informativa precontrattuale sarebbe di difficile attuazione e porterebbe alla conseguenza di impedire la conclusione del contratto nel caso in cui il contraente non provveda a restituire tale dichiarazione sottoscritta, situazione quest'ultima che peraltro esulerebbe dalla possibilità di controllo dell'intermediario. Osserva inoltre che la disposizione non è perfettamente in linea né con la disciplina comunitaria, né con la legge n. 190/2005 - cui peraltro l'articolo rinvia - che all'art. 20 pone esclusivamente un onere probatorio a carico del fornitore del servizio.

ACB ritiene che in generale, in merito ai contratti di assicurazione a distanza, il semplice richiamo ai requisiti prescritti dalla legge n. 190/2005 sarebbe poco chiaro per gli operatori assicurativi, che devono coordinare le prescrizioni dei nuovi testi con quelle relative alla nota informativa ed alle altre regole di trasparenza vigenti per i contratti non a distanza.

ANIA propone di sopprimere il comma o di sostituirlo come segue: "*la trasmissione della documentazione di cui al comma 2 deve essere effettuata con mezzi idonei a certificare l'avvenuta spedizione*", in quanto l'obbligo ivi previsto non è applicabile ai contratti a distanza e non risulta coerente con l'art. 20 del d.lgs. n. 190/2005.

ASSOFIN propone la soppressione del comma, in quanto l'obbligo di far sottoscrivere al contraente una dichiarazione circa l'avvenuta ricezione della documentazione informativa precontrattuale è di difficile attuazione nella vendita a distanza e non è in linea con la normativa comunitaria né con quella di recepimento (d.lgs. 190/2005).

Un avvocato propone di sostituire il comma 3 come segue: "*Gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2 e l'avvenuta consegna della relativa spedizione all'indirizzo del contraente*", considerato che in tutti i casi di contrattazione a distanza, e segnatamente nel caso di vendita telefonica di prodotti assicurativi, risulta

particolarmente difficile ottenere dai contraenti la restituzione di moduli sottoscritti. Pertanto, appare più ragionevole prevedere che sia demandato all'intermediario il solo obbligo di dimostrare di avere spedito al contraente, con mezzi che assicurino il rilascio di un avviso di ricezione, la relativa documentazione, spettando, poi, al contraente stesso di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione inviatagli.

CENTROVITA osserva che la previsione di cui al comma 3, che obbliga l'intermediario a far sottoscrivere al contraente una dichiarazione circa l'avvenuta ricezione della documentazione informativa precontrattuale, non pare soltanto di difficile attuazione ma anche non perfettamente in linea con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 190/2005 (richiamata dal Regolamento medesimo); l'effetto della mancata sottoscrizione risulterebbe, inoltre, dannoso per il consumatore perché impedisce la conclusione del contratto e non solo la sua efficacia. Propone, quindi, l'eliminazione del comma.

Le richieste di soppressione non sono accolte. In ogni caso, il comma viene riformulato, eliminando il riferimento alla prova dell'avvenuta ricezione della documentazione relativa all'informativa, in modo da tenere conto delle particolarità della vendita di contratti tramite tecniche di comunicazione a distanza.

#### **Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)**

ANIA ritiene che, considerata la tipizzazione delle fattispecie cui irrogare la radiazione o la censura, attribuire all'ISVAP la facoltà di applicare la sanzione immediatamente inferiore o quella immediatamente superiore sia contrario al principio di legalità che sovrintende alla materia sanzionatoria.

Osservazione non condivisa. In primo luogo è opportuno precisare che, in linea generale, il principio di legalità si riferisce alle sanzioni penali ed amministrative, ma non a quelle disciplinari sicché nella materia in esame l'elencazione esplicita di fattispecie sanzionabili non è tassativa ed onnicomprensiva (cfr. comma 1 dell'articolo). E' invece principio generale, anche a tutela dell'incolpato, che la sanzione venga graduata in funzione delle responsabilità emergenti dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto.

AIBA, pur rilevando che l'individuazione delle disposizioni la cui violazione determina l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia utile e rispondente ad un principio di tipicità dell'illecito, osserva che:

- il collegamento delle sanzioni della radiazione e della censura alla violazione di specifiche disposizioni sarebbe privo di conforto legislativo, in quanto l'art. 329 del Codice non prevede nulla al riguardo, disponendo soltanto che la sanzione si applica in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva;
- il criterio di automaticità che consente di graduare le sanzioni previsto dal comma 3 sarebbe in contrasto con la previsione dell'art. 329, comma 2, del Codice che associa le sanzioni alla maggiore o minore gravità dei fatti imputabili. Sarebbe inoltre in contrasto con la citata previsione dell'art. 329 il comma 4, laddove prevede che, nei casi in cui sia configurabile una corresponsabilità della società

per omesso controllo o per disfunzioni organizzative, la radiazione della persona fisica che opera in ambito societario comporta la cancellazione della società, non essendo rinvenibile in tali fattispecie la particolare gravità richiesta dalla norma primaria.

In considerazione delle predette osservazioni propone di eliminare dal comma 2 l'individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari da applicare alle fattispecie di violazione ivi elencate, di abrogare il comma 3 e di riformulare il comma 4 ricollegando la cancellazione della società alla radiazione della persona fisica che opera in ambito societario soltanto nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare nei quali sia configurabile una corresponsabilità della società.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna ritiene l'intero articolo esagerato e punitivo, potendo gli automatismi previsti portare alla radiazione anche nel caso di somma di errori marginali.

SNA chiede la modifica dell'articolo, ritenendo che ai sensi dell'art. 120, comma 4, del Codice non risulta corretta la previsione nel Regolamento di specifiche sanzioni disciplinari per determinate violazioni. Il potere regolamentare attribuito dalla norma all'ISVAP consentirebbe soltanto di elencare le fattispecie di violazione alle quali verrebbe poi applicata - a seconda della loro gravità e della circostanza del caso, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al competente organismo disciplinare - la sanzione. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che il legislatore stesso, quando lo ha ritenuto necessario, ha direttamente ed espressamente predeterminato una specifica sanzione a fronte di una specifica violazione (ad es. all'art. 109, comma 3).

Proposta non accolta, relativamente al comma 2. Infatti, per tale disposizione il conforto legislativo è reso dall'art. 120, comma 4, lett. d), del Codice che attribuisce all'Autorità il potere di individuare le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari di cui all'art. 329.

Ad ogni modo, la valutazione del caso concreto, rimessa all'apposito organismo disciplinare, è fatta salva dal comma 3 dell'art. 62. Il sistema sanzionatorio delineato dal Codice e dal Regolamento è anche in linea con le determinazioni di altre Autorità di vigilanza.

Proposta parzialmente accolta relativamente al comma 3: si ritiene di eliminare la disposizione relativa all'automatismo delle conseguenze legate alla recidiva.

Per quanto riguarda il comma 4, la gravità dell'illecito commesso dalla persona fisica è già sottintesa in quanto si tratta di ipotesi collegate alla radiazione, mentre la previsione della cancellazione solo in presenza di una corresponsabilità diretta della società finirebbe per deresponsabilizzare quest'ultima rispetto ai doveri di controllo che le sono propri e risulterebbe, per questo stesso motivo, anche in contrasto con i principi ispiratori del d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità delle persone giuridiche.

AIBA ritiene che sussistono dubbi in ordine alla possibilità di applicare sanzioni in caso di inadempimento di obblighi contrattuali tra privati.

ABI osserva la contrarietà al principio di legalità delle sanzioni connesse a violazioni di obblighi negoziali e propone di modificare il comma 2, lett. b), punto 1

(introducendo l'esclusione della sanzione in caso di violazione di obblighi negoziali di contenuto meramente dispositivo contenuti nell'incarico o nell'accordo di intermediazione) e punto 6 (aggiungendo la precisazione che le sanzioni si applicano limitatamente alle violazioni di disposizioni legislative e regolamentari).

Proposta accolta. Resta inteso, che se dalla violazione dell'obbligo negoziale dovessero discendere comunque conseguenze negative per gli assicurati, ciò sarebbe valutato ai fini dell'applicazione della relativa sanzione, in forza del comma 1 dell'articolo.

Assinform ritiene eccessivo l'impianto sanzionatorio previsto dall'articolo, in particolare nella parte in cui non distingue tra violazioni colpose e violazioni volontarie, prevedendo per tutte la medesima sanzione disciplinare. Contesta altresì la previsione della sanzione della radiazione per le fattispecie di cui al comma 2, lettera a), punti 3), 4), 5) e 7), in quanto ritenute minori, nonché il sistema automatico che prevede in caso di recidiva l'applicazione della sanzione immediatamente superiore, poiché comporterebbe effetti iniqui in caso di violazioni di lieve entità.

Proposta parzialmente accolta, con riferimento all'automatismo della recidiva. Quanto all'osservazione circa la mancata considerazione dell'elemento soggettivo, si fa presente che essa è compresa nella più complessiva valutazione di cui al comma 3.

UNAPASS propone di sostituire la previsione del comma 2, lettera a), punto 4, nella parte in cui contempla la radiazione per "*mancata rimessa di somme percepite a titolo di premi assicurativi*" con "*appropriazione indebita di somme percepite a titolo di premi assicurativi o di somme, destinate ai risarcimenti o ai pagamenti, dovute dalle imprese agli assicurati o ad altri aventi diritto*", considerato che una parte dei premi rappresenta la provvigione degli agenti.

Proposta non accolta. Infatti, ferma restando la valutazione delle circostanze del caso concreto ai sensi del comma 3, per giurisprudenza costante delle somme percepite a titolo di pagamento dei premi assicurativi l'intermediario stesso deve considerarsi mero depositario e per nessun motivo lo stesso può arbitrariamente operare compensazioni sulle stesse somme per riscuotere eventuali suoi crediti nei confronti dell'impresa proponente.

## **Art. 63 (Trasferimento al registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione)**

### **Comma 1**

ANIA propone di prorogare dal 31 ottobre al 31 dicembre 2006 il termine fissato per tutte le categorie per l'espletamento delle formalità necessarie ai fini dell'iscrizione nel registro secondo le norme transitorie, in modo da conformare il Regolamento alle previsioni di cui all'art. 343 del Codice, che prevede l'iscrizione in via transitoria entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del Codice stesso.

ANSAINA osserva che:

- la previsione che fissa al 31 ottobre 2006 il termine per la presentazione della documentazione volta a comprovare l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile e la conseguente perdita del diritto al trasferimento al registro in caso di inosservanza di detto termine, non risulterebbe in linea con quanto previsto dall'art. 343, comma 1, del Codice e pertanto risulterebbe stabilita in maniera arbitraria. Osserva che l'art. 343 attribuisce all'ISVAP il solo potere di trasferire nel registro i soggetti e di stabilire le norme per presentare i documenti opportuni nei termini previsti (entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Codice). Analoga osservazione è stata formulata con riferimento agli articoli 65 e 70.
- la fissazione del termine del 31 ottobre 2006 non risulterebbe coerente con la previsione dell'art. 76 del Regolamento, che mantiene in vigore per l'esercizio 2006 i limiti di copertura previsti dal Provvedimento ISVAP n. 2394/2005, evidenziando peraltro che il Codice farebbe decorrere l'obbligo di stipulazione della polizza dal 1 gennaio 2007, data di inizio di operatività del nuovo registro.

ASSORETI segnala la difficoltà di stipulare la polizza di cui all'art. 11 del Regolamento entro il 31 ottobre 2006, per via della concreta difficoltà di negoziare la stessa in tempi così brevi. Chiede, pertanto, di poter produrre la polizza anche successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

ANAGINA propone di rinviare il termine del 31 ottobre 2006 previsto dal comma 1 relativo alla polizza di r.c. per quegli intermediari che già possiedono una polizza e necessitano solo di un adeguamento della stessa.

SNA ritiene che il termine del 31 ottobre 2006 per la presentazione della dichiarazione attestante la stipulazione della polizza r.c. violi quello stabilito dall'art. 343 del Codice, che fissa al 31 dicembre 2006 la data per la stipulazione della polizza medesima. Ritiene inoltre errata la previsione secondo la quale la mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva attestante la stipulazione della polizza comporti la perdita del diritto al trasferimento al registro. Tale previsione sarebbe in contrasto con quanto disposto dal comma 4, che prevede in ogni caso l'iscrizione come inoperativi dei soggetti che non abbiano stipulato la polizza.

Di conseguenza propone di modificare la norma nel senso che tutti gli attuali iscritti all'Albo siano iscritti nella sezione A del registro; quelli che non abbiano provveduto a stipulare la polizza entro il 31 dicembre 2006 dovrebbero essere annotati come inoperativi.

UNAPASS ritiene che il termine del 31 ottobre 2006 violi quello stabilito dall'art. 343 del Codice e chiede la sua sostituzione con quello del 31 dicembre 2006.

Un agente chiede se il termine di stipulazione della polizza entro il 31 ottobre 2006 sia perentorio.

Proposte accolte. L'articolo viene riformulato, differendo al 31 dicembre 2006 il termine per la presentazione della documentazione richiesta per il trasferimento al registro.

Si precisa che il trasferimento avverrà nel termine massimo di 90 giorni dalla presentazione della documentazione, come previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006; in pendenza dell'iscrizione come intermediari operativi, i soggetti che producono la documentazione nel termine richiesto possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.

La decorrenza della polizza necessaria per il trasferimento nel registro è fissata al 1° gennaio 2007 (cfr. art. 71 del Regolamento).

## **Comma 2**

ANIA ritiene che la previsione di iscrizione come inoperativi degli agenti che abbiano attestato di non avere stipulato la polizza di r.c. professionale andrebbe estesa anche alle iscrizioni a regime, per le quali tale fattispecie non è disciplinata.

ANSAINA osserva che la previsione concernente il trasferimento al registro in qualità di inoperativi per coloro che attestino al 31 ottobre 2006 di non aver assolto all'obbligo di stipulare la polizza di assicurazione, non sarebbe conforme al Codice, che non prevede alcun adempimento per il trasferimento al registro degli intermediari non operativi; conseguentemente non sarebbe corretta la relativa dichiarazione di cui all'allegato n. 22.

Osserva inoltre che la nozione di inoperatività prevista nel Regolamento non sarebbe conforme a quella del Codice, in quanto mentre il Regolamento intende per inoperativi i soggetti in attesa di mandato, il Codice ricollega l'assenza di operatività alla mancata presentazione di quanto richiesto dall'art. 343 del Codice stesso.

L'attestazione di non aver stipulato la polizza viene estesa anche alle iscrizioni a regime; per i soggetti iscritti nelle sezioni A e B la nozione di inoperatività, come precisato sub art. 4, è collegata all'assenza della copertura assicurativa e non all'assenza di incarichi. La dichiarazione attestante il mancato assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di r.c. professionale risponde all'esigenza di assicurare un corretto inquadramento degli intermediari già iscritti negli Albi all'interno del registro.

## **Comma 4**

ANIA segnala la difficoltà della procedura per via della sequenza delle iscrizioni che precedono quella definitiva.

ANAGINA ritiene che nel periodo intercorrente tra la cancellazione dalla sezione A e la reinscrizione nella sezione E, i subagenti possano continuare ad esercitare la propria attività, alla luce delle previsioni di cui all'art. 73 del Regolamento. Chiede conferma di tale interpretazione. Inoltre, con riferimento allo stesso comma 4, chiede di estenderne le previsioni a tutti coloro che, a diverso titolo, sono iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti e non solo ai subagenti. Ciò al fine di ricomprendere nella previsione anche coloro che, iscritti nella seconda sezione dell'Albo, esercitano attività di intermediazione assicurativa senza mandato subagenziale.

Proposta accolta. La previsione viene estesa a tutti coloro che svolgevano attività corrispondente a quella per la quale è prevista l'iscrizione nella sezione E.

ANSAINA rileva che la perdita del diritto al trasferimento al registro, non consentendo ai soggetti di cui all'articolo in questione di continuare, come previsto dall'art. 343, comma 1, ad esercitare l'attività precedentemente svolta, creerebbe una disparità di trattamento rispetto ai soggetti di cui all'art. 67, ai quali inoltre, nel caso in cui intendano continuare ad esercitare attività subagenziale, è permesso di figurare nella sezione A come operativi se in possesso della polizza e non è richiesto di cancellarsi dalla sezione A e iscriversi in E. Chiede chiarimenti sulle motivazioni del trattamento differenziato.

Osserva inoltre che la previsione del comma 4 sarebbe una libera interpretazione dell'ISVAP e non salvaguarderebbe il diritto acquisito di quegli intermediari che, in vigenza della precedente disciplina, potevano assumere incarichi subagenziali pur essendo iscritti nella seconda sezione dell'Albo agenti, senza che sussistesse alcuna incompatibilità e senza dover porre in essere alcun atto suppletivo. Il comma 4 sarebbe altresì in contrasto con la legge n. 248/2006, che consentirebbe agli iscritti nella seconda sezione dell'Albo di ricevere ulteriori mandati diretti r.c. auto e proseguire nell'attività subagenziale. Evidenzia che i subagenti INA Assitalia non sono assimilabili ai collaboratori e ai produttori degli agenti, in quanto tecnicamente svolgono funzioni agenziali e operano per conto della compagnia, nonostante abbiano ricevuto il relativo incarico da un agente e svolgano compiti che risponderebbero completamente alla definizione di cui all'art. 106 del Codice. Osserva inoltre che il Codice non prevede alcun divieto, per chi agisce in nome di un'impresa di assicurazione, di cooperare con soggetti che esercitano l'intermediazione per conto della stessa impresa e richiede soltanto che coloro che vogliono continuare ad operare rimanendo iscritti nella sezione A siano titolari della polizza di assicurazione della responsabilità civile. Ritiene, pertanto, che i soggetti che hanno mandato in nome e per conto e hanno i prescritti requisiti (inclusa la polizza assicurativa) debbano essere iscritti nella sezione A, potendo in tal modo rispondere in solido con i propri dipendenti e collaboratori.

Diversi subagenti rilevano che il comma non consente ad un iscritto nella seconda sezione nel relativo Albo ed esercente attività di subagente di mantenere un incarico subagenziale limitato al ramo di responsabilità civile auto e contemporaneamente essere titolare di un mandato agenziale. Ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni della legge n. 248/2006.

Un subagente chiede di chiarire se, qualora dovesse ricevere l'incarico da una compagnia di promuovere in nome e per conto polizze relative al ramo r.c. auto ai sensi della legge n. 248/2006, debba verificare che i propri dipendenti mantengano separate le attività di consulenza relative alle polizze intermedie come subagente da quelle intermedie come agente, nonché se debba iscriversi nella sezione A o nella sezione E del registro.

Diversi subagenti chiedono di modificare il comma 4 dell'articolo in modo tale da permettere agli iscritti nell'Albo di cui alla legge n. 48/1979 di continuare ad esercitare l'attività subagenziale e mantenere l'iscrizione nella sezione A del registro

come intermediari operativi, in virtù dell'attività svolta e della disponibilità ad assolvere all'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione della r.c. professionale.

Alcuni subagenti chiedono che sia chiarito se, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione E ai sensi del comma 4 dell'articolo, per ritornare nella sezione A sia riconosciuta la validità del requisito di professionalità in base al quale era stata effettuata l'iscrizione al registro, senza necessità di sostenere la prova di idoneità.

SNA chiede l'eliminazione del divieto di iscrizione nella sezione A, o la cancellazione dalla stessa, per gli agenti che operano contemporaneamente anche come subagenti.

Proposte parzialmente accolte. Come precisato sub art. 4, comma 4 del Regolamento, fermo restando il generale divieto di contemporanea iscrizione dell'intermediario in più sezioni del registro, considerate le intervenute disposizioni della Legge 248/2006 (c.d. Legge Bersani) in materia di plurimandato per il ramo r.c.auto, viene consentito agli intermediari di cui alla sezione A di svolgere l'attività di intermediazione di cui alla sezione E, a condizione che l'attività svolta in una delle due sezioni riguardi esclusivamente il ramo r.c. auto (ramo 10, di cui all'art. 2, comma 3, del Codice). Di ciò verrà data evidenza nel registro.

Si conferma, come espressamente previsto nell'ultimo periodo del comma 5, che il successivo ritorno alla sezione A, a seguito di cancellazione dalla sezione E, non richiede l'effettuazione della prova di idoneità di cui all'art. 9 del Regolamento.

Con riferimento alla lamentata disparità di trattamento rispetto ai soggetti di cui all'art. 67, si evidenzia che per questi ultimi l'aver svolto attività subagenziale costituisce esclusivamente titolo per l'iscrizione nella sezione A in qualità di agenti. La previsione dell'art. 67 non legittima pertanto i predetti soggetti, fatta eccezione per la titolarità di mandati r.c. auto, a continuare a svolgere attività subagenziale una volta iscritti nella sezione A.

ACB ritiene discriminatoria l'assenza di una norma che tuteli i diritti acquisiti di chi eserciti l'attività di mandatario con rappresentanza di imprese di riassicurazione, figura non disciplinata dalle leggi nn. 48/1979 e 792/1984 ma presente sul mercato e attualmente legittimata ad operare senza obblighi di iscrizione in albi.

L'osservazione riguarda il Codice e non il Regolamento. Alla figura richiamata, non rientrando in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 343 del Codice, non può essere riconosciuto alcun diritto acquisito.

#### **Art. 64 (Trasferimento al registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)**

Un broker chiede di chiarire, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 5, se le persone fisiche già iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ed operanti per società di mediazione, anch'esse iscritte nell'Albo, con funzioni

diverse da quelle di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale, verranno iscritte nella sezione B come inoperative, trovandosi nell'impossibilità di stipulare la polizza di responsabilità civile in forma autonoma, oppure se, una volta iscritte in tale sezione, dovranno richiedere la cancellazione dalla stessa e l'iscrizione nella sezione E, rilevando come, in questo ultimo caso, detti mediatori sarebbero svantaggiati per via della preclusione di assumere incarichi futuri nella loro o in altre società, a meno di superare nuovamente la prova d'esame.

L'articolo viene modificato, introducendo specifiche disposizioni volte a chiarire come il nuovo sistema previsto dall'art. 112 del Codice, per l'iscrizione delle società nella sezione B del registro, si coniughi con la disciplina transitoria relativa alle persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ed operanti per società, anch'esse iscritte, con funzioni diverse da quelle di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale.

ACB, con riferimento al trasferimento alla sezione B del registro ritiene che:

- il termine del 31 ottobre 2006, stabilito per la presentazione della polizza di assicurazione, sia troppo ravvicinato, non essendo ancora disponibili sul mercato le nuove garanzie, tanto più in considerazione del fatto che il Regolamento dispone che le nuove previsioni in materia di caratteristiche della polizza entreranno in vigore il 1° gennaio 2007;
- la mancata previsione anche per le società di poter essere trasferite nel registro come inoperative in caso di mancata presentazione della polizza entro il 31 ottobre 2006 le esporrebbe al rischio di perdere il diritto all'iscrizione automatica;
- l'obbligo di iscrivere contestualmente alle società i relativi collaboratori di cui alla sezione E non consentirebbe l'iscrizione di coloro che hanno iniziato il rapporto con il broker da minor tempo rispetto alla data fissata nel 1° gennaio 2005 e per i quali tale rapporto non sia stato in esclusiva.

Con riguardo al termine di presentazione della documentazione attestante l'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza, si rinvia a quanto precisato sub art. 63.

La proposta è accolta relativamente alla necessità di inserire nell'articolo una previsione che consenta alle società di mediazione di essere iscritte nel registro come inoperative nel caso in cui non attestino entro il termine previsto di aver stipulato la polizza.

In relazione al regime di iscrizione dei collaboratori di cui alla sezione E, si rinvia a quanto precisato sub art. 70.

### **Art. 65 (Iscrizione nel registro delle società esercenti attività agenziale)**

ANIA, relativamente all'ultimo periodo del comma 4, propone di prevedere che il mandato agenziale conferito alle società che non vengono iscritte nel registro, si risolva di diritto (secondo il principio previsto dall'art. 9 della legge 48/1979) e non che venga revocato dalle imprese, in quanto la revoca sarebbe una forma di recesso unilaterale sottoposto alla regolamentazione dello scioglimento del rapporto.

Non si ritiene di accogliere la proposta; la risoluzione del rapporto, prescritta dal Regolamento, che rimane in capo all'impresa, discende necessariamente dalla insussistenza dei requisiti per l'iscrizione del registro e, quindi, dalla impossibilità per tali società di operare.

ANIA, con riferimento al comma 6, ribadisce le perplessità già espresse in ordine al divieto, per i soggetti ivi contemplati, di iscriversi in sezioni del registro diverse dalla D.

ASSORETI, con riferimento al comma 6, rileva la preclusione per banche e SIM, che attualmente svolgono l'attività di intermediazione assicurativa tramite rappresentanti legali o delegati agenziali iscritti nell'Albo agenti, di iscriversi in sezione diversa dalla D. Ciò sarebbe confermato dalle emanande modifiche all'art. 30, comma 9, del TUF (per via della delega ex art. 43, Legge. n. 262/2005) che dovrebbero prevedere il divieto per i "soggetti abilitati" di iscriversi nelle sezioni A e B del registro (con verosimile abrogazione implicita dell'inciso "salva iscrizione ad altra sezione del registro" figurante nell'art. 119, comma 2, del Codice). Tuttavia, ciò determinerebbe un'ingiustificata compressione dell'attività di tali soggetti, che non sarebbe in linea con la normativa comunitaria che non pone limiti di tal fatta e determinerebbe il solo effetto di costringerli alla creazione di una società *ad hoc* per lo svolgimento dell'attività di agenzia assicurativa.

Si rinvia a quanto precisato sub art. 41, sulla base della normativa vigente.

ANAGINA chiede il rinvio del termine del 31 ottobre 2006.

SNA chiede la modifica del termine del 31 ottobre 2006 anche per l'iscrizione delle società agenziali.

Per quanto concerne la modifica del termine del 31 ottobre 2006, si rinvia a quanto precisato sub art. 63.

ANSAINA rileva l'incoerenza tra la disposizione dell'art. 112 del Codice, secondo cui ai fini dell'iscrizione nel registro delle società sarebbe necessario che almeno uno dei rappresentanti legali o delegati agenziali sia iscritto nel registro, e il comma 1 dell'articolo in argomento, che sarebbe più restrittivo.

La previsione del comma 1 è volta a preservare il diritto acquisito dei rappresentanti legali e dei delegati all'esercizio dell'attività assicurativa iscritti nell'Albo agenti; gli stessi infatti, considerate le qualifiche assunte nel precedente sistema, transitano nel registro in qualità di responsabili dell'attività di intermediazione delle società per le quali operano, sempre che le stesse gli abbiano attribuito tale qualifica. Resta fermo che, in caso di più delegati o rappresentanti legali della medesima società, ai fini dell'iscrizione della stessa nel registro è sufficiente che almeno uno di tali soggetti venga iscritto nella sezione A in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione, ma che tutti coloro ai quali viene conferita detta qualifica debbano essere iscritti al registro.

SNA chiede l'eliminazione, al comma 4, della parte di disposizione che inizia con "i relativi" e finisce con "non vengono iscritte al registro". Ritiene inoltre che le società agenziali che non intendono iscriversi nel registro possano comunque continuare ad operare, ove rappresentate o deleganti una persona fisica iscritta nel registro, come avvenuto nel sistema normativo antecedente al Codice.

Proposta parzialmente accolta. L'articolo viene riformulato, prevedendo un diverso sistema di presentazione della documentazione, che consente di trattare separatamente l'iscrizione delle società ed il trasferimento dei relativi rappresentanti legali o delegati allo svolgimento dell'attività assicurativa.

Relativamente all'operatività delle società non iscritte, si sottolinea che il nuovo quadro normativo delineato dal Codice non ammette l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di intermediari non iscritti nel registro.

#### **Art. 66 (Iscrizione nel registro dei soggetti cancellati dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione e dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione)**

SNA, in considerazione della previsione dell'art. 114 del Codice che ammette la reinscrizione dei soggetti radiati decorsi cinque anni, chiede che sia modificata la lettera a) del comma 1, in modo da consentire "che anche i soggetti cancellati per radiazione, ove siano decorsi cinque anni dal provvedimento, abbiano la facoltà di richiedere la reinscrizione, valendo a tal fine, sino al 31 dicembre 2006, i titoli equipollenti già maturati".

Proposta non accolta. L'art. 114 del Codice, in caso di cancellazione per radiazione, subordina la reinscrizione non solo alla necessità che la domanda sia presentata decorsi cinque anni dalla cancellazione, ma anche alla sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112. Conseguentemente, per i soggetti da reinscrivere nelle sezioni A o B, è richiesto il superamento della prova di idoneità prevista dall'art. 110, comma 3.

#### **Art. 67 (Iscrizione nel registro per titoli equipollenti)**

ANSAINA rileva che la formulazione dell'articolo, non recando una disposizione analoga a quella dell'art. 63, comma 3, consentirebbe all'intermediario, nel caso in cui il titolo equipollente da utilizzare ai fini dell'iscrizione sia quello di subagente, di iscriversi nella sezione A del registro e di continuare ad esercitare l'attività subagenziale.

L'articolo non consente la contestuale operatività, in quanto per i soggetti ivi indicati l'aver svolto attività subagenziale costituisce esclusivamente titolo per l'iscrizione nella sezione A in qualità di agenti, non legittimando in alcun modo, a seguito dell'iscrizione in tale sezione, la possibilità di continuare a svolgere attività subagenziale.

Resta fermo quanto precisato per la titolarità di mandati r.c. auto sub articoli 4, comma 4 e 63 e quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento circa il passaggio ad altra sezione del registro.

ANAGINA osserva che coloro che matureranno i titoli equipollenti entro il 31 dicembre 2006 dovranno fare richiesta per l'iscrizione nella sezione A del registro entro il 31 marzo 2007 ed in pendenza del termine per l'iscrizione potranno continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta. Poiché la domanda per titoli equipollenti dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2007, l'intermediario iscritto nella sezione A che si avvale eventualmente di tali soggetti dovrebbe iscriverli nella sezione E con la comunicazione di cui al modello contenuto nell'allegato n. 22, parte II. Pertanto, nonostante il divieto di contemporanea iscrizione in diverse sezioni, in questo limitato caso sembrerebbe che l'intermediario che ha maturato i titoli equipollenti, potendo continuare ad operare, possa mantenere l'iscrizione nella sezione E, se pure in via transitoria. Se tale interpretazione è corretta, chiede chiarimenti su quale soggetto dovrà poi provvedere alla cancellazione dalla sezione E (richiedente, intermediario iscritto in sezione A o ISVAP) e sui successivi adempimenti e chiede di alleggerire gli adempimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione.

Se il soggetto intende proseguire l'attività nella sezione A, la richiesta di cancellazione dalla sezione E deve essere presentata dall'intermediario che lo ha iscritto in tale sezione. Si rinvia alla nuova formulazione delle disposizioni transitorie.

#### **Art. 68 (Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)**

ANIA osserva che appare problematica la disposizione sui requisiti di esperienza professionale richiesti ai produttori diretti dell'impresa ed ai soggetti iscrivibili nella sezione E, al fine della rispettiva iscrizione in regime transitorio, laddove si prevede lo svolgimento in via continuativa delle rispettive attività di intermediazione nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006, anziché fissare la condizione di operatività a partire dal 1° gennaio 2006. Ciò comporterebbe seri problemi di ridimensionamento degli addetti utilizzabili e non risulterebbe coerente con il rispetto delle condizioni stabilite (ed ancora in vigore) dall'ISVAP con proprie circolari (533/D e 573/D) e legittimamente applicate dagli intermediari fino a questo momento.

Propone pertanto di modificare la lettera b) del comma 1 dell'art. 68 e la lettera b) del comma 1) dell'art. 70, prevedendo il requisito dell'operatività alla data di entrata in vigore del Regolamento o, in subordine, di individuare il requisito pregresso dell'attività da parte di tali soggetti in un'operatività sussistente al 1° gennaio 2006, in senso letteralmente conforme all'art. 343 del Codice.

ALLEANZA chiede che il requisito di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 68 del Regolamento sia limitato al fatto di avere ricevuto l'incarico di produttore diretto in data antecedente al 1° gennaio 2006 ed eventualmente al fatto che l'impresa attesti che tali soggetti hanno partecipato ai corsi di formazione già previsti e già oggetto di comunicazione all'ISVAP con riferimento all'anno 2005. Per quanto concerne il

richiesto carattere continuativo di esercizio dell'attività, la compagnia chiede che esso venga posto come elemento alternativo alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'impresa e comunicati all'ISVAP.

Eurizon Financial Group rileva che la previsione dell'articolo che permette l'iscrizione dei produttori operanti da almeno 12 mesi dal 1° gennaio 2006 non sarebbe coerente con l'art. 343, comma 4, del Codice, che consente a detti soggetti di continuare ad operare qualora svolgano la relativa attività a far data dal 1° gennaio 2006.

Proposte parzialmente accolte. La richiesta di un'operatività pregressa di almeno dodici mesi risponde all'esigenza di garantire il popolamento del registro con soggetti in possesso di adeguata professionalità, come richiesto dall'art. 4 della Direttiva 2002/92/CE. In ogni caso, per tener conto delle esperienze maturate successivamente al 1° gennaio 2006, l'articolo viene riformulato prevedendo che tale esperienza debba essere stata conseguita nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore del Regolamento, valorizzando in tal modo l'attività svolta fino a tale data.

Non si ritiene di accogliere la proposta di considerare valida anche la formazione svolta in osservanza delle circolari ISVAP n. 533 e 573, in quanto tali circolari non prevedevano standard minimi né obblighi di formazione per tutti gli addetti all'attività di intermediazione.

#### **Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)**

ASSOFIN propone di inserire al comma 1, lett. b) il riferimento all'esistenza di contratti collettivi, per tenere conto dell'equiparazione all'attività di intermediazione effettuata ex art. 3, comma 3, del Regolamento.

Si rinvia a quanto previsto sub art. 3.

Claris Assicurazioni rileva l'incoerenza tra quanto previsto dall'art. 22, nella parte in cui riconosce alle banche la possibilità di richiedere l'iscrizione nella sezione E di collaboratori esterni aventi forma societaria e le norme transitorie relative alle banche, con i relativi modelli per richiedere l'iscrizione, che sembrano non consentire tale possibilità.

Le norme transitorie e gli allegati vengono modificati per tener conto della possibilità per una banca di avvalersi di collaboratori esterni aventi forma societaria.

#### **Art. 70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)**

ANIA richiama quanto detto relativamente all'art. 68 circa l'opportunità di slittamento del termine al 31 dicembre 2006. Propone pertanto di modificare la lettera b) dell'art. 70 in senso conforme a quanto richiesto sub art. 68.

ASSORETI ritiene che l'articolo non consenta di continuare a svolgere l'attività agli ausiliari che, operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento, abbiano ricevuto un incarico per la prima volta nel 2005 o successivamente.

Propone, pertanto, di modificare la disciplina transitoria sì da consentire l'accettazione delle domande di coloro che avranno attestato lo svolgimento dell'attività di intermediazione nei dodici mesi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande (31 ottobre 2006 e non, ex art. 70, 1° gennaio 2006); in subordine, o qualora gli ausiliari non soddisfino il requisito, propone un'accettazione con riserva delle domande, a pena di decadenza in caso di mancata presentazione di un'attestazione di frequenza ai corsi di formazione professionale (della durata prevista dall'art. 21) entro il 30 giugno 2007. Propone di esonerare i promotori finanziari.

Inoltre, con riferimento al requisito della continuità dello svolgimento di attività corrispondente di cui alla lett. b), rileva, innanzitutto, la difficoltà di comprovare detto requisito nel caso di svolgimento di attività fuori sede per più intermediari. In secondo luogo, ritiene che la continuità, se strettamente intesa, creerebbe limiti ingiustificati per chi abbia interrotto l'attività solo per periodi molto limitati e chiede, quindi, quale possa essere il margine di tolleranza. Infine, osserva che il riferimento alle provvigioni/compensi è difficilmente applicabile ai dipendenti con retribuzione fissa e, dunque, propone di poter provare lo svolgimento dell'attività anche mediante lettera d'incarico con attestazione della continuità dell'attività stessa fornita dall'intermediario mediante dichiarazione.

Una società agenziale chiede che venga precisato se il termine "compensi" si riferisca anche allo stipendio corrisposto a coloro che hanno svolto l'attività richiesta al di fuori dei locali dell'intermediario in qualità di dipendenti senza percepire provvigioni.

SNA chiede che l'articolo venga riformulato prevedendo le seguenti integrazioni e modifiche:

- ammettere anche i soggetti che operano per conto delle agenzie dopo il 1° gennaio 2006 e sino all'entrata in vigore del Regolamento;
- eliminare la condizione d'iscrizione che richiede lo svolgimento dell'attività da almeno dodici mesi antecedenti il 1° gennaio 2006;
- sostituire il termine del 31 ottobre 2006 con quello del 31 dicembre 2006, tenuto conto anche del rilievo quantitativo che la sezione E del registro andrà ad assumere.

DBGCA chiede se in seguito all'iscrizione nel registro dei promotori finanziari che già esercitavano la professione ante 1 gennaio 2006 non debba essere compiuto alcun accertamento relativo alle conoscenze professionali, accertamento che, invece, è richiesto per chi opera all'interno dei locali dell'intermediario.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna, circa l'iscrizione alla sezione E di coloro che hanno svolto attività d'intermediazione nei 12 mesi antecedenti il 1° gennaio 2006 e che hanno ricevuto provvigioni e/o compensi regolarmente dichiarati al Fisco, segnala che difficilmente potrebbe essere richiesta al collaboratore la dichiarazione dei redditi, contenente notizie riservate e non attinenti, nonché il carattere penalizzante della norme per altri soggetti che - in base a disposizioni ISVAP precedenti - sono stati inseriti e formati anche successivamente alla data

indicata. Operativamente, il gruppo fa presente che il possesso dei requisiti di cui al comma 2 potrebbe più correttamente essere attestato a seguito di autocertificazione dei collaboratori da iscrivere.

Si veda la risposta sub art. 68, per quanto riguarda il periodo di operatività pregressa da attestare ai fini dell'iscrizione.

Per quanto riguarda i promotori finanziari, l'esperienza professionale comprovata dal superamento dell'esame per l'iscrizione al relativo Albo non può ritenersi sostitutiva dell'esperienza richiesta nella specifica attività di intermediazione assicurativa.

Ai fini dell'attestazione del requisito di professionalità, si considera valida anche l'esperienza lavorativa maturata presso intermediari diversi da quello che presenta la domanda di iscrizione. Quest'ultimo deve in ogni caso munirsi di adeguata evidenza circa l'attività svolta presso l'altro intermediario al fine di attestarne la sussistenza nella domanda di iscrizione. E' rimessa alla autonomia del richiedente la scelta delle modalità con cui acquisire la predetta evidenza. L'articolo viene riformulato per contemplare tale ipotesi.

Relativamente alla retribuzione fissa, si precisa che essa è da intendersi compresa nel termine "compensi".

ASSOFIN, circa il divieto per i soggetti di cui alla sezione D, di iscriversi in altre sezioni del registro, ritiene che ciò sia contrario all'art. 119, comma 2, del Codice, nonché alla normativa comunitaria. Inoltre, sempre con riferimento al comma 3, chiede di sapere se gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB che alla data del 1° gennaio 2006 esercitavano attività di intermediazione assicurativa corrispondente a quella per cui è prevista l'iscrizione nella sezione E, possano essere iscritti a tale sezione E oppure siano tenuti, ove intendano esercitare l'attività di intermediazione assicurativa, ad iscriversi nella sezione D. Più in generale, non è chiaro se sia consentita a banche ed intermediari finanziari ex art. 107 TUB, l'iscrizione nella sezione E del registro. Propone di inserire all'art. 70, comma 1, lett. b) il riferimento all'esistenza di contratti collettivi, per tenere conto dell'equiparazione all'attività di intermediazione effettuata ex art. 3, comma 3, del Regolamento.

Alcuni agenti chiedono conferma della seguente interpretazione: alle banche ed alle SIM che chiedono l'iscrizione nella sezione E del registro non si applicano i requisiti previsti per tale iscrizione dai commi 1 e 2, ma gli stessi devono rispettare i requisiti previsti dall'art. 69, comma 1, anche per l'iscrizione alla sezione E. Infatti, un divieto di iscrizione a sezioni diverse dalla D sarebbe contrario alla disciplina comunitaria ed ingiustamente discriminatorio nei confronti degli intermediari in oggetto, con conseguente violazione dell'art. 41 della Costituzione. Peraltro, l'art. 119, comma 2, secondo periodo, del Codice prevede espressamente che le banche possano iscriversi a sezioni diverse dalla D, laddove stabilisce che da parte dei soggetti iscritti nella sezione D possano essere distribuiti unicamente prodotti standardizzati "*salvo iscrizione ad altra sezione del registro*".

Una società agenziale chiede:

- che venga chiarito come le banche che svolgono attività di subagenti possano continuare ad operare;
- se una banca possa ricevere lettere d'incarico di intermediazione assicurativa da agenzie di assicurazione.

In relazione all'operatività dei soggetti di cui alla sezione D, si rinvia a quanto precisato sub art. 41. Gli intermediari finanziari ex art. 107 TUB devono iscriversi alla sezione D e a tali soggetti, nonché alla banche e alle SIM, non è consentita l'iscrizione in una sezione diversa dalla D.

Una società agenziale chiede se un'agenzia assicurativa possa operare in qualità di incaricata di intermediari iscritti nella sezione A del registro.

Un incaricato, persona fisica o giuridica, di un intermediario iscritto nella sezione A che operi all'esterno dei locali di quest'ultimo, deve iscriversi nella sezione E.

Alcuni subagenti INA-Assitalia non ancora iscritti all'Albo agenti chiedono indicazioni circa le modalità di iscrizione nel registro ed, in particolare, se debbano essere iscritti nella sezione E da parte dell'intermediario per cui operano.

Tali intermediari sono tenuti ad iscriversi alla sezione E, ad opera dell'intermediario per cui operano.

#### **Art. 71 (Termini per l'iscrizione)**

ANIA, con riferimento al comma 1, che prevede che, in attesa del trasferimento o dell'iscrizione nel registro secondo le regole transitorie, possano continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta solo i soggetti che abbiano prodotto la documentazione necessaria all'iscrizione entro il 31 ottobre 2006, rappresenta la necessità di spostare tale termine al 31 dicembre 2006 in senso conforme all'art. 343 del Codice. Peraltro, secondo ANIA, l'Autorità potrebbe procedere al "popolamento" del registro rispetto a tutte le domande pervenute entro il 31 dicembre 2006 e riservarsi le verifiche istruttorie per i successivi interventi sul registro.

Rileva inoltre che non è prevista una norma transitoria che consenta di continuare ad esercitare l'attività, senza necessità di iscrizione, ai soggetti che andranno in quiescenza entro il 31 dicembre 2006, mentre l'art. 343 del Codice dovrebbe essere interpretato in tal senso.

SNA chiede che l'articolo sia modificato come segue: *"L'ISVAP provvede al trasferimento o all'iscrizione al registro ai sensi degli articoli 63, 64, 65, 68, 69 e 70 nel più breve termine. In attesa che l'ISVAP vi abbia provveduto i soggetti che ne abbiano diritto e siano in regola con la documentazione richiesta possano proseguire l'attività precedentemente svolta"*.

Chiede inoltre che al comma 2 sia previsto un congruo termine per l'impugnazione del rigetto della domanda d'iscrizione e che sia indicata l'Autorità Giudiziaria competente.

UNAPASS ritiene che il termine del 31 ottobre 2006 violi quello stabilito dall'art. 343 del Codice e chiede la sua sostituzione con quello del 31 dicembre 2006.

L'articolo viene riformulato disciplinando i termini di presentazione delle diverse domande di iscrizione e di trasferimento, i termini per l'istruttoria da parte dell'ISVAP e l'operatività dei soggetti in pendenza dell'iscrizione nel registro. I termini per l'impugnazione del rigetto della domanda e la giurisdizione competente, in quanto disciplinati da specifiche normative, non necessitano di richiamo.

ASSILEA con riferimento al regime transitorio, chiede se l'unico vantaggio nell'adesione allo stesso sia quello di essere considerati alla stregua dei produttori diretti ai fini dei requisiti formativi per l'iscrizione. Richiede inoltre una proroga dei termini stabiliti nel Regolamento, onde potersi adeguare alle novità regolamentari.

Si rinvia a quanto indicato sub art. 3.

### **Art. 75 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie e reclami nei confronti degli intermediari)**

Un broker rileva la mancata previsione nel Regolamento di una norma che, in conformità alle disposizioni della Direttiva 2002/92/CE, preveda procedure adeguate per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

L'osservazione non può essere tenuta in considerazione, stante la competenza della normativa primaria nell'eventuale determinazione di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, tanto per i principi generali dell'ordinamento (la procedura stragiudiziale è alternativa al potere giurisdizionale, prerogativa esclusiva e caratterizzante dello Stato), quanto per la stessa disposizione della Direttiva richiamata che, espressamente, fa riferimento allo Stato membro quale destinatario della previsione.

Per chiarezza, la rubrica dell'articolo viene modificata eliminando il riferimento alla risoluzione stragiudiziale delle controversie.

### **Art. 78 (Entrata in vigore)**

ANIA, in merito alla correlazione tra la disposizione che disciplina l'entrata in vigore del Regolamento ed i termini dallo stesso previsti per il regime transitorio, ribadisce la necessità di rendere coerente la disciplina transitoria con l'art. 343 del Codice, che prevede, per gli intermediari operanti, la possibilità di iscriversi nel registro entro il 31 dicembre 2006.

AIBA, nel rilevare che l'art. 343 del Codice prevede il termine del 1° gennaio 2007 esclusivamente per il passaggio al registro degli intermediari già iscritti od operanti, mentre l'art. 355 dispone che in sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione possono essere emanate entro 24 mesi dal 1° gennaio 2006, chiede:

- di posticipare il termine del 1° gennaio 2007 per l'entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento che non attengono agli adempimenti finalizzati

alla prima iscrizione o al trasferimento al registro, proponendo un termine non inferiore al 30 giugno 2007. Ciò, in particolare, in considerazione della complessità di alcuni adempimenti organizzativi conseguenti alla disciplina regolamentare;

- di spostare dal 31 ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la data entro cui procedere all'iscrizione nel registro degli intermediari già operanti.

Osserva, peraltro, che lo scostamento proposto non precluderebbe agli intermediari di altri Stati membri di operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, tenuto conto che gli stessi potrebbero continuare a svolgere l'attività sulla base delle disposizioni previgenti e che la necessità di iscrizione nell'elenco annesso al registro sarebbe soddisfatta dalla costituzione del registro per il 31 dicembre 2006.

ABI propone di prevedere adeguate tempistiche di entrata in vigore degli obblighi contenuti negli artt. 48, 49, e 52, alla luce delle necessarie misure di raccordo che dovranno essere assunte a seguito dell'emanazione del decreto correttivo della legge n. 262/2005 .

L'entrata in vigore delle disposizioni viene diversificata per tenere conto delle esigenze organizzative e consentire alle imprese e agli intermediari un graduale adeguamento alle nuove regole.
---

## OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI

### **Allegati 7 e 8**

Per SNA le dichiarazioni richieste sui collaboratori persone fisiche nella parte I alle lettere b) *che non sono pubblici dipendenti*, c) *che non sono iscritti nel ruolo dei periti assicurativi*, d) *che non sono iscritti in altra sezione del registro* e f) *che hanno provveduto al versamento della tassa governativa*, non sono previste dalla disposizione primaria (art. 111 del Codice) che contempla unicamente un'attestazione sui requisiti di onorabilità di cui all'art. 110, comma 1.

Allo stesso modo, ritiene che siano contrarie alla norma primaria le richieste relative ai collaboratori società sub c) *che non sono enti pubblici o controllate da enti pubblici*, f) *che i relativi statuti prevedono, quale oggetto sociale, l'attività di intermediazione*, g) *che non operano attraverso altre società* e h) *che non sono iscritti in altra sezione del registro*.

ABI rileva che, ove il mancato inserimento dell'attività di intermediazione nell'oggetto sociale delle società da iscrivere nella sezione E (elemento risultante dall'allegato n. 8 ma non previsto quale requisito per l'iscrizione dall'art. 112 del Codice) fosse ostativo all'iscrizione, ciò costituirebbe un problema nelle ipotesi di sottoscrizione di coperture assicurative connesse con il credito al consumo presso l'esercizio commerciale che vende il bene.

La dichiarazione relativa agli statuti delle società da iscrivere nel registro viene eliminata dagli allegati.

Le altre dichiarazioni sono relative a requisiti previsti dal Codice (artt. 108, comma 4, 109, comma 2 e 112, comma 5), si riferiscono a cause di incompatibilità che per parità di trattamento sono state estese a tutti gli intermediari da iscrivere nel registro, oppure (tassa di concessione governativa) derivano da obblighi imposti dalla normativa fiscale.

### **Allegati 11, 12, 14 e 15**

SNA fa presente che l'art. 114 del Codice non richiede, in tema di reiscrizione, le dichiarazioni che, ai sensi dei suddetti allegati, gli intermediari dovrebbero rendere per i loro collaboratori allorché ne chiedano la reiscrizione nella sezione E del registro. Espone inoltre le medesime osservazioni formulate con riferimento agli allegati 7 e 8.

Le dichiarazioni presenti negli allegati 11, 12, 14 e 15 sono relative all'attestazione del possesso dei requisiti che, ai sensi art. 114, commi 1 e 4 del Codice, debbono sussistere ai fini della reiscrizione dei soggetti cancellati per diversi motivi dal registro; requisiti che, con particolare riferimento alla professionalità, variano in relazione alla circostanza che la reiscrizione riguardi un soggetto in precedenza iscritto nella sezione in cui è chiesta la reiscrizione o in una sezione diversa. Per le osservazioni analoghe a quelle formulate sugli allegati 7 e 8 si rinvia a quanto sopra precisato.

## Allegato 18

Conseguentemente alle richieste di modifica degli artt. 5, comma 1, 6, 7, 36, comma 1 e 36, comma 2 del Regolamento, SNA ritiene che le imprese di assicurazione non siano tenute a fornire i dati richiesti dall'art. 36, comma 2 e previsti nell'allegato 18.

Fa inoltre presente che le richieste in questione sono in certi casi contraddittorie. In particolare:

- i punti in cui sono indicate le condizioni di esercizio, ove si prevede che l'impresa debba comunicare se il mandato è conferito in *Regime 4 – Plurimandatari* (punto 1 a 10 a4) oppure *senza esclusiva* (punto 1 a 10b);
- le modalità di recesso indicate al punto 2, nel quale viene previsto che l'impresa comunichi la risoluzione del rapporto per giusta causa, senza specificare se ad opera della mandante o dell'agente.

L'art. 109, comma 6, del Codice conferisce all'Autorità, in via generale, il potere di imporre ad imprese ed intermediari obblighi di comunicazione. Al riguardo, si precisa che le informazioni richieste dall'Allegato 18 sono necessarie ai fini di vigilanza. In merito a quanto segnalato relativamente alle "condizioni di esercizio" ed alla "risoluzione del rapporto per giusta causa", le osservazioni vengono accolte.

## Allegato 19

SNA rileva che l'allegato richiede la comunicazione all'ISVAP del rinnovo o del mancato rinnovo della polizza di r.c. in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento, senza che ciò sia richiesto espressamente dal Codice.

La comunicazione del rinnovo o del mancato rinnovo della polizza della responsabilità civile, oltre ad avere finalità di vigilanza, costituisce elemento imprescindibile per dare evidenza nel registro dell'inoperatività degli intermediari iscritti.

## Allegati 20 e 21

SNA ritiene che alcune dichiarazioni richieste dall'allegato n. 20 (che i premi pagati costituiscono patrimonio separato e vengono versati in un conto corrente separato; che l'attività d'intermediazione è garantita da una polizza sulla responsabilità civile; che è possibile proporre reclamo all'ISVAP) non sono previste dal Codice, il quale all'art. 120 attribuisce all'ISVAP il potere di stabilire le informazioni che l'intermediario deve fornire al contraente, nel rispetto però di quanto disposto dal medesimo articolo.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna evidenzia che gli allegati n. 20 e n. 21, comportano un appesantimento burocratico, dovendo piuttosto avere tale documentazione la finalità di far conoscere all'assicurato, con sinteticità e semplicità, con chi sta avendo rapporti. Le altre informazioni richieste sarebbero più da Codice etico, il quale dovrebbe essere steso dalle imprese mandanti, e la loro violazione potrebbe essere prevista dal Regolamento quale presupposto per l'applicazione di sanzioni.

L'art. 12 della Direttiva 2002/92/CE, nell'individuare le informazioni minimali che in fase precontrattuale l'intermediario deve rendere al consumatore, stabilisce, al paragrafo 5, che gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più rigorose. Tale opzione è stata esercitata dall'art. 120, comma 4, del Codice che, limitandosi ad indicare alcune delle informazioni che in ogni caso devono essere fornite al contraente, ha demandato all'ISVAP la potestà di definire in generale il contenuto dell'informativa, in conformità con i principi previsti dal medesimo articolo. In caso contrario, non essendo espressamente indicati nell'art. 120, si dovrebbe ritenere che anche elementi fondamentali quali l'identità o l'indirizzo dell'intermediario (art. 12, par. 1, della Direttiva), non debbano essere comunicati al contraente. Peraltro, le ulteriori informazioni introdotte mirano a rendere più agevole al contraente, rispetto alla lettura delle norme, la conoscenza delle nuove misure di tutela introdotte dal Codice e dal Regolamento a suo favore, facilitandone l'attivazione.

Una società agenziale ritiene opportuno che sia evidenziata nell'allegato n. 20, parte III, lettera c), la necessità di presentare reclamo all'impresa preliminarmente alla presentazione del reclamo all'ISVAP. Ritiene, altresì, opportuno che quanto previsto alle lettere c), d) ed e) dell'allegato n. 21 sia riferito esclusivamente alle polizze vita, in quanto ritenuto non appropriato in relazione alle altre tipologie contrattuali.

Proposta parzialmente accolta. Gli allegati nn. 20 e 21 vengono in parte modificati. In particolare l'allegato 21 viene riformulato in conseguenza di quanto precisato con riferimento all'art. 52.

ABI:

- rileva l'opportunità, al fine di alleggerire la documentazione da consegnare al contraente, di accorpate fisicamente i due documenti di cui agli allegati nn. 20 e 21 in un unico supporto cartaceo, da collocare eventualmente anche nella proposta o nel contratto, in quanto questi ultimi documenti raccolgono le varie sottoscrizioni e sono destinati alla conservazione negli archivi delle imprese e degli intermediari;
- osserva che alcune indicazioni contenute nella Parte III dell'allegato 20 (punto 1, lett. a), punto 1, lett. b) non sempre risultano riferibili alle banche ed all'attività di intermediazione dalle stesse svolta; conseguentemente, suggerisce di esplicitare nella predetta Parte III dell'allegato n. 20 che alcune indicazioni sono riferibili alle banche soltanto "ove ne ricorrano i presupposti".

Proposta non accolta per quanto concerne l'unificazione dei documenti di cui agli allegati nn. 20 e 21, in quanto si ritiene che il consumatore abbia in tal modo una informativa più chiara, atteso peraltro che i due allegati assolvono a finalità diverse. Relativamente alla Parte III, l'allegato n. 20 viene riformulato accogliendo l'osservazione.

## **Allegato 28**

SNA rileva che non sono richieste dal Codice le seguenti dichiarazioni previste dall'allegato:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- la data d'inizio attività presso la Camera di Commercio;
- aver sopportato gli oneri di gestione della subagenzia (requisito previsto dalla legge n. 48/1979 abrogata dal Codice);
- l'indicazione delle provvigioni erogate dall'agente;
- l'indicazione degli eventuali oneri sopportati dall'agente per la subagenzia;
- la dichiarazione dei redditi.

Tali informazioni vengono richieste unicamente a coloro che abbiano completato entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 343, comma 3, del Codice, il biennio di attività subagenziale, già previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c), punto 4) della legge n. 48/1979 quale requisito per l'iscrizione nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. Le informazioni, richieste in applicazione della predetta legge, dal Provvedimento ISVAP n. 1895 del 26 giugno 2001, risultano necessarie ai fini della valutazione del possesso del predetto requisito.